

Capitolo I

Lo stato dell'editoria: profili generali

1. La visuale d'insieme concernente lo stato dell'editoria, nel momento attuale, pone in evidenza un ritmo di crescita del settore. Ciò non caratterizza il solo comparto editoriale, ma costituisce una connotazione generale di tutto il sistema dell'informazione. Tale profilo è in connessione con la evoluzione socio-economica del Paese, che consente di osservare in sintonia con quanto viene accadendo in altre società industriali avanzate come la «risorsa» informativa venga ad assumere un valore centrale nei processi sociali, economici, culturali di una società complessa, nella quale da un lato è sempre più profonda la trasformazione delle modalità di relazione e di scambio tra i diversi attori sociali e, dall'altro, sono sempre più alti il tasso di soggettualità e l'articolazione degli interessi individuali e collettivi. Per quel che riflette specificamente l'editoria giornalistica, prosegue, nel corso di questo anno, quella linea di sviluppo che si è manifestata durante un ciclo pluriennale. Basti considerare che si è passati, nelle tirature, da 7 milioni e 600 mila copie di quotidiani nel 1972 (media giornaliera) a 9 milioni e 500 mila copie nel periodo più recente, con un incremento del 25% circa. Per avere un dato comparativo circa l'evoluzione del settore, può rilevarsi che nel 1976 si vendeva una copia di quotidiano ogni 11,5 abitanti, mentre attualmente si vende una copia di quotidiano ogni 9,3 abitanti. Tuttavia si è ancora lontani dalla media europea, che è di una copia ogni 5 abitanti; e inoltre disuguale è il consumo nell'ambito delle tre aree territoriali del nostro Paese, cioè 1 copia ogni 6,9 abitanti al Nord; ogni 7,7 abitanti al centro; ogni 16,7 abitanti al sud. E, quanto alla linea di crescita riferita alle stesse aree, può dirsi che lentamente e faticosamente le distanze fra i grandi raggruppamenti territoriali tendono ad attenuarsi.

Tra l'81 e l'85, secondo una indagine del CENSIS, la spesa media degli italiani per giornali e riviste è aumentata del 73% pari ad un incremento annuo del 15%.

Se, dunque, da un lato tutto il settore dell'editoria, conseguentemente alla affermazione sempre più marcata della funzione strategica dell'informazione in una società complessa, manifesta ritmi di crescita, dall'altro lato esso tende anche a subire i vincoli derivanti da carenze di equilibrio nello sviluppo. Sicché alle spinte, talvolta, impetuose di innovazioni tecnologiche e di espansione nel mercato, non sempre si associa una

rispondenza alle esigenze dei soggetti di domanda di informazione, una consonanza con i reali bisogni del versante dell'utenza. Non sempre dunque la offerta di informazione è aderente agli oggettivi orientamenti della domanda di informazione, delle culture che in essa si esprimono, delle specificità inerenti alle varie articolazioni individuali e collettive.

Internazionalizzazione e localizzazione dell'informazione

2. Dopo aver delineato alcuni tratti generali inerenti al quadro dell'editoria, è opportuno riguardare il comparto stesso in base a taluni aspetti che sono espressivi dello scenario 1988:

a) Il comparto appare oggi proiettato su due dimensioni fondamentali: l'una attinente al livello nazionale e internazionale, l'altra connessa alla promozione e allo sviluppo dei flussi informativi di base. Anzi può dirsi che (come emerge anche dalle esperienze di molti Paesi) da un lato si registrano fenomeni di internazionalizzazione del sistema comunicativo e dall'altro si verifica la crescita di potenzialità di risorse informative, radicate localmente e diversificate per singoli segmenti di interessi, che inducono a mettere a punto iniziative e modalità per affermare un ruolo attivo della stampa di livello locale nel moderno sistema comunicativo.

Quanto al primo aspetto (internazionalizzazione) permangono i segni di una tendenza del settore a inserirsi in una dimensione transnazionale, mediante alleanze e accordi con imprese estere. Ciò rappresenta un fenomeno emergente, se si consideri che finoggi nel nostro Paese il «mercato» della informazione era circoscritto a una dimensione esclusivamente nazionale (per una molteplicità di cause, tra le quali, non ultima, la barriera linguistica inerente al prodotto editoriale).

Può dirsi che il fenomeno degli intrecci societari transnazionali non presenta aspetti negativi, fino a quando rimanga nell'ambito di una «fisiologia del sistema», cioè nei limiti di uno strumento rivolto a un miglior livello organizzativo dell'impresa, a un ampliamento delle sfere di azione nel mercato. Può invece porre delicati problemi, se conduce a situazioni oligopolistiche.

b) Meritevole di particolare attenzione è l'altro aspetto (opposto alla internazionalizzazione): la «localizzazione» dell'informazione. Da dati statistici attendibili risulta, per l'ultimo biennio, che, nel generale andamento di aumento, il tasso di crescita è così ripartito fra le varie categorie di testate: i giornali provinciali sono saliti dell'8,26%, i regionali del 4,55%, i pluriregionali dello 0,30% (sostanzialmente stabili), i nazionali dell'8,97%.

Anche se le rilevazioni relative all'ambito territoriale e al tipo di circuito che questi quotidiani costituiscono non sempre sono agevoli nelle elaborazioni dei dati (non essendo sempre chiaro dove si situi la soglia tra il giornale di livello nazionale e quello di area geograficamente minore), tuttavia deve constatarsi che la crescita di tale categoria di testate, ha avuto un fattore di traino proprio nella stampa locale (le testate provinciali sono, quelle che presentano il maggior tasso di espansione).

Ingiustificatamente definito «minore», questo settore è sotto molti aspetti da considerare come la struttura portante del sottosistema dell'informazione locale. Il settore che poteva sembrare «sommerso» e conosciuto solo in parte è importante nelle nuove prospettive aperte dal crescere della domanda di informazione locale e dal mercato della comunicazione territoriale.

L'informazione locale, superando la fase di sottosistema relativamente marginale e «minore», quale è stata a lungo considerata, può oggi svolgere un ruolo fondamentale. Anzi la tendenza del mercato, rivolta verso forme di comunicazione più mirata e selettiva (che i grandi «mezzi» e le grandi «audiences» non possono soddisfare) può diventare un fattore di sviluppo attivo del pluralismo e della articolazione degli interessi, rendendo più intenso lo scambio sociale e la circolazione delle risorse comunicative sul territorio. Come è stato osservato da un acuto studioso nella sua relazione «L'informazione locale e il mercato della comunicazione nella prospettiva degli anni novanta» al Convegno di Torino dell'ottobre 1988, il fenomeno può diventare un fattore di crescita democratica. Ma potrebbe anche non diventarlo (specialmente se taluni quotidiani locali si limitassero ad un ruolo di proiezioni territoriali dei gruppi): «molto dipenderà dal modo in cui i vari settori dell'informazione locale sapranno rinnovarsi, abbandonando vecchie routine e comportamenti nati in passato, in situazioni di marginalità e di isolamento culturale ed economico di molte zone del territorio».

I fenomeni concentrativi

3. Dopo aver delineato gli *aspetti generali* del settore editoria, conviene indicarne i *problemi fondamentali* che emergono lungo tutta la prospettiva '88 e individuare i «nodi» del sistema (alcuni dei quali molto intricati).

a) In primo luogo, persistendo la tendenza alla formazione di posizioni dominanti, si manifesta sempre attuale l'esigenza di arginare i fenomeni concentrativi.

Come è stato rilevato in un rapporto del marzo 1988 (realizzato dal Centro di Economia e Politica Industriale dell'Università degli studi di Bologna, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale dell'informazione) nel segmento dei quotidiani i tre maggiori gruppi realizzano il 42,5% delle tirature annue. Nell'altro segmento della carta stampata — i periodici — la situazione manifesta analoghi livelli di concentrazione: i quattro gruppi principali caratterizzati, fra l'altro, dall'essere presenti anche su altri segmenti, realizzano il 61,44% delle vendite annue.

È strettamente connessa con le strutture del settore editoriale (nonché di quello radiotelevisivo) la concentrazione del mercato pubblicitario, dove le concessionarie di pubblicità che realizzano i maggiori fatturati sono quelle facenti capo ai grandi gruppi editoriali e televisivi: le prime cinque appartengono tutte a quest'area e realizzano il 78,6% del fatturato pubblicitario.

Anzi, in una visuale che abbracci in senso multimediale il campo dell'informazione, risaltano le seguenti linee, segnalate nel citato rapporto: «Il Gruppo Fiat-Rizzoli è attualmente presente in tre segmenti ed in tutti realizza un'alta quota di mercato: è il primo gruppo nel segmento dei quotidiani, il secondo nei periodici, il terzo nelle concessionarie di pubblicità. Un altro gruppo ormai proteso verso una logica multimediale è quello Fininvest: esso controlla la concessionaria di pubblicità che detiene la maggior quota di mercato, il secondo gruppo televisivo (appena sopravanzato dalla concessionaria pubblica e largamente il primo della sfera privata), la casa editrice al terzo posto nel segmento dei periodici e controlla altresì il quotidiano a diffusione nazionale. Il Gruppo Mondadori detiene la maggior quota di

**Modifiche delle
norme antitrust**

mercato dei periodici e assieme al gruppo L'Espresso, la seconda quota di mercato nel segmento dei quotidiani e la quarta in quello della pubblicità. Il gruppo L'Espresso, inoltre, tramite una concessionaria di pubblicità, è presente nell'emittenza radiofonica». Inoltre, va ricordato che esattamente l'On. Seppia, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, ha rilevato, nella seduta dell'8 novembre: «l'evoluzione che sta vivendo il settore dell'editoria, caratterizzata dal sempre più diffuso impiego di tecnologie avanzate e dalla definizione di accordi diretti all'attuazione di sinergie fra i diversi gruppi editoriali, giustifica il timore che possono consolidarsi le posizioni dominanti, cui fa riferimento la legge n. 67 del 1987, di alcuni soggetti operanti nel settore. In particolare, si sottolinea il rischio che con l'utilizzo degli stessi servizi giornalistici da parte di diverse testate locali possa essere di fatto pregiudicato il principio del pluralismo e dell'indipendenza dell'informazione».

In relazione agli oggettivi bisogni di un'efficace tutela dei valori della concorrenza e della libertà dell'informazione, sorge, a mio avviso, l'esigenza di apportare adeguate modifiche alle norme antitrust racchiuse nelle leggi n. 416 del 1981 e n. 67 del 1987. Tale normativa va portata ad ulteriore sviluppo, in modo che gli strumenti in essa previsti vengano potenziati. Si tratta di superare le lacune o le insufficienze di prescrizioni normative che risentivano di una *legislazione di primo intervento*. Una disciplina moderna, mentre non può assolutamente prescindere dalla fissazione rigida dei «tetti» di concentrazione, non deve però essere ancorata a tipologie «chiuse» circa la identificazione delle connessioni societarie e dei «cartelli»: deve ispirarsi anche a criteri flessibili, a clausole generali per quel che riflette la individuazione delle forme e formule concentrative, in guisa da seguire la dinamica del fenomeno e saperne cogliere la sua essenza effettiva. Sembra necessario, quindi, ridefinire in termini più duttili le nozioni di controllo e di collegamento fra imprese; cogliere le formazioni concentrative non solo attraverso tipi formali di atti, ma anche attraverso il risultato complessivo di determinati comportamenti, vincoli organizzativi, patti, intese, secondo il modello delle legislazioni antitrust più avanzate. Si tenga presente che le prescrizioni normative incentrate soltanto su figure formali si espongono facilmente ad aggiramenti dei divieti o a tecniche occultative da parte di coloro che vogliono eludere il precetto. Inoltre va osservato che ai fini di una congrua tutela del pluralismo bisogna conferire al Garante poteri più adeguati di quelli attribuitigli dalla normativa vigente. Egli attualmente ha la facoltà (art. 9 della L. n. 416 del 1981) di proporre innanzi ai tribunali un'azione giudiziaria rivolta a far accertare l'esistenza della concentrazione che esorbiti dai limiti fissati dalla norma; e nei casi previsti dall'art. 3 della L. n. 67/1987 fruisce di un c.d. «potere monitorio», il quale si esaurisce però in una fase preliminarmente, preordinata alla richiesta di adozione, da parte dei tribunali competenti, dei provvedimenti inerenti alla concentrazione (art. 3, 6° c. della L. n. 67 del 1987). E bisogna considerare che, data l'importanza delle questioni, è agevolmente prevedibile che il giudizio sulla esistenza della concentrazione percorra molteplici gradi (tribunale, corte di appello etc.), impegnando vari anni. Sicché il lungo tempo per giungere alla soluzione definitiva della controversia riduce l'efficacia dell'intervento del Garante.

In sostanza il Garante non ha possibilità effettiva di incidere, in *maniera non mediata*, sulle posizioni concernenti un assetto concentrativo. Il che costituisce un fatto *singolare* rispetto alla configurazione dei poteri diretti che, in altri ordinamenti giuridici (Francia, Germania, etc.) sono attribuiti all'organo di garanzia nei settori dell'informazione, e che rendono possibile una azione, efficace e tempestiva, rivolta ad arginare le «posizioni dominanti» vietate dalla legge.

A tale situazione si potrà porre rimedio, mediante una norma ampliativa delle competenze necessarie per l'esplicazione di un intervento più incisivo a difesa del pluralismo (salvo rimanendo, sempre, il sistema dei normali rimedi giurisdizionali, da parte dei soggetti interessati, nei confronti dei provvedimenti del Garante aventi incidenza sull'assetto concentrativo).

Il dato caratterizzante di un'elevata concentrazione si verifica in tutti i segmenti (quotidiani, periodici, televisione, mercato pubblicitario). A tale vocazione oligopolistica si aggiunge l'ulteriore particolarità del caso italiano, nel contesto dei paesi industrializzati dell'occidente, rappresentata dalla presenza, spesso in posizioni di rilievo, di gruppi industriali e finanziari nel settore dell'informazione.

Sicché alla espansione del mercato di produzione e di acquisto non sempre corrisponde, in egual misura, uno sviluppo della qualità civile dell'informazione, che si leghi all'affermazione, alla soddisfazione del diritto all'informazione da parte dei cittadini. È evidente come concentrazione editoriale e diritto all'informazione da parte dell'utenza siano termini in antitesi. E si badi bene che quantità delle testate (che oggi sono indubbiamente assai numerose in Italia) e pluralismo dell'informazione non formano certamente un'equazione, se — come accade nel nostro Paese — un largo numero di testate mettono capo a pochi gruppi detentori della proprietà dei «media» stessi.

Per sciogliere il nodo, occorre che si realizzi un equilibrio di regole, in cui ci sia posto per la tutela degli interessi generali del Paese, per la protezione dei consumi qualitativi dell'informazione, per l'applicazione non formale dei diritti costituzionali connessi alla libertà di espressione. Occorre che il sistema si renda effettivamente aperto, abbia possibilità di ricambio senza stagnazioni, e soprattutto sia «*non ipotecato*» (mentre gli oligopoli rappresentano un'ipoteca a danno del pluralismo e della trasparenza).

La soluzione del problema chiama in causa il potere pubblico, che, attraverso opportune misure legislative e attuative, è consapevole di avere un diritto-dovere di intervento nella regolazione del delicato rapporto fra l'informazione come prodotto economico e l'informazione come garanzia civile.

Questo diritto-dovere dello Stato nel fissare le regole del gioco, garantendo autonomia massima per tutti i giocatori, è particolarmente importante nella realtà italiana, specie nella delicata fase in cui essa registra una crescita della domanda di informazione da parte dei cittadini e delle collettività.

La multimedialità.

Il rischio del doppio monopolio

b) L'altro punto saliente riguarda la multimedialità, la quale costituisce una linea progrediente lungo il tracciato dello sviluppo dei media.

Deve servire di guida l'indicazione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 826 del 1988, secondo cui la regolamentazione dei

rapporti tra imprese di informazione deve essere ispirata al criterio dell'armonica composizione e del reciproco coordinamento tra i valori costituzionali. Per cui l'eventuale «compressione» deve corrispondere a ragioni effettive e deve essere assistita dal necessario rapporto di congruità e proporzionalità tra i mezzi ed il fine della salvaguardia del pluralismo.

Tale enunciato esplica i suoi effetti sulla formula della proprietà incrociata tra stampa, radiofonia, televisione. In base ad esso deve ritenersi che non è possibile stabilire preclusioni assolute alla partecipazione plurimediale da parte di uno stesso soggetto, ma è consentito invece apporre limiti *quantitativi*, i quali sono costituzionalmente validi in quanto preordinati alla tutela dei valori del pluralismo.

Nel consentire l'incrocio proprietario tra carta stampata e televisione, bisogna però evitare il rischio del *doppio monopolio*. Poiché la riunificazione di varie forme di potere dei media negli stessi soggetti può favorire la tendenza alla concentrazione e la formazione dei cosiddetti monopoli dell'opinione, sono necessarie regole legislative che (senza segnare preclusioni assolute alla multimedialità) pongano «tetti percentuali», tali da evitare un duplice oligopolio. In relazione alla necessità di segnare congrue regole in ordine all'intreccio sempre più accentuato fra imprese di comunicazione di massa di genere diverso, sussiste l'esigenza ormai indilazionabile di definire in tempi rapidi la nuova disciplina dell'emittenza radiotelevisiva (e quindi, in tale ambito, i rapporti stampa-televisione e più in generale il complesso circuito pubblicità - stampa - televisione).

Le Regioni e l'informazione

c) Altro punto nodale, venuto in rilievo con particolare intensità nel corso del 1988 (ma che trova le sue premesse nel dibattito svoltosi in anni precedenti), è quello dell'inserimento e del ruolo delle Regioni nella cerchia dei centri istituzionali aventi competenza nei settori dell'informazione.

Molte sono le tappe di un lungo cammino delle Regioni verso i settori dell'informazione, che ha avuto inizio fin dal 1970 ed è proseguito, a fasi alterne, fino ad oggi, attraverso numerosi momenti di confronti e di dibattito, che hanno avuto comunque il merito di accrescere la coscienza dei problemi legati al mondo dell'informazione. Ma l'elemento di novità, che nel momento attuale affiora, consiste nel fatto che ci si trova in un punto di cerniera fra due cicli storici: l'uno che sembra volgere alla fine, l'altro che, almeno attraverso alcuni segnali, sembra prendere finalmente inizio e consistenza, aprendo nuove prospettive sul ruolo delle Regioni.

Il ciclo storico che accenna ad esaurirsi è quello che dagli anni '70 fino ad oggi ha caratterizzato la linea di sviluppo della problematica regionale nel campo delle comunicazioni sociali, come una serie tormentata e inquieta di spinte propulsive e di arretramenti, di spiragli legislativi e di repentine chiusure e preclusioni, e infine di posizioni antinomiche o contraddittorie sia in sede di normativa nazionale sia nelle pronunce della Corte Costituzionale. Cioè un alternarsi di zone opache e di tratti di luce.

Soltanto oggi si può sperare che tale andamento sinusoidale del faticoso e contrastato itinerario delle Regioni verso l'ingresso nel sistema delle comunicazioni sociali possa finalmente subire una profonda trasformazione in positivo. Il nuovo ciclo che si spera di aprire trova la sua prima sorgente nel radicarsi di due riforme

**L'informazione
nell'Europa 1992**

di dimensione generale e di rilevanza nazionale: la prima è costituita dalle leggi sull'editoria 1981 e 1987, l'altra, ancora in itinere, va identificata nel riordino del sistema radiotelevisivo. Queste due riforme di larga portata innovativa, miranti a conferire una dimensione precisa all'intervento dei centri pubblici nel campo delle comunicazioni sociali, in realtà costituiscono l'occasione storica per il risveglio, per una rinascita di interesse sul tema partecipativo delle Regioni nell'informazione, in quanto è apparso di tutta evidenza che una riforma a carattere globale sarebbe monca e incompleta, se non includesse nel suo circuito istituzionale anche le regioni, quali enti politici rappresentativi di grandi collettività territoriali.

d) Un ulteriore punto fondamentale attinente al settore dell'editoria (al pari di tutti gli altri comparti, quali radiofonia, televisioni, pubblicità) è quello inerente alla collocazione del nostro sistema nazionale dell'informazione nella dimensione dell'Europa 1992.

Bisogna predisporre tempestivamente un quadro programmatico di strutture, di funzioni, di adempimenti, in modo che si giunga preparati al traguardo del 1992, che rappresenta un passaggio storico, e si pone come un punto di orizzonte dal quale è possibile cogliere le linee di sviluppo dell'Europa e inquadrare i tratti prospettici del suo immediato futuro.

Nel quadro di questi temi il settore dell'informazione e della comunicazione occupa una posizione di centralità. E invero un assetto comunitario valido e compiuto richiede quale primo presupposto la formazione di un patrimonio conoscitivo, e culturale, di cui tutti i componenti della collettività comunitaria siano consapevoli e partecipi.

Non si costruiscono saldamente le strutture della integrazione di un continente se fra gli Stati che lo compongono non si forma il primo elemento di coesione, se fra di essi non si istituisce compiutamente la circolazione delle idee e dei modelli di vita attraverso i media produttori dell'informazione e della comunicazione.

Come è noto, il ciclo storico dell'Europa integrata è stato identificato in tre fasi di sviluppo: la prima è quella della *Europa delle patrie*, in cui il processo aggregativo corre fra entità nazionali che sostanzialmente, pur volgendosi verso una piattaforma integrata, mantengono alcune linee di separazione e di disimpegno. La seconda coincide con la crescita dell'Europa delle istituzioni, nella quale la spinta propulsiva verso un livello di cooperazione fra gli Stati si manifesta attraverso la creazione di apposite strutture politico-rappresentative miranti a incanalare l'attività dei Paesi aderenti verso determinate aree economiche e sociali di interesse convergente.

Il terzo ciclo storico è quello che opportunamente è stato definito l'*Europa dei cittadini*, cioè la formula comunitaria aggregante nella quale, al di là di ogni frontiera, anzi senza più alcuna frontiera, ogni componente della vasta collettività si riconosce come cittadino, come soggetto partecipe di una entità economica e culturale, che trascende e supera le singole formazioni statuali. Vorrei ricordare che in un libro, pubblicato lo scorso anno, viene definita l'Europa «la grande casa comune».

È verso questa formula espressiva di un'idea unificante che bisogna in maniera decisa puntare e della quale il 1992 dovrà rappresentare l'approdo finale.

E nessun contributo a tale realizzazione può essere tanto decisivo quanto quello proveniente dal campo delle comunicazioni sociali. Il settore per sua natura ha una vocazione sovranazionale e internazionalizzante: tutti i beni immateriali, quali la cultura, la scienza, la ricerca, l'informazione sono destinati a una circolazione, che non soggiace a limiti di frontiere o a chiusure di paratie-stagne.

Ovviamente il traguardo del 1992 non involge soltanto profili positivi, ma può anche presentare punti critici o richiedere il superamento di difficoltà, di rischi, o implicare *l'accorta adozione di fattori equilibranti fra i vari partners della Comunità*.

Specialmente tali punti devono costituire oggetto di una coordinata valutazione ed azione da parte dei centri istituzionali del nostro Paese aventi competenze nei settori dell'informazione. E ciò non solo nell'ambito delle istituzioni, ma anche degli operatori del settore: con l'unificazione del mercato europeo anche fra gli editori si pone l'esigenza di impostare strategie nuove avendo a riferimento la nuova dimensione di mercato.

Bisogna tener conto del «doppio binario», percorribile dall'editoria europea in questi prossimi anni, costituito da un lato dal recupero di efficienza delle gestioni e dal rinnovamento tecnologico, e dall'altro, dal potenziamento dei contenuti al fine di rispondere a una domanda di informazione sempre più complessa e articolata. E soprattutto occorre far sì che il mercato unico si costruisca, senza privilegiare soltanto gli interessi predominanti ma anche tenendo conto di quelli meno forti e pur meritevoli di sostegno ai fini di un bilanciato sviluppo di tutta l'area comunitaria.

Il sistema dei servizi

e) Sarebbe incompleto il quadro relativo allo stato dell'editoria se non si accennasse all'esigenza di realizzare il «sistema di servizi». La L. n. 67 del 1987 ha previsto un nuovo metodo di rapporti tra Stato e imprese editrici, fondato non più sull'erogazione di provvidenze, ma sulla creazione di un'infrastruttura di servizi efficienti, che consenta alle imprese di ogni dimensione di usufruire di «economie esterne» capaci di assicurare la loro vitalità. Nel documento programmatico allegato alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio On. De Mita, si osserva che «per quanto riguarda l'intervento dello Stato nei confronti delle imprese, esaurita la fase della erogazione delle provvidenze dirette (salvo che per alcuni segmenti editoriali strutturalmente deboli) occorre passare a una nuova fase caratterizzata dalla messa a disposizione di servizi efficienti e di strumenti rivolti allo sviluppo e non al semplice sostegno delle diverse iniziative. Ciò in particolare deve riguardare più adeguate agevolazioni creditizie per gli investimenti, una puntuale applicazione delle norme già esistenti in materia di comunicazione pubblicitaria delle pubbliche amministrazioni (centrali e periferiche), «un allargamento della rete e delle forme di vendita dei prodotti giornalistici, un miglioramento dei servizi pubblici utilizzati dalla stampa soprattutto in materia di telecomunicazioni e di trasporti».

Il trattamento tributario del prodotto culturale

In tale chiaro quadro programmatico, non può escludersi, a mio avviso, una linea prospettica rivolta a realizzare un trattamento tributario che tenga conto della natura di quel particolare *prodotto culturale* che si sostanzia nel libro, nel quotidiano, nel periodico etc. Come è noto, in base ai valori ideali e sociali inerenti a tali «beni immateriali», in molti Stati europei viene riservato un regime tributario di carattere agevolativo. Non

sarebbe in consonanza con tale valido orientamento, ispirato a finalità di propulsione sociale, l'emanazione di una normativa che si discostasse da siffatti principi.

Pubblicità e stampa di partito

f) Non sarebbe completa la delimitazione del quadro editoriale attuale, se non si sottolineasse un'altra esigenza: quella cioè che le amministrazioni, gli enti e le aziende pubbliche, cui si riferisce l'art. 5 della legge n. 67 del 1987, si attengano ai criteri segnati in tale norma.

Viene segnalata al Garante, da parte, dei rappresentanti dei quotidiani-organi di partiti politici, che tale stampa viene sostanzialmente pretermessa nella erogazione della pubblicità sociale o istituzionale da parte dei soggetti indicati nel citato articolo. Il che determina un fattore di disequilibrio rispetto alla «stampa di mercato», mentre in base al precetto di cui al comma 6° della norma medesima «*La ripartizione della pubblicità deve avvenire senza discriminazione*».

E, siccome la legge n. 67, nel configurare le imprese editrici di particolare valore (e tra esse gli organi di stampa dei partiti) persegue la finalità di dare sostegno a un tipo di imprese di particolare valore sociale (che, non perseguendo scopi di profitto economico, sono svantaggiate rispetto al mercato), acquista evidenza di rilievo che l'attuazione della norma sia consona ai criteri legislativi.

Il contratto giornalistico

4. A conclusione delle linee del «quadro editoriale» tracciato, va ricordato un accadimento di segno indubbiamente positivo: la conclusione, in data 30 giugno 1988, della lunga vertenza per il rinnovo del contratto giornalistico. Nel corso della quale non avevo mancato di rivolgere un appello alle parti, ai fini di un dialogo costruttivo mirante a superare ogni situazione di stallo e rivolto alla ricerca di una composizione equilibrata tra le reciproche istanze (al di là di ogni prospettiva limitata alle sole visioni categoriali) e ispirata ai valori obiettivi del processo produttivo dell'informazione, di cui è fruitrice la collettività. Mi limito ad accennare a due soli punti, che meritano di essere sottolineati: a) *il tema delle sinergie*. Nelle mie precedenti relazioni al Parlamento avevo segnalato l'esigenza di giungere a una regolazione di tale punto, o mediante la soluzione negoziale fra le parti stesse in sede di autonomia contrattuale, oppure mediante la posizione di norme legislative idonee a tracciare le linee di indirizzo. La soluzione negoziale prevalsa è un fatto positivo, in quanto è un segno di responsabile valutazione del problema, ad opera delle parti stesse; b) *il tema dell'utilizzo dei sistemi editoriali e, in particolare, delle tecnologie*. Specialmente tale profilo appare rilevante, in quanto rivolto ad evitare che l'innovazione tecnologica possa sopraffare o limitare o appiattare il lavoro del giornalista e comprimerne la creatività e la originalità.

Capitolo II

Lo stato di attuazione della legge per l'editoria

Al fine di delineare nel presente capitolo un quadro generale dello stato di attuazione della legge per l'editoria, così come integrata dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, conviene esporre sinteticamente per ogni singolo argomento le problematiche sorte ed i concreti risultati raggiunti.

Art. 5. - Pubblicità di amministrazioni pubbliche

Nella mia precedente relazione ho dato comunicazione della composizione della Commissione prevista dal sesto comma dell'art. 5 della legge n. 67 (che può essere indicata, per brevità, come «Commissione per la pubblicità»), la quale ha il compito di formulare pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle singole Amministrazioni statali ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle Amministrazioni stesse, con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione, ed alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche, nonché sui servizi, le strutture, ed il loro uso. Con D.P.C.M. del 6 giugno u.s. è stato provveduto alla nomina del previsto Comitato ristretto, avente la funzione di formulare proposte alla Commissione medesima per quanto concerne l'assegnazione, a progetti pubblicitari presentati dalle singole Amministrazioni statali, dello speciale contributo di cui all'ottavo comma dell'art. 5.

La composizione del Comitato ristretto è la seguente:

1. Dott. Stefano Rolando, Direttore Generale delle Informazioni, Editoria, Proprietà letteraria, artistica e scientifica, Presidente;
2. Dott.ssa Annamaria Muolo, Capo del Servizio Editoria del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria;
3. Dott. Paolo Francardi, rappresentante delle Regioni;
4. Dott. Mario Sarcinelli, rappresentante del Ministero del Tesoro;

5. Dott. Franco Bassi, rappresentante del Ministero dell'Interno;
6. Dott. Biagio D'Alba, rappresentante del Ministero della Sanità;
7. Dott. Lorenzo Sansalone, rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
8. Dott. Giorgio Berruti, rappresentante del Ministero dei Trasporti;
9. Dott. Giancarlo Lunati o Dott. Mario Ciancio Sanfilippo in rappresentanza della FIEG;
10. Dott. Giandomenico Zuccalà, rappresentante dell'USPI;
11. Dott. Amos Ciabattoni, rappresentante dell'AIPS (già APSA);
12. Dott. Gianni Cottardo, rappresentante dell'ASSAP;
13. Dott. Ernesto Redaelli, esperto.

La nomina dei membri di cui ai numeri da 4 a 13 è limitata ad un periodo di due anni dalla data del 6 giugno 1988.

Per quanto concerne il compito che il Comitato ristretto è chiamato ad assolvere sarà opportuno precisare che il contributo da assegnare ai progetti riconosciuti meritevoli va tratto da un fondo — istituito presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio — la cui dotazione finanziaria è costituita, per l'esercizio finanziario 1987, da un contributo dello Stato di L. 1 miliardo.

Per gli esercizi successivi il fondo anzidetto viene annualmente impinguato da una somma pari al 20% delle somme complessivamente stanziare da ciascuna Amministrazione statale nello specifico capitolo di bilancio al quale le Amministrazioni medesime sono tenute ad imputare «tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità».

Il fondo di cui trattasi fa capo al capitolo di spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3102, intitolato «Contributi sulle spese necessarie alla realizzazione di progetti relativi alla pubblicità da svolgere da parte delle Amministrazioni statali».

Dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1988 si rileva per detto capitolo una dotazione finanziaria di L. 1 miliardo in conto residui per il 1987 e di L. 664 milioni in conto competenza ed in conto cassa per il 1988.

La Commissione per la pubblicità ha proseguito le sue riunioni, partecipando anche ad un seminario nel corso del quale ha potuto acquisire conoscenze sui metodi e modelli di lavoro seguiti dalle pubbliche amministrazioni europee per quanto concerne l'intervento dello Stato in campagne pubblicitarie di pubblica utilità.

La Commissione ha altresì stabilito criteri attuativi dell'art. 5 della legge n. 67, fissando le modalità di comportamento cui le singole Amministrazioni statali dovranno attenersi nell'espletamento della loro attività nel campo della pubblicità.

I criteri anzidetti sono stati resi noti dalla Commissione, mediante la loro pubblicazione in un periodico edito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ritengo tuttavia opportuno darne ugualmente comunicazione al Parlamento, dovendo, riguardo ad essi, formulare qualche osservazione.

I criteri di cui trattasi sono i seguenti:

1. Tutti i progetti di massima concernenti l'attività di comunicazione con acquisto di spazi pubblicitari, sia su giornali quotidiani e periodici che sugli altri media, da parte dei soggetti di cui al comma primo dell'art. 5 della legge 67/1987, devono essere comunicati, prima dell'attuazione, alla Commissione per la Pubblicità di cui al sesto comma dell'art. 5.
2. I progetti di cui al punto precedente devono essere inviati alla Commissione per la Pubblicità — presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, via Po, 16 — entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio dello Stato o di quello degli Enti interessati, ovvero dalla data delle variazioni degli stanziamenti degli appositi capitoli, sui quali dovranno gravare le spese per i progetti.
3. Ferma restando la priorità agli effetti del contributo previsto dall'ottavo comma dell'art. 5, la Commissione esprimerà tempestivamente i pareri previsti dal sesto comma del citato articolato.
4. La percentuale di cui al primo comma dell'art. 5 va calcolata sullo stanziamento complessivo degli specifici capitoli delle singole amministrazioni ridotto del 20% da destinarsi al capitolo istituito presso la Presidenza del Consiglio a norma del comma ottavo.
5. La quota delle spese destinate alla pubblicità su quotidiani e periodici si intende comprensiva e delle spese di acquisto degli spazi e delle spese per la realizzazione dei progetti.
6. La scelta delle testate per la pubblicità deve essere motivata sui progetti e attuata in conformità dei criteri di cui al comma sesto dell'art. 5.
7. Nei progetti devono risultare le ragioni della scelta dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti stessi ai sensi del settimo comma dell'art. 5.
8. In caso di pubblicità da effettuarsi all'estero, fermo restando l'obbligo della comunicazione alla Commissione per la Pubblicità, non deve intendersi operante la riserva di cui al comma primo dell'art. 5, tenendo comunque conto dei locali organi di informazione in lingua italiana e dei processi di internazionalizzazione della stampa italiana.
9. Nel caso di progetti di pubblicità da effettuarsi in base a normative speciali, ove non esista esplicita deroga, si applica la procedura qui indicata.
10. La Commissione, nel rispetto del criterio di cui al primo comma dell'art. 5, presceglie i progetti per il contributo di cui al comma 8.
11. Devono essere comunicati alla Commissione anche i progetti di comunicazione pubblicitaria su giornali quotidiani e periodici predisposti da aziende, istituti ed organismi vari, operanti nell'ambito delle singole Amministrazioni.
12. Non è ammesso l'affidamento di campagne pubblicitarie in via permanente a strutture privatistiche da parte delle Amministrazioni statali.

Nel punto 1 viene delineata la tipologia dei progetti da inviare alla Commissione, che debbono concernere «le attività di

comunicazione con acquisto di spazi pubblicitari, sia sui giornali quotidiani e periodici che sugli altri media».

La Commissione mostra in tal modo di aver recepito la tesi di cui alla lettera circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1751/OP del 7 luglio 1987, indirizzata a tutti i Ministeri, basata su di una interpretazione restrittiva delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 67.

Secondo la circolare anzidetta deve intendersi per pubblicità l'effettuazione di attività non rientranti nei compiti istituzionali delle singole Amministrazioni, e tali attività debbono inoltre corrispondere all'ulteriore requisito di venir poste in essere soltanto tramite l'utilizzazione degli spazi pubblicitari messi a disposizione, sui vari mass media, dalle apposite strutture imprenditoriali.

Nella mia relazione semestrale al 30 novembre 1987 ho esposto le ragioni in base alle quali una siffatta interpretazione non appare del tutto aderente alla lettera e allo spirito dell'art. 5 della legge n. 67, specialmente ove si tenga conto del più puntuale criterio individuativo che ha ispirato, nella materia, il legislatore del 1987 rispetto a quello del 1981 (criterio che chiaramente emerge ove si ponga a confronto il testo dell'art. 5 della legge n. 67 con il testo del previgente art. 13 della legge n. 416).

Al riguardo non sarà inutile porre in luce che gran parte degli enti pubblici soggetti all'obbligo di comunicare allo scrivente le spese pubblicitarie effettuate interpretano in modo estensivo detto obbligo, comprendendo tra le spese anzidette anche quelle concernenti la partecipazione a fiere, mostre e convegni, come pure quelle inerenti alla pubblicazione e diffusione di libri, opuscoli, depliant e pubblicazioni varie.

È evidente come tali enti ravvisino una natura essenzialmente, se non esclusivamente, pubblicitaria di un tal genere di spesa: e ciò con valutazione del tutto autonoma, non essendosi finora verificato nella materia l'auspicato intervento di una chiarificatrice regolamentazione.

Parrebbe quindi necessario un ulteriore approfondimento in ordine a tale problema interpretativo.

Può dare adito a perplessità interpretativa il punto 10, laddove viene affermato che «La Commissione, nel rispetto del criterio di cui al primo comma dell'art. 5, presceglie i progetti per il contributo di cui al comma 8». Poiché il criterio richiamato è quello della riserva, a favore della pubblicità su quotidiani e periodici, del 50% delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio, v'è da chiedersi se la Commissione abbia in tal modo inteso affermare che l'attribuzione del contributo di cui al comma 8 debba avvenire in modo da ripartire la sua utilità in parti uguali tra la stampa e gli altri media della comunicazione. Una siffatta possibilità parrebbe infatti esclusa, a prescindere da altre considerazioni, dagli stessi limiti di competenza che il sesto comma fissa alla Commissione per la pubblicità, la cui attività è finalizzata «al coordinamento ed alla promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle Amministrazioni statali».

Dà luogo a dubbi interpretativi anche il punto 11, che non appare coordinato con quanto disposto al precedente punto 1. Infatti, mentre al punto 1 viene prevista la comunicazione alla Commissione, da parte delle Amministrazioni statali, dei progetti pubblicitari sia sui giornali quotidiani e periodici che sugli altri

media, al punto 11 viene precisato che analoga comunicazione deve essere effettuata anche dalle Aziende, Istituti ed organismi vari operanti nell'ambito delle singole Amministrazioni statali, limitatamente però ai soli progetti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica.

Mentre si concorda sulla opportunità della precisazione, non si ravvisano tuttavia le motivazioni atte a giustificare la diversità della disciplina per quanto concerne la tipologia dei progetti da presentare. Tale disciplina infatti dovrebbe essere unitaria, sia che il progetto venga presentato da un Ministero, sia che lo stesso venga presentato da una Azienda, Istituto o altro organismo la cui attività si svolga nell'ambito dei compiti istituzionali di quello stesso Ministero.

Le Amministrazioni statali che hanno presentato progetti pubblicitari alla Commissione sono le seguenti:

- 1) Ministero della Sanità.
- 2) Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
- 3) Ministero delle Finanze (Comando Generale della Guardia di Finanza).
- 4) Ministero dei Lavori Pubblici.
- 5) Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizio Informazioni).
- 6) Ministero della Difesa.

Il progetto presentato dal Ministero dei Lavori Pubblici è stato però successivamente ritirato, per mancanza della relativa copertura finanziaria.

Per l'esercizio finanziario 1987 lo stanziamento di L. 1 miliardo esistente sul citato capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3102 è stato destinato, su decisione del Presidente del Consiglio allora in carica — non essendo stata ancora costituita la Commissione per la pubblicità — alla pubblicizzazione dell'iniziativa di distribuire su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle manifestazioni celebrative del 40° anniversario della Costituzione, un opuscolo contenente il testo della Costituzione medesima.

La Commissione per la pubblicità, nella sua prima seduta di insediamento, ha approvato la campagna pubblicitaria anzidetta e la relativa spesa (L. 736.285.795).

Per l'esercizio finanziario 1988 la Commissione ha espresso parere favorevole all'assegnazione dell'intera disponibilità finanziaria esistente sul cap. 3102 ad uno schema di progetto di una campagna pubblicitaria a carattere interministeriale coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — d'intesa tra l'ufficio del Ministero per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie ed il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della stessa Presidenza del Consiglio — riguardante l'attuazione del Mercato Unico Europeo per il 1992.

Le prime iniziative concernenti detta campagna pubblicitaria — che avrà natura multimediale ed uno sviluppo articolato in più anni — verranno poste in essere nel corso del corrente anno. Finalità della campagna è quella di informare il cittadino italiano sulle principali opportunità e prospettive che presenta l'apertura del Mercato Unico Europeo. All'iniziativa dovrebbero partecipare, sia per i contenuti che per i costi, il maggior numero possibile di Amministrazioni statali.

Nella sua prossima riunione, prevista per il mese di dicembre, la Commissione riprenderà in esame il progetto di cui trattasi, nella

sua formulazione completa e specifica, per la definitiva approvazione.

Le Amministrazioni statali interessate alla realizzazione di programmi pubblicitari hanno lamentato l'inadeguatezza del termine — stabilito dal settimo comma — entro il quale deve provvedersi, da parte delle Amministrazioni medesime, alla presentazione dei relativi progetti (60 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, ovvero, come ritenuto dalla Commissione per la Pubblicità, dalla data delle variazioni degli stanziamenti degli appositi capitoli di spesa). Tenuto conto della documentazione che a detti progetti — sia pure definiti di massima — deve essere allegata, e degli adempimenti istruttori che detta documentazione presuppone (tra l'altro, l'esperimento obbligatorio di gara esplorativa) l'anzidetto termine di 60 giorni appare, obbiettivamente, alquanto ristretto.

Art. 6. - Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici

Su tale argomento debbo ribadire quanto già ho dovuto riferire sia nella mia relazione semestrale al 30 novembre 1987 che in quella al 31 maggio 1988.

Il modello dell'estratto del bilancio degli Enti pubblici in questione (che sono le Regioni, le Province, i Comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate, e le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti) di cui è stata prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana e periodica, doveva essere stabilito con D.P.R. da emanarsi — come espressamente previsto dall'art. 6 della legge n. 67 — entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, e precisamente entro il 10 giugno 1987.

L'anzidetto D.P.R. non risulta, a tutt'oggi, ancora emanato, sicchè le disposizioni dell'art. 6 della legge n. 67 risultano inoperanti. Di conseguenza non sono realizzate finora le finalità della norma: sia quella di provocare un avvicinamento tra strutture pubbliche e cittadini, attraverso una trasparente conoscenza della gestione delle prime da parte dei secondi, sia quella di arrecare un concreto beneficio alle imprese editrici, attraverso l'incremento delle loro entrate pubblicitarie.

Interrogazioni parlamentari concernenti gli artt. 5 e 6

Nei primi giorni del decorso mese di ottobre risultano presentate alla Camera dei Deputati, da parte di uno stesso parlamentare, tre interrogazioni a risposta scritta riguardanti la materia della pubblicità di amministrazioni pubbliche, sulle quali ritengo opportuno formulare brevi rilievi.

Nella prima di esse (atto n. 4-08723) l'interrogante, rilevato che per l'anno 1988 soltanto sette Amministrazioni dello Stato hanno provveduto ad iscrivere nei rispettivi capitoli di bilancio stanziamenti per la pubblicità, chiede di conoscere per quali ragioni le altre Amministrazioni (e specialmente quelle che tramite una adeguata campagna pubblicitaria potrebbero meglio perseguire i propri fini istituzionali) abbiano invece provveduto ad istituire capitoli di bilancio relativi alle spese pubblicitarie soltanto «per memoria», privi cioè di dotazione finanziaria. La situazione da cui trae spunto l'interrogazione suddetta sarà da me esposta «ratione materiae» nel capitolo dedicato alla pubblicità di pubblica utilità, nel quale debbo riferire al Parlamento in ordine agli adempimenti che la legge per l'editoria pone a carico delle Amministrazioni pubbliche.

La seconda interrogazione (atto n. 4-08724) riguarda un progetto pubblicitario di massima, presentato da una Amministrazione dello Stato alla Commissione per la Pubblicità, rilevando la presunta inidoneità di gran parte delle testate quotidiane e periodiche prescelte, «per le quali la concessione di risorse economiche rivestirebbe più le caratteristiche della sovvenzione che quelle del compenso per un particolare servizio».

Prescindendo completamente dal caso di specie, riguardo al quale non mi spetta esprimere alcuna valutazione, mi limito a rilevare che il problema generale in materia di attribuzione di commesse pubblicitarie da parte della P.A. si incentra nella osservanza di criteri razionali ed equi.

I generali principi cui deve uniformarsi in materia l'azione delle Amministrazioni pubbliche sono quelli sanciti nel sesto comma dell'art. 5: la ripartizione della pubblicità deve avvenire senza discriminazioni e deve tenere conto delle testate che, per loro natura, raggiungono i soggetti specificamente interessati. Ritengo, per quanto concerne il comparto delle Amministrazioni statali, che valido mezzo di salvaguardia dei principi anzidetti sia rappresentato dal parere che la Commissione per la Pubblicità deve formulare, sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che alle singole Amministrazioni, riguardo ai progetti che queste ultime sono tenute a presentarle.

Nella terza interrogazione (atto n. 4-08725) viene lamentata la mancata emanazione del D.P.R. previsto dall'art. 6, la quale rende impossibile la pubblicazione dell'estratto del bilancio degli enti pubblici indicati nello stesso articolo; e viene chiesta la sollecita emanazione del decreto in questione «affinché possa finalmente diventare operativa la fondamentale norma di legge che ha stabilito la pubblicità dei bilanci degli enti pubblici». È opportuno ricordare che si pongono in sintonia con le richieste dell'interrogante le considerazioni espresse dalla Federazione Italiana degli Editori di Giornali, la quale ha osservato come in dipendenza della mancata emanazione del predetto D.P.R. venga meno l'effetto di assicurare un certo flusso di risorse pubblicitarie soprattutto a favore dei giornali locali, spesso tagliati fuori dalla pubblicità nazionale.

Analoghi rilievi compaiono anche nel recente bollettino dell'Unione della Stampa Periodica Italiana circa lo scarso interesse mostrato dalla pubblicità istituzionale in genere verso i periodici minori. In particolare l'U.S.P.I., a tutela di legittime aspettative, indica la categoria dei periodici locali tra i naturali destinatari dei maggiori redditi che deriveranno dalle norme sulla pubblicità dei bilanci degli enti locali, quando le stesse potranno avere attuazione.

Art. 8. - Contributi ai quotidiani

La corresponsione dei contributi relativi all'anno 1986 è stata completata, salvo per quei singoli casi nei quali carenze di adempimenti o di documentazione da parte delle imprese editrici interessate ne hanno ritardato la definizione.

L'elenco delle imprese cui è stato liquidato il contributo viene fornito in allegato alla presente relazione (all. 1).

Per quanto concerne l'obbligo, per le imprese editoriali che avessero conseguito utili, di reinvestire i contributi ottenuti nell'impresa medesima, in favore dello sviluppo dell'impresa — obbligo sancito dall'ultimo comma dello stesso art. 8 — erano

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stato di attuazione della legge per l'editoria

21

sorti dubbi interpretativi riguardo ai modi ed ai tempi del reinvestimento, e di tali dubbi avevo dato notizia nella mia relazione al Parlamento al 30 novembre 1987.

Il problema risulta superato a seguito di acquisizione di parere da parte del Consiglio di Stato, e l'Amministrazione ha potuto così fissare alle imprese beneficiarie le seguenti norme di comportamento:

- Il reinvestimento deve essere effettuato nell'esercizio nel quale le provvidenze sono rimosse.

- È peraltro consentito l'accantonamento delle provvidenze nell'apposito fondo del passivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, istitutivo dell'I.R.P.E.F. In tale ipotesi il reinvestimento deve essere effettuato nell'esercizio successivo a quello in cui le provvidenze sono state rimosse.

- Le imprese interessate sono tenute a comunicare al Servizio dell'Editoria come e quando abbiano ottemperato all'obbligo del reinvestimento, obbligo quest'ultimo la cui violazione comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge n. 416.

Per quanto concerne il 1987 — che è l'ultimo anno per il quale le imprese editrici di quotidiani potranno beneficiare dei contributi di cui all'art. 8 — le domande di ammissione ai contributi pervenute al Servizio dell'Editoria al 31 marzo 1988 (termine stabilito per la loro presentazione) riguardano 38 testate quotidiane e precisamente le seguenti:

1 AGENZIA DI VIAGGI	21 ITALIA OGGI
2 ALTO ADIGE	22 LIBERTÀ
3 ARENA	23 MESSAGGERO
4 AVVISATORE MARITTIMO	24 MESSAGGERO VENETO
5 CENTRO	25 NAZIONE
6 CORRIERE	26 ORE 12
7 CORRIERE DELLA SERA	27 PICCOLO
8 ECO DI BERGAMO	28 PREALPINA
9 GAZZETTA	29 PROGRESSO ITALO-AMERICANO
10 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	30 PROVINCIA
11 GAZZETTA DI PARMA	31 PROVINCIA DI COMO
12 GAZZETTA DELLO SPORT	32 REPUBBLICA
13 GAZZETTA DEL SUD	33 RESTO DEL CARLINO
14 GAZZETTINO	34 SCUOLA SNALS
15 GIORNALE DI BRESCIA	35 SICILIA
16 GIORNALE DI CALABRIA	36 SOLE 24 ORE
17 GIORNALE DI NAPOLI	37 STAMPA
18 GIORNALE DI SICILIA	38 STAMPA SERA
19 GIORNALE DI VICENZA	
20 INFORMAZIONI DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	

Le relative domande verranno esaminate dalla competente commissione tecnica consultiva istituita dall'art. 54 della legge n. 416, cui compete provvedere all'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissione alle provvidenze di cui trattasi.

Art. 9. - Contributi alle imprese editrici di particolare valore

Anche per quanto concerne i contributi previsti dall'art. 9 (commi primo, secondo e sesto) è stata completata l'erogazione di quelli relativi all'anno 1986 (vedi all. 1), con l'eccezione di alcuni casi per i quali la fase istruttoria ha presentato un iter più difficoltoso.

Per un caso di specie, riguardante una testata per la quale non è stato possibile attribuire il contributo per l'anno 1986, è stato attribuito quello per il 1987.

È stata data attuazione anche alle disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 9, con la corresponsione dei relativi contributi a favore di due periodici editi da cooperative di giornalisti, che vengono indicati nell'allegato 2 (contributi ai periodici) della presente relazione.

Ho già avuto occasione di osservare come la natura profondamente innovativa delle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge n. 67 rispetto al preesistente compiuto sistema agevolativo a suo tempo introdotto dalla legge n. 416, come pure l'indeterminatezza della formula legislativa, abbiano comportato un consistente impegno interpretativo agli organi cui competeva dare attuazione alle disposizioni medesime.

Si sono dovute infatti superare incertezze in ordine ai rapporti tra il beneficio previsto dall'art. 8 per la generalità delle imprese editrici di quotidiani e quello previsto dall'art. 9 per le imprese di particolare valore, ravvisando la natura assorbente, e non aggiuntiva, del secondo beneficio rispetto al primo.

Sono stati altresì esattamente individuati i destinatari dei benefici ex art. 9 non solo nei giornali quotidiani in pubblicazione da almeno un triennio alla data di entrata in vigore della legge n. 67, ma anche in quelli che tale triennio maturino dopo la data anzidetta. (Questi ultimi, peraltro, potranno accedere ai benefici solo a decorrere dal compimento del triennio).

Altra questione di notevole spessore ha riguardato le imprese editrici di più giornali quotidiani, alcuni dei quali non risultavano in possesso del requisito del triennio di pubblicazione.

Tenuto conto che i benefici ex art. 9 consistono:

a) in un contributo fisso annuo calcolato sulla media dei costi risultanti dai bilanci di due esercizi (su un dato cioè riferibile all'impresa nel suo complesso);

b) in contributi variabili commisurati alle tirature (ad un dato cioè riferibile alle singole testate);

si sono contrapposte la tesi della natura soggettiva dei benefici in parola (che andrebbero attribuiti all'insieme delle attività editoriali dell'impresa, senza ulteriormente distinguere tra quotidiani con più o meno tre anni di pubblicazione) e quella che propendeva invece per l'enucleazione, tra i costi complessivi iscritti in bilancio, della quota di essi specificamente afferente al quotidiano od ai quotidiani non ammissibili a contributo.

In quest'ultimo senso, a seguito di parere emesso al riguardo dal Consiglio di Stato, va la soluzione adottata, e conseguentemente il beneficio di cui trattasi dovrà essere calcolato, per entrambe le sue componenti (contributo fisso e contributi variabili) con riguardo alle sole testate quotidiane in possesso del requisito del triennio di pubblicazione.

A prescindere pertanto dalla necessità di ulteriori approfondimenti riguardo a particolari casistiche, la Commissione tecnica consultiva potrà procedere quanto prima anche all'esame delle domande di ammissione ai contributi relativi all'anno 1987.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stato di attuazione della legge per l'editoria

23

Tali domande riguardano le seguenti 46 testate quotidiane:

1	ADIGE	23	MATTINO DI PADOVA
2	AVANTI	24	NOTTE
3	AVVENIRE	25	NUOVA GAZZETTA DI MODENA
4	BRESCIA OGGI NUOVO	26	NUOVA SARDEGNA
5	CORRIERE	27	NUOVA VENEZIA
6	CORRIERE ADRIATICO	28	OGGI SUD
7	CORRIERE DEL GIORNO DI PUGLIA E LUCANIA	29	ORA
8	CORRIERE MERCANTILE	30	PAESE SERA
9	CORRIERE DELLO SPORT/STADIO	31	POPOLO
10	DOLOMITEN	32	PRIMORSKI DNEVNIK
11	ESPRESSO SERA/CORRIERE DI SICILIA	33	PROVINCIA PAVESE
12	FIORINO	34	PUGLIA
13	GAZZETTA DI CARPI	35	QUOTIDIANO
14	GAZZETTA DI MANTOVA	36	SECOLO D'ITALIA
15	GAZZETTA DI REGGIO	37	SECOLO XIX
16	GIORNALE	38	TELESCRIVENTE
17	GIORNALE DI BERGAMO OGGI	39	TEMPO
18	GIORNALE D'ITALIA	40	TIRRENO
19	GIORNO	41	TRIBUNA DI TREVISO
20	INFORMAZIONI DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	42	TUTTOSPORT
21	MANIFESTO	43	UMANITÀ
22	MATTINO	44	UNIONE SARDA
		45	L'UNITÀ
		46	VOCE REPUBBLICANA

Art. 10. - Contributi ad altri periodici

La Commissione tecnica consultiva ha provveduto alla determinazione dei requisiti cui debbono corrispondere i periodici ai fini dell'attribuzione dei contributi previsti dall'art. 10. Tali contributi sono concessi, come è noto, alle imprese che, tra l'altro, editino giornali pluri-settimanali, settimanali o quindicinali «con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani».

La Commissione, ritenuto che l'art. 10 abbia inteso privilegiare la stampa di informazione locale effettuata da quei periodici aventi caratteri esteriori e di contenuto analoghi a quelli del quotidiano, ha identificato le caratteristiche editoriali anzidette nel carattere grafico e nel contenuto.

Per carattere grafico analogo a quello tipico dei quotidiani deve intendersi:

- veste grafica ed impaginazione;
- assenza di copertina;
- suddivisione del testo in colonne;
- prezzo di vendita non superiore a quello praticato dalla maggior parte dei quotidiani.

Per contenuto analogo a quello tipico dei quotidiani deve intendersi l'informazione di carattere redazionale su pluralità di argomenti di attualità.

Sono stati inviati alla Corte dei conti, per la registrazione, i decreti di concessione del contributo a favore delle otto imprese

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

24

qui sotto elencate, per le testate a fianco di ciascuna di esse indicate:

N.	Impresa	Testata
1	Stampa Diocesana Novarese	Azione Cittadino Oleggesi Eco di Galliate Informatore del Borgomanerese Monte Rosa Nuova Campana di S. Agabio Popolo dell'Ossola Ricreo Sempione Verbano
2	Società Ediluce S.r.l.	Luce
3	Opera Odorico da Pordenone	Popolo
4	Edime S.p.A.	Sport del Mezzogiorno Sport Sud
5	Opera S. Pio X	Vita del Popolo
6	Vita Cattolica S.r.l.	Vita Cattolica
7	Diocesi di Vicenza	Voce dei Berici
8	Ordinario Diocesano di Gorizia	Voce Isontina

Art. 11. - Contributi alle imprese radiofoniche di informazione

L'apposita Commissione incaricata di esprimere pareri riguardo alla concessione delle provvidenze previste a favore delle imprese di radiodiffusione sonora ha proseguito i suoi lavori, ammettendo sinora alle provvidenze anzidette — per l'anno 1986 — 30 imprese radiofoniche, e precisamente le seguenti:

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma primo, lettera *b*), (rimborso spese)
- art. 11, comma secondo, (contributo)

Centro di Produzione S.r.l.	Radio Radicale - Organo del Partito Radicale	Decreto già registrato (v. all. 4)
-----------------------------	--	------------------------------------

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma primo, lettera *a*), (riduzioni tariffarie)
- art. 11, comma primo, lettera *b*), (rimborso spese)

1) Radio In S.r.l.	Radio Informazioni - Radio In Giornale
2) Radio Centrale S.r.l.	Radio Centrale Brescia
3) Radio Beta Sound - Tele Trasmissioni S.r.l.	Radio Beta - Radio Tele Trasmissioni
4) Radio Televoghera S.r.l.	Radiotelevoghera
5) Teleradio Sound Ravenna S.r.l.	Radio Sound
6) Radio Mare Azzurro di Romano Garganella Giampaolo	Radio Mare A
7) Antenna Radio Esse Soc. coop. a r.l.	Antenna Radio Esse
8) Galileo Soc. coop. a r.l.	Radio Galileo 100,5
9) Babilonia di Pacini Giannini e Giunta S.n.c.	Radio Babilonia
10) Fatamorgana Coop. a r.l.	Radiofatamorgana

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stato di attuazione della legge per l'editoria

25

Imprese ammesse ai benefici ex:

— art. 11, comma primo, lettera a), (riduzioni tariffarie)

1) Radio Tele Messina International Coop. a r.l.	Radiotelemessina
2) Radio Blu S.n.c. di Sivestrini Mauro e C.	Radio Blu
3) Radio G di Giovannelli Antonello	Radio G
4) Studio Erre di Mandozzi Emidio	Studio Erre
5) RS1 - Radio Salerno 1 S.r.l.	Radio Salerno
6) LT2 Radio Portogruaro S.r.l.	LT2 Radio Portogruaro
8) Radio Time di Anna Maria Baccani e C. S.a.s.	Radio Time
9) Multiradio di Crepaldi Forconi e C. S.n.c.	Multiradio Notizia
10) Radio Guardiagrele Abruzzo di A. Orlandi	Radiogiornale R.G.A.
11) Radio Erre Soc. coop. a r.l.	Radio Erre
12) Radio Savona Sound Soc. coop. a r.l.	Radio Savona Sound
13) Radio Gubbio S.r.l.	Radio Gubbio
14) Lady Radio di Benedetti Alessandro e C. S.a.s.	Lady Radio
15) Radio Tadino S.r.l.	Radio Tadino
16) Radio Primo Piano S.r.l.	Primo Piano
17) Pubblifebar di Romito Liana e C. S.n.c.	Radio Centrale
18) Radio Minor di Enrico Labrecciosa	Radio Minor
19) Studio 96 di Serra e Deidda Soc. di fatto	Studio 96 Informazione

I relativi decreti concessivi (tranne uno, indicato nell'allegato 3) si trovano alla registrazione presso la Corte dei conti.

Art. 12. - Mutui agevolati**Art. 20. - Finanziamenti agevolati**

Nel corso del semestre è entrata in vigore la legge 5 agosto 1988, n. 338 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 dell'11 agosto successivo) recante «Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» con la quale la dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 12, comma terzo, della citata legge n. 67 è stata incrementata di L. 10 miliardi annui.

La legge n. 338 ha così triplicato la dotazione finanziaria del fondo anzidetto, costituita in origine da un contributo complessivo dello Stato di L. 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006.

A carico di tale fondo, come è noto, possono essere concessi contributi sui mutui — di durata massima ventennale e da destinare all'estinzione delle passività aziendali — accordati da istituti ed aziende di credito alle imprese di particolare valore (art. 9), alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali e quindicinali, di cui all'art. 10, ed alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento (art. 11, comma secondo).

Il competente Comitato deliberativo previsto dall'art. 32 della legge n. 416, ed integrato così come previsto dall'art. 20 della legge n. 67, aveva già provveduto alla concessione di cinque

contributi a favore di tre imprese editoriali — v. allegato 7 — con il che era venuta ad esaurirsi la disponibilità finanziaria sul fondo di cui trattasi.

A seguito del nuovo stanziamento disposto dalla citata legge n. 338 il Comitato deliberativo riprenderà in esame tutte le domande pervenute.

L'elenco delle imprese aspiranti è il seguente:

- 1) Corriere dello Sport S.r.l.
- 2) L'Editrice Romana S.r.l.
- 3) L'Unità S.p.A.
- 4) L'Unione Sarda
- 5) Avanti!
- 6) Editoriale Quotidiani Locali S.r.l.
- 7) La Voce della Provincia
- 8) FINEDIT 2000 S.p.A. Finanziaria Editoriale
- 9) SEGISA - Soc. Editr. Il Giorno S.p.A.
- 10) Società Italiana Quotidiani S.p.A.
- 11) Centro di Produzione S.r.l.
- 12) Coop. Editr. Il Manifesto r.l.
- 13) Compagnia Editrice Italiana - CEI S.p.A.
- 14) Società Editrice Ligure Piemontese S.E.L.P.I.
- 15) S.E.P. Soc. Ed. Pubbl.
- 16) Conti Editore S.p.A.
- 17) Editoriale Il Tirreno
- 18) L'Umanità S.r.l.
- 19) Investeditor S.p.A.
- 20) Editoriale Quotidiani Veneti
- 21) Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A.
- 22) Nuova Editrice Italiana

Nel corso del semestre è anche intervenuto un parere del Consiglio di Stato, nel senso di escludere dal beneficio del mutuo agevolato quelle imprese che non presentino perdite di bilancio. Con il parere anzidetto l'organo consultivo ha anche affermato la esigenza della finalizzazione dei mutui agevolati all'estinzione dei debiti, sia di finanziamento che di funzionamento, delle imprese editoriali, dal che consegue che i mutui accordati non possono essere di ammontare superiore al complesso dei debiti da estinguere. Sicché andrebbe applicata la decadenza dai contributi a carico dello Stato nei confronti di quelle imprese che non dimostrino di aver estinto i debiti, esposti in bilancio, per i quali avevano ottenuto i contributi medesimi.

Tuttavia, per completezza di informazione è opportuno rilevare che da alcuni operatori del settore è stata prospettata una diversa linea interpretativa, in base alla quale (in relazione all'elemento finalistico della norma), non dovrebbero considerarsi escludibili da tale provvidenza le imprese che abbiano conseguito un utile nell'esercizio 1986, in quanto il requisito della assunzione della «decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma» non comporta anche l'insussistenza di un utile: e cioè la non «distribuibilità» non postula necessariamente la non formazione di utili.

Gli operatori medesimi pongono inoltre in evidenza i limiti della garanzia dello Stato, prospettando l'utilità (per il raggiungimento degli obiettivi segnati dalla norma) che la garanzia surrogatoria

già prevista dal secondo comma dell'art. 12 della legge — che estende a tali mutui la garanzia indicata nell'art. 33 della legge n. 416/81 — sia, per queste imprese editrici, elevabile in misura più congrua (a titolo esemplificativo: da L. 1.500 milioni previsti come massimo dal primo comma del citato art. 33, al 50% del mutuo concedibile), e ciò in analogia a «parametri di sostegno» stabiliti, con un criterio di adeguatezza, in materia consimili, ispirate a finalità agevolative.

Per quanto concerne i finanziamenti agevolati, il quarto comma dell'art. 20 ha previsto uno stanziamento di complessivi 230 miliardi a favore del fondo per i contributi in conto interessi, a carico del bilancio dello Stato, sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica, e precisamente L. 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987, e L. 25 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1988 al 1995. Le domande di ammissione ai contributi in conto interessi sono quasi 500.

Il Comitato per il credito ha già provveduto alle relative deliberazioni.

I primi provvedimenti concessivi sono stati inviati alla Corte dei conti, essendo soggetti a controllo preventivo: potrà pertanto dare di essi comunicazione al Parlamento solo dopo l'avvenuta registrazione.

**Art. 16. - Contributi
alle agenzie di stampa
a diffusione nazionale**

**Art. 17. - Contributi
alle altre agenzie
di stampa**

La Commissione tecnica consultiva per l'editoria ha provveduto, sia per l'anno 1986 che per l'anno 1987, all'attribuzione dei contributi previsti dall'art. 16, contributi che sono stati erogati alle quattro imprese editrici di agenzie di stampa indicate nell'allegato 4 della presente relazione.

La Commissione procederà all'esame delle domande pervenute da parte delle altre imprese aspiranti ai contributi di cui all'art. 17, che risultano essere le seguenti:

Impresa	Testata
1986	
1) E.A.G. S.p.A.	A.G.L.
2) Telestampa Soc. coop. a r.l.	Rotopress
3) Agenzia Giornali Associati S.p.A.	AGA
4) Outsider Soc. coop. a r.l.	Agrapress
5) Agenzia L.Q. Lettera Quotidiana di Italo Lo Cascio	L.Q. Lettera Quotidiana
6) Agenzia Economica Finanziaria di Giovanni Zambelli e Figli	Agenzia Economica Finanziaria
1987	
1) E.A.G. S.p.A.	A.G.L.
2) Agenzia Giornali Associati S.p.A.	AGA
3) Outsider Soc. coop. r.l.	Agrapress
4) Agenzia L.Q. Lettera Quotidiana di Italo Lo Cascio	L.Q. Lettera Quotidiana
5) Agenzia Economica Finanziaria di Giovanni Zambelli e Figli	Agenzia Economica Finanziaria
6) Rivista Italiana Petrolio S.r.l.	Staffetta Quotidiana Petroliera

Art. 18. - Pubblicazioni di elevato valore culturale

L'art. 18, primo comma, della legge n. 67 ha prorogato *sine die* le disposizioni contenute nell'art. 25 della legge n. 416, che prevedevano per il quinquennio 1981/1985 la concessione di contributi, dell'ammontare complessivo di L. 4 miliardi in ragione d'anno, alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale è stata svolta la trattazione degli argomenti.

Ai relativi riconoscimenti ed alla ripartizione dei contributi provvede il Ministero per i beni culturali ed ambientali, il quale è tenuto a dare comunicazione delle deliberazioni assunte in materia al Garante per l'editoria, a norma dell'art. 9 della legge n. 416.

I dati concernenti l'attribuzione dei contributi di cui trattasi per l'anno 1985 sono stati da me trasmessi al Parlamento in allegato alla mia relazione semestrale, al 30 novembre 1987. Provvedo ora a comunicare quelli per l'anno 1986, pervenutimi da parte del Ministero anzidetto con nota del 10 novembre u.s.

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze economiche suindicate è stato effettuato dalla Commissione istituita presso il Ministero per i beni Culturali ed Ambientali a norma dell'art. 25 della citata legge per l'editoria, sulla base dei criteri valutativi indicati dagli artt. 1 e 2 del regolamento emanato con D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254.

La Commissione ha effettuato la ripartizione per materia delle riviste concorrenti, suddividendole negli stessi dieci gruppi nei quali le aveva già aggregate per gli anni precedenti. Anche l'attribuzione delle quote ai singoli gruppi ricalca grosso modo quella del 1985: la quota più alta risulta attribuita al gruppo VII - Scienze Mediche e Biologiche (22%), quella più bassa ai gruppi VI - Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, e X - Cultura Generale Varia (4%).

Il contributo medio attribuito a ciascuna delle 581 riviste premiate è di L. 6.881.000 (L. 5.706.000 nel 1981, L. 6.191.000 nel 1982, L. 6.012.000 nel 1983, L. 5.586.000 nel 1984 e L. 5.641.000 nel 1985).

Il contributo minimo attribuito è aumentato da L. 3.000.000 a L. 5.000.000. Quello massimo attribuito è rimasto di L. 10.000.000. In effetti, per l'anno 1986 l'entità dei contributi attribuiti è stata raggruppata in tre categorie, rispettivamente da 5, 8 e 10 milioni.

Nel seguente prospetto elenco i dieci gruppi nei quali sono state suddivise le pubblicazioni di cui trattasi, con l'indicazione, in corrispondenza di ciascun gruppo, del numero delle riviste concorrenti, delle riviste premiate, nonché di quelle escluse.

		Esaminate	Premiate	Escluse
I	Agricoltura, Industria, Commercio, Trasporti, Ingegneria e Tecnica	157	46	111
II	Scienze Giuridiche ed Amministrative	112	69	43
III	Belle Arti, Architettura, Bibliotecnica, Spettacolo, Musica	72	40	32
IV	Letteratura, Filologia, Linguistica	102	75	27
V	Filosofia, Psicologia, Religione, Scienze dell'Educaz.	155	70	85

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stato di attuazione della legge per l'editoria

29

VI	Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche	51	23	28
VII	Scienze Mediche e Biologiche	246	109	137
VIII	Scienze Economiche, Sociologiche e Politiche	109	68	41
IX	Scienze Storiche, Archeologia	82	55	27
X	Cultura generale, varia	85	26	59
Totali		1.171	581	590

Espongo nell'allegato 5 alla presente relazione l'elenco delle 581 riviste premiate, con l'indicazione del contributo attribuito a ciascuna di esse.

Art. 19. - Contributi per la stampa italiana all'estero

La Commissione per la stampa italiana all'estero ha svolto nel semestre la seguente attività:

a) ha provveduto alla determinazione, per l'anno 1985, del piano di ripartizione definitiva dei contributi per la stampa italiana all'estero, calcolando le integrazioni spettanti alle testate già ammesse al contributo;

b) ha provveduto all'attribuzione dei contributi anzidetti per l'anno 1986.

L'elenco delle integrazioni per l'anno 1985 e dei contributi concessi ex novo per l'anno 1986 viene allegato alla presente relazione.

La commissione procederà nella sua prossima riunione all'attribuzione del contributo alla categoria delle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

Le domande pervenute riguardano le 47 sottoelencate pubblicazioni:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) Abruzzo nel Mondo | 26) Notizie, fatti e problemi dell'emigrazione |
| 2) Avanti Europa | 27) Nuova Emigrazione |
| 3) Bellunesi nel Mondo | 28) Presenza UNAIE |
| 4) Bergamaschi nel Mondo | 29) Polesani nel Mondo |
| 5) Dossier Europa Emigrazione | 30) Trentini nel Mondo |
| 6) Studi Emigrazione | 31) Trevisani nel Mondo |
| 7) Emigrazione (ACLI) | 32) Vicentini nel Mondo |
| 8) Emigrazione FILEF | 33) Catanesi nel Mondo |
| 9) Emigrazione Notizie | 34) Incontro e Solidarietà |
| 10) Friuli nel Mondo | 35) Retrospective Politiche |
| 11) La Garfagnana | 36) Telescrivente |
| 12) Gente Camuna | 37) Padovani nel Mondo |
| 13) Il Giornale dei Lavoratori | 38) Liguri nel Mondo |
| 14) Heimat und Welt | 39) Arbeit und Gemeinschaft |
| 15) Inform | 40) Cooperazione |
| 16) Il Ponte | 41) Accademie e Biblioteche d'Italia |
| 17) Il Messaggero di S. Antonio | 42) The International Spectator |
| 18) El Mensajero de S. Antonio | 43) AISE |
| 19) O Mensajero de S. Antonio | 44) Notiziario GRTV |
| 20) El Messenger de S. Antoine | 45) La Voce dell'Emigrante |
| 21) Messenger of St. Anthony | 46) L'Umanità Europa |
| 22) Sendbote des Hl. Antonius | 47) L'Emigrato Italiano |
| 23) Lucchesi nel Mondo | |
| 24) Migranti Press | |
| 25) Servizio Migranti | |

**Art. 29. - Commissione
paritetica Governo-Editori**

La composizione della Commissione paritetica Governo-Editori — già indicata nella mia ultima relazione semestrale — è stata integrata mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre u.s.

Sono stati infatti chiamati a far parte a titolo permanente della Commissione anzidetta, in qualità di esperti, il giornalista Gian Maria Fara, il prof. Giuseppe Sarlo, il prof. Gianfranco Garancini e la prof.ssa Augusta Busico.

Nel corso della sua prima riunione la Commissione ha ritenuto di invitare i singoli commissari, che in essa rappresentano le varie componenti operanti nel settore editoriale, a presentare una rassegna dei problemi di maggiore rilevanza attualmente emergenti nel settore medesimo. Tale preventiva rilevazione rappresenta un utile tracciato da seguire nel proseguimento dei lavori.

**Contributi ai periodici
ex art. 24 della legge 416**

Per quanto concerne infine la residuale attribuzione dei contributi ai periodici, previsti, per il quinquennio 1981-1985, dall'art. 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la situazione attuale è la seguente:

1981

— Domande presentate	1.716	
— Periodici ammessi a contributo	1.067	
— Periodici esclusi	449	
— Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	200	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni RSN - deposito bilanci - invio copie - consumi carta)

1982

— Domande presentate	1.800	
— Periodici ammessi a contributo	1.078	
— Periodici esclusi	474	
— Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	248	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni RSN - deposito bilanci - invio copie - consumi carta)

1983

— Domande presentate	1.916	
— Periodici ammessi a contributo	1.001	
— Periodici esclusi	392	
— Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	523	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni RSN - deposito bilanci - invio copie - consumi carta)

1984

— Domande presentate	1.975	
— Periodici ammessi a contributo	760	
— Periodici esclusi	367	
— Periodici per i quali è in corso l'istruttoria	848	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Lo stato di attuazione della legge per l'editoria

31

1985

— Domande presentate	2.079
— Periodici ammessi a contributo	708
— Periodici esclusi	288
— Periodici per i quali è in corso l'istruttoria	1.083

Su un totale di 9.486 domande pervenute, quelle che possono dirsi definite sono in numero di 7.555 e precisamente 4.614 accolte e liquidate, 1.970 respinte e 971 per le quali non è possibile procedere alla liquidazione del contributo non avendo le imprese interessate ancora provveduto riguardo ad adempimenti o documentazioni ad esse richiesti. Le domande per le quali è tuttora in corso istruttoria — tutte relative agli anni 1984 e 1985 — sono al presente in numero di 1.931. Il rapporto fra domande definite e domande ancora da definire e, rispettivamente, dell'80% e del 20%.

L'elenco dei contributi erogati nel semestre viene fornito in allegato alla presente relazione.

Le disponibilità finanziarie necessarie per i contributi

Il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Giovanni Giovannini, con lettera in data 15 novembre c.a., ha segnalato al Garante «il problema concernente l'applicazione della legge n. 67 del 1987». «Il problema è determinato dalla assoluta mancanza di disponibilità finanziarie utilizzabili per l'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 della legge e relativi all'anno 1987». Si ricorda «che la legge n. 67 all'art. 28 ha previsto un contributo straordinario dello Stato in favore dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta destinato all'erogazione dei contributi previsti dai citati articoli.

«Tale contributo è stato fissato come segue:

80 miliardi per il 1986
75 miliardi per il 1987
25 miliardi per il 1988
25 miliardi per il 1989
25 miliardi per il 1990».

Si chiarisce, nella lettera, che «La riduzione del contributo dal 1988 è motivata dal fatto che a partire da tale anno vengono a cessare i contributi previsti dall'art. 8 (quotidiani) e dagli articoli 16 e 19 (agenzie di stampa). Evidentemente, il legislatore ha calcolato un onere di 50 miliardi per l'applicazione degli articoli 8, 16 e 17 e di 25 miliardi per l'applicazione degli altri articoli. Tale valutazione si è, però, rivelata errata per difetto soprattutto per quanto riguarda l'art. 9. Mentre, infatti, le valutazioni sull'onere connesso all'applicazione dell'art. 8, effettuate sulla base dell'esperienza maturata nei cinque anni di applicazione della legge n. 416 del 1981, sono risultate abbastanza vicine alla realtà, quelle relative all'art. 9 sono risultate in sede applicativa notevolmente insufficienti.

«Ciò ha determinato la necessità di utilizzare, ai fini del pagamento dei contributi relativi al 1986 non solo i contributi stanziati per quell'anno ma anche quelli stanziati per l'anno 1987.

L'erogazione dei contributi relativi al 1987, che sarebbe già dovuta avvenire, risulta, quindi, impossibile per assoluta mancanza di disponibilità di fondi. Né il rinvio al 1989 del pagamento dei contributi relativi al 1987 contribuirebbe alla soluzione del problema, in quanto come si è visto il contributo stanziato per il 1988 (e utilizzabile solo nel 1989) è di lire 25 miliardi (contro i 150 necessari). A seguito di tale segnalazione, il Garante ha provveduto a rappresentare agli organi istituzionali competenti le esigenze dinanzi rilevate.

Il riordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri

A chiusura del capitolo concernente l'attuazione della legge sull'editoria, va rilevato che su di essa spiega qualche riflesso anche la recente legge di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (legge 23 agosto 1988, n. 400). Tale normativa rappresenta una equilibrata soluzione attuativa della Costituzione, relativamente all'essenziale disciplina della funzione di governo (art. 95 Cost.) e costituisce una razionalizzazione organizzativa degli uffici e delle funzioni. Va messo in rilievo, inoltre, che la legge medesima ha conferito particolare rilevanza al settore dell'informazione, con l'istituire, nell'art. 26, nell'ambito del Segretariato Generale il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (il quale sostituisce l'attuale Direzione Generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti). L'inserimento del Dipartimento medesimo nell'ambito Segretariale (il quale costituisce il fulcro degli uffici di supporto dell'attività presidenziale) è indicativo del particolare valore che, in una visuale moderna delle comunicazioni sociali e istituzionali, il legislatore ha attribuito all'informazione.

E nell'ambito degli stessi dipartimenti e uffici sembra, in base a una interpretazione razionale delle disposizioni legislative, che quello dell'informazione sia regolato con un criterio di *specificità*, cioè con talune diversificazioni rispetto agli altri dipartimenti ai fini della continuità della attività amministrativa.

E, quindi, per effetto della legge stessa il sistema di relazioni giuridiche, già previsto tra l'Ufficio del Garante e la Direzione Generale delle Informazioni, Editoria e P.L.A.S. intercorre ora con il Dipartimento che a questa è subentrato.

Capitolo III

Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

**Tirature dichiarate
per il 1987:
valutazione dell'indice
di concentrazione**

È stata costante cura del Garante di inserire nelle relazioni ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un quadro sintetico (ma in ogni caso rappresentativo delle situazioni essenziali) degli assetti proprietari delle imprese editoriali di testate quotidiane, così come questi, di semestre in semestre, venivano a modificarsi nel tempo.

È sembrato, infatti, che una siffatta prospettazione ben rispondesse all'esigenza di assicurare gli elementi conoscitivi necessari a far sì che principalmente il Parlamento, ma anche il comune cittadino, potessero avere precisa cognizione delle posizioni di titolarità e di controllo di quell'importante e delicato strumento di informazione, e di formazione della pubblica opinione, costituito dai giornali a frequenza quotidiana. Ciò, del resto, si inserisce compiutamente nella finalità perseguita dal legislatore di dare la massima trasparenza alle strutture interne di direzione e di appartenenza economica della stampa periodica. Non si può nascondere, tuttavia, che dare l'immagine istantanea, cioè riferita ad un preciso momento che si collochi a breve distanza temporale dalla data della relazione, rappresenta un compito di non agevole realizzazione. Infatti, il regime dettato dalle norme di legge e regolamentari in materia di comunicazioni al Servizio dell'editoria di trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di giornali quotidiani è regolato da termini temporali che portano oggettivamente a non poter fissare, se non con qualche divario temporale inevitabile, l'effettivo stato degli assetti proprietari dei diversi quotidiani.

A ciò si aggiunge che l'accertamento della regolarità di trasferimenti di azioni, di partecipazioni e di quote comporta spesso lo svolgimento di istruttorie e la soluzione di problemi interpretativi: circostanze, queste, che necessariamente comportano un'ulteriore protrazione dei tempi tecnici per l'aggiornamento dei dati contenuti nel registro nazionale della stampa.

Si ritiene peraltro che nel presente referto possano ugualmente trovare collocazione i dati dei predetti assetti proprietari, pur se — come si è detto — taluni dati in prosieguo di tempo potrebbero risultare superati da modifiche di titolarità già intervenute alla data della relazione, ma non ancora comunicate al

Servizio dell'editoria, o da questo verificate. In questa relazione, si preferisce, infatti, dare preminenza all'interesse che hanno i destinatari di ottenere una comunicazione il più possibile aggiornata, rispetto alla pur importante esigenza di offrire loro un quadro che sia del tutto ed assolutamente omogeneo nei suoi aspetti materiali e temporali.

Si ritiene, comunque, di anticipare che, in sede di preparazione della relazione del 31 maggio 1989, si valuterà l'opportunità di riferire sul punto specifico, fissando però il momento di *definitiva* rilevazione di tutti gli assetti proprietari alla data del 31 dicembre 1988.

Il quadro che qui di seguito viene riprodotto si riferisce, invece, ai soli dati acquisiti a seguito di comunicazioni effettivamente pervenute al Servizio dell'editoria e da questo accertate nella loro regolarità in date immediatamente a ridosso del 30 novembre 1988.

Assetti proprietari di imprese editoriali di quotidiani

1 L'ADIGE

Società editrice:

N.E.T. - Nuova Editrice Trentina - S.r.l.
Milano

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche 52%:</i>	
Gelmi Mattiazzo di Caporiacco Francesco	51%
Assiati Cristina	1%
<i>Società di capitali 48%:</i>	
Confida S.p.A. Istituto fiduciario e di revisione	48%

2 AGENZIA DI VIAGGI

Società editrice:

Editrice Turistica S.r.l.
Roma

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche 100%:</i>	
Ambrosini Cristina	25%
Ambrosini Riccardo	25%
Ambrosini Marco Valerio	25%
Ambrosini Elisabetta	25%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

35

3 ALTO ADIGE

Società editrice:

**S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.
Bolzano****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Cima Brenta S.p.A.	100%	Salvatore Del Prato Giuliano	2%
		Edit. L'Espresso S.p.A.	25%
		Arnoldo Mondatori Editore S.p.A.	25%
		Athesis Soc. Edit. S.p.A.	16%
		I.S.A. S.p.A.	16%
		General Bau S.p.A.	16%

4 ARENA

Società editrice:

**Società Athesis S.p.A.
S. Martino Buon Albergo (Verona)****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche (n. 9) 3,76%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
<i>Società di capitali 93,5%:</i>		Ass. Industriali Prov. Verona	99 %
Promofin S.p.A. (Fiduc. per Ass. Industriali Prov. Verona)	11,31%	Ferro Giancarlo	1 %
F.I.N.V.I. S.p.A. (Fiduc. per Ass. Industriali Prov. Vicenza)	11,31%	Ass. Industriali Prov. Vicenza	99 %
S.I.F.I. S.p.A.	64,49%	Tonato Vittorio	1 %
		Persone fisiche 4	50,08%
		Cementizillo S.p.A.	15,00%
		Finairon S.p.A.	12,49%
		Consul Fiduc. S.r.l.	22,40%
SO.GE.FIN. S.p.A.	3,39%	Persone fisiche 7	
Partinvest S.r.l.	5,65%	Persone fisiche 8	

5 ASTE E APPALTI PUBBLICI

Società editrice:

**S.I.F.I.C. - S.r.l.
Società Italiana Finanziaria Immobiliare e Commerciale****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche 100%:</i>	
Sartori Maria	99%
Sartori Elina	1%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

36

6 AVANTI!

Società editrice:

**Nuova Editrice Avanti S.p.A.
Roma**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche 100%:
Craxi Bettino 99%
Formica Salvatore 1%

7 AVVENIRE

Società editrice:

**Nuova Editoriale Italiana S.p.A.
Milano**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche 97,47%:
Tonini Ersilio 34,43%
Maccari Carlo 31,52%
Minchiatti Carlo 31,52%
Enti Ecclesiastici (3) 2,53%

8 L'AVVISATORE MARITTIMO

Società editrice:

**L'Avvisatore Marittimo - Eredi di Giuseppe Anelli - S.n.c.
Genova**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche 100%:
Anelli Alessandro 24,39%
Bellio Carlo 21,95%
Bellio Giorgio 21,95%
Anelli Giuseppe 21,95%
Ulcigrai Alessandra 9,75%

9 BRESCIA OGGI NUOVO

Società editrice:

**Coop. Editoriale 28 Luglio a r.l.
Brescia**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche (74) 100%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

37

10 CENTRO

Società editrice:

SECI - Società Ediz. Centro Italia - S.p.A.**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FINEGIL S.p.A.	50%	Editoriale L'Espresso S.p.A.	100%
SEA S.p.A.	50%	Sensi Francesco	51%
		Soc. Veronese Gestione	
		Compravendita Immobili S.p.A.	49%

11 CORRIERE E GAZZETTA

Società editrice:

**Edizioni Locali S.r.l.
Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Adriatica Costruzioni S.r.l.	30%	Longarini Edoardo	60%
		Galvani Assunta	40%
Adriatica Costruzioni	20%	Longarini Edoardo	60%
Ancona S.r.l.		Galvani Assunta	40%
Parmalat S.p.A.	50%	n. 6 persone fisiche	100%

12 CORRIERE ADRIATICO

Società editrice:

**SEA - Società Editrice Adriatica S.p.A.
Ancona****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche 51%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Sensi Francesco	51%	Sensi Francesco	50%
<i>Società di capitali 49%:</i>		Nanni Maria Sensi	1%
Società veronese gestione		Immobiliare Patetta S.p.A.	49%
compravendita immobili S.p.A.	49%		

13 CORRIERE DEL GIORNO DI PUGLIA E LUCANIA

Società editrice:

**Cooperativa 19 Luglio S.r.l.
Taranto****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche (n. 12) 100%*

14 CORRIERE DELLA SERA

Società editrice:

**R.C.S. Editoriale S.p.A.
Milano****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone giuridiche 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
R.C.S. Editori S.p.A.	62,28%	GEMINA S.p.A.	55,84%
		Ferruzzi Fin. S.p.A.	21,66%
		Hachette S.A.	9,99%
		Mittel S.p.A.	2,62%
		Edipresse S.A.	4,99%
		SPAFID S.p.A.	2,25%
		Arvedi Giovanni	2,62%
R.C.S. Editori S.p.A. per rinuncia al voto da parte dei creditori pignoratizi	37,31%		

15 CORRIERE DELLO SPORT - STADIO

Società editrice:

**Corriere dello Sport S.r.l.
Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Persone fisiche 100%:</i>	
Amodei Francesco, usufruttuario (titolari: Amodei Roberto e Rossi Marcello)	65%
Amodei Roberto	35%

16 CORRIERE DI PORDENONE

Società editrice:

Editoriale Pordenone S.r.l.**RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
OTE S.p.A.	94%	(in corso di accertamento)	
GRAFICA ED. S.p.A.	6%	(in corso di accertamento)	

17 CORRIERE MERCANTILE

Società editrice:

**Giornali e Poligrafici Soc. Coop. a r.l.
Genova****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche (65) 100%*

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

39

18 DOLOMITEN

Società editrice:

**Athesiadruck
Bolzano**

Nota: Rientra nel disposto dell'art. 19 della Legge 5 agosto 1981, n. 416

19 ECO DI BERGAMO

Società editrice:

**Società Editrice S. Alessandro S.E.S.A. S.p.A.
Bergamo**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

*Persone fisiche 0,008%**Enti Morali 99,992%:*

Opera Diocesana S. Narno 99,95%

Seminario Vescovile di Bergamo 0,04%

20 ESPRESSO SERA - CORRIERE DI SICILIA

Società editrice:

**Società Editoriale Meridionale S.E.M. S.r.l.
Catania**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Società di capitali 100%:

S.I.G.E. S.p.A.

100%

Assetto proprietario:

Sanfilippo Mario Ciancio

66,66%

Guarnaccia Valeria

0,06%

Figerana S.p.A.

33,26%

21 IL FIORINO

Società editrice:

**Editrice Esedra S.p.A.
Roma**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Cfr. 31 Il Giornale d'Italia

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

40

22 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Società editrice:

**Editrice del Sud - Edisud S.p.A.
Bari****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche 4,04%:</i>			
Fontana Ludovico	2	%	
Gorjux Giuseppe	2	%	
Gorjux Giacomo	0,02	%	
Fontana Alfieri	0,02	%	
<i>Società di capitali 95,96%:</i>			
FINEDI S.p.A.	93,94	%	
ICAI S.p.A.	2	%	
Soc. Immobiliare Adriatica S.r.l.	0,02	%	
		<i>Assetto proprietario:</i>	
		Persone fisiche n. 5	70,13%
		ICAI S.p.A.	27,33%
		Soc. Immob. Adriatica S.r.l.	2,54%
		Romanazzi Stefano	37,50%
		Romanazzi Paolo	37,50%
		IESI S.r.l.	25
			%

23 GAZZETTA DEL SUD

Società editrice:

**Società Editrice Siciliana S.E.S. S.p.A.
Messina****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche 52%:</i>			
Bonino Uberto	51,50	%	
Pulejo Federico	0,50	%	
<i>Società di capitali 48%:</i>			
Italmobiliare S.p.A.	33	%	
Messapia S.r.l.	15	%	
		<i>Assetto proprietario:</i>	
		Compagnia Fiduciaria Naz.le S.p.A.	44,13%
		Soc. Assicuratrice Industriale	6,21%
		Altri soci	49,66%
		Ciancio Mario Sanfilippo	98,57%
		Salvadori Del Prato Giuliano	1,42%

24 GAZZETTA DELLO SPORT

Società editrice:

**R.C.S. Editori S.p.A.
Milano****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

Cfr. 14 Corriere della Sera

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

41

25 GAZZETTA DI CARPI

Società editrice:

**Editoriale Le Gazette S.p.A.
Mantova**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche 5%:

Bulbarelli Guerrino 5%

Società di capitali 95%:

Arnaldo Mondadori Edit. S.p.A. 85%

CITEM Soc. Coop. a r.l. 10%

*Assetto proprietario:*Cfr. 72, assetto proprietario del
quotidiano La Repubblica

Persone fisiche n. 95

26 GAZZETTA DI MANTOVA

Società editrice:

**Società Editoriale Le Gazette S.p.A.
Mantova**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Cfr. n. 25 Gazzetta di Carpi

27 GAZZETTA DI PARMA

Società editrice:

**Società Edizioni Giornali & Affini S.E.G.E.A. S.p.A.
Parma**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

*Persone fisiche (15) 2,45%**Società di capitali 6,35%:*

B.S.G. S.r.l. 1,64%

PARMALAT S.p.A. 1,27%

CORIBA S.p.A. 2,54%

*Titolarità fiduciare:*Lunardini Giacomo, fiduciario di
Unione Parmense Industriali 87,91%Cortesi Alberto, fiduciario di
Associazione Provinciale
Agricoltori di Parma 3,64%Cortesi Giorgio, fiduciario di
Associazione Prov.le
Commercianti di Parma 0,51%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

42

28 GAZZETTA DI REGGIO

Società editrice:

Società Editoriale Le Gazzette S.p.A.
Mantova

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Cfr. n. 25 Gazzetta di Carpi

29 GAZZETTINO E GAZZETTINO SERA

Società editrice:

Società Finanziaria ed Editoriale San Marco S.p.A.
Venezia

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
S.E.P. Soc. Edit. Padana S.p.A.	95%	N. 46 soggetti con singole quote non superiori al 7%	100%
V.E.D.	5%	N. 37 soggetti con quote singole non superiori all'8%	100%

30 GAZZETTINO DI VIGEVANO

Società editrice:

E.A.G. S.p.A.

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Cfr. n. 66 La Provincia Pavese

31 IL GIORNALE D'ITALIA

Società editrice:

Editrice Esedra S.p.A.
Roma

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Persone fisiche 0,01%</i>			
<i>Società di capitali 99,99%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
ETELFIN S.p.A.	99,99%	D'Amato Luigi	52%
		Conti Anna Maria	48%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assesti proprietari di imprese editrici di quotidiani

43

32 IL GIORNALE DI BERGAMO OGGI

Società editrice:

**Investitor S.p.A.
Bergamo**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
A. Bortolotti & C. S.p.A.	96%	Bortolotti Achille	50%
		Crivelli Carlo	1%
		Addington Petron N.V.	49%
FINEST S.p.A.	1%		
WALK OVER S.p.A.	1%		
Agricola S. Marino S.p.A.	1%		
Coop Edit. 28 Luglio	1%		

33 IL GIORNALE DI BRESCIA

Società editrice:

Editoriale Bresciana S.p.A.

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Persone fisiche 14,96%</i>			
<i>Società di capitali 85%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
GOLD LINE S.p.A.	64,39%	Fondaz. G. Tovini	91,66%
		Altri	8,34%
PARTEDIT S.r.l.	19,56%	Assoc. C. Folonari	40 %
		15 persone fisiche	60 %
FINSPADA S.p.A.	1,05%	Spada Alessandra e Antonio	100 %

34 IL GIORNALE DI CALABRIA

Società editrice:

Ditta individuale: Soluri Giuseppe

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

44

35 IL GIORNALE DI NAPOLI

Società editrice:

**Offset Meridionale S.r.l.
Napoli**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche 35%:</i>			
Mazzoni Orazio	35%		
<i>Società di capitali 65%:</i>			
Buontempo Costruzioni Generali S.p.A.	32%	<i>Aspetto proprietario:</i>	
Informer S.r.l.	33%	Buontempo Eugenio	99,50%
		Buontempo Marcello e Renato	0,50%
		Infogest S.r.l.	48,33%
		7 persone fisiche	51,77%
(In corso accertamenti)			

36 IL GIORNALE DI SICILIA

Società editrice:

**Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A.
Palermo**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 19,98%:</i>			
ARPI S.p.A.	19,98%	<i>Aspetto proprietario:</i>	
		Ardizzone Antonio	57,08%
		Ardizzone Pirri Piero	18,31%
		Pirri Mario	18,33%
		APE S.r.l.	6,26%
<i>Persone fisiche 80,02%:</i>			
Ardizzone Antonio	40,01%		
Ardizzone Pirri Piero	23,34%		
Ciancio Sanfilippo Mario	8,34%		
Rodogno Daniele	8,33%		

37 IL GIORNALE DI VICENZA

Società editrice:

**Athesis S.p.A.
S. Martino Buon Albergo (Verona)**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Cfr. n. 4 Arena

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

45

38 IL GIORNALE NUOVO

Società editrice:

**Società Europea di Edizioni S.p.A.
Milano**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Silvio Berlusconi ed. S.p.A.	50,70%	Berlusconi Silvio	51 %
		EFIN S.p.A.	49 %
FIED S.p.A.	35,91%	Berlusconi Silvio	51,09%
		Silvio Berlusconi ed. S.p.A.	48,85%
		n. 5 persone fisiche	0,05%
SVED S.r.l.	12 %	Istituto Geogr. De Agostini S.p.A.	25 %
		FIDEA S.p.A.	24 %
		7 persone fisiche (Marco Boroli ed altri)	51 %
MGB S.r.l.	1,38%	75 persone fisiche	98,44%
		Silvio Berlusconi ed. S.p.A.	1,56%

39 IL GIORNO

Società editrice:

**Segisa Società Editrice Il Giorno S.p.A.
Milano**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Ente pubblico 99%:</i>			
ENI - Ente Naz. Idrocarburi	99%		
<i>Società di capitali 1%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
SOFID	1%	ENI	70,66%
		AGIP	10,38%
		SNAM	9,16%
		N. 5 società	9,80%

40 INFORMAZIONI PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Società editrice:

Edizioni Abete S.r.l.

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Abete S.p.A.	100%	Abete Luigi	50%
		Abete Giancarlo	50%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

46

41 INTERNATIONAL COURIER

Società editrice:

R.R. Edizioni S.r.l.
Roma

Nota: Rientra nel disposto dell'art. 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416

42 ITALIA OGGI

Società editrice:

Finedit 2000 S.p.A. Finanziaria Editoriale
Milano**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FENICIA S.p.A.	80 %	Ferruzzi Fin S.p.A.	100 %
IPSOA S.p.A.	16,22%	ISVIM S.p.A.	71 %
		COFIZA S.p.A.	12 %
		SINTESI S.p.A. (azioni in pegno a favore di COFIPA S.p.A.)	9,75%
		EDIFIN 90 S.r.l.	5 %
SINTESI S.p.A.	3,77%	COFIPA S.p.A.	2,25%
N.B.: Accertamenti in corso			

43 LIBERTÀ

Società editrice:

Stabilimento Tipografico Piacentino S.p.A.
Piacenza**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche 100%:</i>	
Prati Ernesto	48,88%
Ronconi Donatella ed Enrica	48,88%
Prati Leonardo	0,55%
Prati Filiberto	0,55%
Ronconi Donatella	1,11%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assesti proprietari di imprese editrici di quotidiani

47

44 IL LAVORO

Società editrice:

**S.E.L.P.I. Editoriale Ligure Piemontese S.p.A.
Genova**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
GENAFIN S.p.A.	70 %	Gerolimich S.p.A.	50%
A.D. Taverna S.p.A.	8,50%	Ed. L'Espresso S.p.A.	50%
Gestioni mobiliari e immobiliari 80 S.r.l.	8,50%	6 persone fisiche	76%
SONIMA S.p.A.	8 %	4 società di capitali	24%
KTM Impianti S.r.l.	5 %	2 persone fisiche	100%
		17 persone fisiche	100%
		(non comunicato)	

45 IL MANIFESTO QUOTIDIANO COMUNISTA

Società editrice:

**Il Manifesto Coop. Editrice a r.l.
Roma**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

*Persone fisiche (n. 47) 100%***46 IL MATTINO**

Società editrice:

**E.DI.ME. Edizioni Meridionali S.p.A.
Napoli**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Edigolfo S.p.A.	51%	Romanazzi Stefano	37,50%
Affidavit S.p.A.	49%	Gorjux Giuseppe	37,50%
		Edisud S.p.A.	25 %
		Citaristi Severino	90 %
		Compagnoni Mario	10 %

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

48

47 IL MATTINO DI PADOVA

Società editrice:

**Editoriale Quotidiani Veneti di Giorgio Mondadori e Associati S.p.A.
Padova**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Giorgio Mondadori S.p.A.	50%	Giorgio Mondadori	69,10%
		Bonelli Ronny	20 %
		Giorgio Mondadori S.p.A.	10,90%
FINEGIL S.p.A.	50%	Editoriale L'Espresso S.p.A.	100 %

48 IL MESSAGGERO

Società editrice:

**Società Editrice Il Messaggero S.p.A.
Roma**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Ferruzzi Finanz. S.p.A.	100%	(In corso di accertamento)	

49 IL MESSAGGERO VENETO E MESSAGGERO DEL LUNEDÌ

Società editrice:

**Società Veneta Editrice S.p.A.
Udine**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Persone fisiche (n. 18) 56,62%:</i>			
Melzi Carlo e altre 19 persone fisiche	56,57%		
<i>Società di capitali 43,38%:</i>			
Edit.le Lino Zanussi di A. Pavane Commerciale e C. S.n.c.	35 %	<i>Assetto proprietario:</i>	
Sautec S.p.A.	0,56%	Zanussi Antonia, Paola, Andrea, Angela	100%
Manifattura di Cremona	0,22%	n. 18 persone fisiche	100%
Pittini Andrea, fiduciario per conto dell'Associazione Industriale Provincia Udine	7,60%	n. 7 persone fisiche	100%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

49

50 LA NAZIONE

Società editrice:

Poligrafici Editoriale S.p.A.
Bologna (Società quotata in Borsa)

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Editoriale S.p.A. Soc. Gen. Fin.		Monti Riffeser Maria Luisa	57,99%
Editoriale	67,60%	Finanziaria Italcementi	20 %
		Fintitoli	5 %
ACI Azienda Costruzioni Italiane S.p.A.	10,11%	n. 3 persone fisiche	100 %
SAI Soc. assicuratrice	5 %	Premafin Finanziaria	39,04%
		Interbaros Int. Holding B.V.	22,28%
Preneafin Fin. S.p.A.	5 %		
Fintitoli S.p.A.	2 %		
Altri con quote inferiori	10,29%		

51 LA NOTTE

Società editrice:

Società Italiana Quotidiani S.p.A.
Milano

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 99%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Rusconi Editore S.p.A.	99%	Rusconi Alberto	48%
		Altre persone fisiche	52%
<i>Persone fisiche 1%:</i>			
Rusconi Alberto	1%		

52 LA NUOVA GAZZETTA DI MODENA

Società editrice:

Editoriale Le Gazzette S.p.A.
Mantova

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Cfr. 25 Gazzetta di Carpi

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

50

53 LA NUOVA SARDEGNA

Società editrice:

**Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A.
Sassari**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FIN.E.G.I.L. S.p.A.	54,98%	Edit. L'Espresso S.p.A.	100%
Compendium S.r.l.	37,01%	Gelmi di Caporiacco Francesco	90%
		Schwab Luisa	10%
SIT Finanziaria S.p.A.	4 %	Consorzio Bancario SIR CBS	100%
EDISAR S.r.l.	4 %	S.p.A. in liquidazione	100%
		n. 4 persone fisiche	100%

54 NUOVA VENEZIA

Società editrice:

**Editoriale Quotidiani Veneti di Giorgio Mondadori e Associati S.p.A.
Padova**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Cfr. 47 Il Mattino di Padova

55 OGGI SUD

Società editrice:

**Coop. Oggi Sud a r.l.
Catanzaro**

Sono in corso accertamenti

56 L'ORA

Società editrice:

**Giornale L'Orà Soc. Coop. a r.l.
Palermo**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

N. 5 persone fisiche 100%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assesti proprietari di imprese editrici di quotidiani

51

57 ORE 12

Società editrice:

**Editoriale Ore 12 S.r.l.
Roma**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche 51%:</i>		<i>Aspetto proprietario:</i>	
Caretti Enzo	51%		
<i>Società di capitali 49%:</i>			
Marifina S.r.l.	49%	ETI S.r.l.	99,5%
		Ussia Maria	0,5%

58 PAESE SERA

Società editrice:

**Cooperativa Lavoratori Giornalisti di Paese Sera «3 Aprile» a r.l.
Roma**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

N. 63 persone fisiche 100%

N.B. Sono in corso le operazioni di costituzione di consorzio

59 IL PICCOLO

Società editrice:

**Poligrafici Editoriale S.p.A.
Bologna**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Cfr. 50 La Nazione

60 IL POPOLO

Società editrice:

**S.E.I.P. Società Editrice Il Popolo a r.l.
Roma**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Aspetto proprietario:</i>	
SFAE S.p.A.	10%	Citaristi Severino	90%
		Compagnoni Mario	10%
Affidavit S.p.A.	90%	Citaristi Severino	90%
		Compagnoni Mario	10%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

52

61 PREALPINA

Società editrice:

**Società Editoriale Varesina S.p.A.
Varese****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche (n. 66) 81,19%**Società di capitali 18,68%:*

Credito Varesino	12,64%	Assetto proprietario:	
		Banca Pop. di Bergamo	2 %
Banca Pop. di Luino	5,91%	Altri	98 %
Conciliaria Cornelia S.p.A.	0,23%	17.000 soci circa	100 %
		4 persone fisiche	92,67%
		FIS Fiduciaria Generale	7,33%

62 PRIMORSKI DNEVNIK

Società editrice:

**Editoriale Stampa Triestina S.p.A.
Trieste**

Nota: Rientra nel disposto dell'art. 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416

63 IL PROGRESSO ITALO-AMERICANO

Società editrice:

Sedint S.p.A.**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Mercurio Maria Teresa	26,78%
Lupoi Maurizio	73,21%

64 PROVINCIA DI COMO

Società editrice:

**La Provincia di Como S.p.A. Editoriale
Como****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

67 persone fisiche	73,43%
FIN.AM. s.a.s. di Roberto Manfredi e C.	26,53%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assesti proprietari di imprese editrici di quotidiani

53

65 PROVINCIA

Società editrice:

**Società Editoriale Cremonese S.p.A.
Cremona****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

Duchi Angelo. (Intestazione fiduciaria per conto della Libera Associazione Cremonesi) Agricoltori	99,96%
Cremona Data S.r.l.	0,03%

N.B. Sono in corso accertamenti

66 LA PROVINCIA PAVESE

Società editrice:

**Nuova Editoriale Provincia Pavese S.p.A.
Pavia****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assesto proprietario:</i>	
Finanziaria Editoriale Giornali Locali S.p.A.	100%	Editoriale L'Espresso S.p.A.	100%

67 PUGLIA

Società editrice:

**Cooperativa Olimpico a r.l.
Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche (n. 382) 100%***68 QUOTIDIANO (EDIZIONE DI BRINDISI)**

Società editrice:

**Edisalento S.r.l.
Lecce****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Persone fisiche 52,28%:</i>		<i>Assesto proprietario:</i>	
Buontempo Eugenio	51,28%	Buontempo Eugenio	95,85%
Bruno Vittorio	1 %	Flascassovitti Francesco	4,14%
<i>Società di capitali 47,71%:</i>			
Salentina di investimenti S.r.l.	47,71%		

69 QUOTIDIANO (EDIZIONE DI FOGGIA)

Società editrice:

**Edisalento S.r.l.
Lecce**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Cfr. 68 Quotidiano di Brindisi

70 QUOTIDIANO (EDIZIONE DI LECCE)

Società editrice:

**Edisalento S.r.l.
Lecce**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Cfr. 68 Quotidiano di Brindisi

71 QUOTIDIANO (EDIZIONE DI TARANTO)

Società editrice:

**Edisalento S.r.l.
Lecce**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Cfr. 68 Quotidiano di Brindisi

72 QUOTIDIANO DI FOGGIA

Società editrice:

**Editoriale Nuova Comunicazione S.r.l.
Foggia**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche 100%:

Tatarella Matteo	60%
Tatarella Francesca C.	20%
Tatarella Annamaria	20%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

55

73 REPUBBLICA

Società editrice:

**Editoriale La Repubblica S.p.A.
Roma****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Arnoldo Mondatori Edit. S.p.A.	50%	AME Finanziaria S.p.A.	50,29%
		CIR Compagnie Industriali Riunite S.p.A.	18,80%
		SOFAP S.p.A.	3,26%
		Mediobanca S.p.A.	4,16%
		Ciancio Sanfilippo Mario S.p.A.	3,36%
		Altri	20,13%
Edit. L'Espresso	50%	F.E.A. S.p.A.	31,17%
		Sabaudia Finanziaria S.p.A.	17,66%
		Sigma Tau S.p.A.	6,62%
		Compagnia Padana Investimenti	3,42%
		Immobiliare Svampa S.p.A.	3,37%
		Vamaco S.p.A.	2,41%
		Servizio Italia S.p.A.	2,78%
		Ferruzzi Finanziaria S.p.A.	3,42%
		Persone fisiche	16,62%
		Altri	2,49%

74 IL RESTO DEL CARLINO

Società editrice:

**Poligrafici Editoriale S.p.A.
Bologna****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

Cfr. n. 47 La Nazione

75 SCUOLA NUOVA

Società editrice:

Edizioni SISM SAS di A. Ghisai e C.**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche 100%:</i>	
Ghisai Amalia	50%
Strazullo Vincenzo	50%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

56

76 SCUOLA SNALS

Società editrice:

Editoriale B.M. Italiana S.r.l.
(tenuta in gestione dallo SNALS)**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Blasi Giovanni	50%
Monti Nunzio	50%

77 SECOLO XIX

Società editrice:

Società Edizioni e Pubblicazioni S.E.P. S.p.A.
Genova**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Cesare Brivio Sforza	33,33%
Perrone Isabella, usufruttuaria (titolare Giulio Grazioli)	33,33%
Perrone Carlo e Mario	33,33%

78 SECOLO D'ITALIA

Società editrice:

Giornale Quotidiano (Secolo d'Italia) di Giorgio Almirante
Roma*Persone fisiche 100%:*

Almirante Giorgio (eredi di)	100%
------------------------------	------

79 LA SICILIA

Società editrice:

Domenico Sanfilippo Editore S.p.A.
Catania**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Ciancio Sanfilippo Mario	99,96%
Guarnaccia Valeria	0,04%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

57

80 SOLE 24 ORE

Società editrice:

Editrice Il Sole 24 Ore S.r.l.
Milano

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Confindustria 100%
(Intestazione fiduciaria al Presidente *pro-tempore* cav. lav. Sergio Pininfarina)

81 STAMPA

Società editrice:

Editrice La Stampa S.p.A.
Torino

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>
ITEDI Italiana Ed. S.p.A.	100%	Fiat S.p.A.

82 STAMPA SERA

Società editrice:

Editrice La Stampa S.p.A.
Torino

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Cfr. 81 Stampa

83 IL TELEGRAFO

Società editrice:

Editoriale Il Telegrafo S.r.l.
Torino

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Poligrafici Editoriale S.p.A.	94%	Editoriale S.p.A.	67,60%
		ACI Azienda Costruz. Ital. S.p.A.	10,11%
		SAI Soc. Assicuratrice e Ind. S.p.A.	5 %
		Premafin Finanziaria	5 %
		Fintitoli S.p.A.	2 %
Magazine Italian S.r.l.	6%	Altri con quote inferiori	10,29%
		(Istruttoria in corso)	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

58

84 TELESCRIVENTE

Società editrice:

**S.E.P.I. coop. a r.l.
Milano****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche (n. 10) 100%***85 IL TEMPO**

Società editrice:

L'Editrice Romana S.r.l. (dal 1° aprile 1987)**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Italmobiliare S.p.A.	50%	Compagnia Fiduciaria Naz. S.p.A.	44,13%
		SAI Soc. Assicuratrice e Ind. S.p.A.	6,21%
Poligrafici Editoriale S.p.A.	50%	Mediobanca	4,99%
		IMIGEST S.p.A.	2,58%
		Altri con quote inferiori	42,09%
		Editoriale S.p.A.	67,60%
		ACI Azienda Costruz. Ital. S.p.A.	10,11%
		SAI Soc. Assicuratrice e Ind. S.p.A.	5 %
		Premafin Finanziaria	5 %
		Fintitoli S.p.A.	2 %
		Altri con quote inferiori	10,29%

86 IL TIRRENO

Società editrice:

Editoriale Il Tirreno S.p.A.**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FINEGIL S.p.A.	75%	L'Editoriale L'Espresso	100 %
VAMACO S.p.A.	25%	Novarese Cerutti Teresa	33,40%
		Cerutti Giancarlo	33,30%
		Marocco Antonio Maria	16,65%
		Marocco Cerutti Mariella	16,65%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

59

87 TRIBUNA DI TREVISO

Società editrice:

**Editoriali Quotidiani Veneti di Giorgio Mondadori e Associati S.p.A.
Padova**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Cfr. n. 47 Il Mattino di Padova

88 TUTTOSPORT

Società editrice:

**Società Editrice Sportiva S.E.S. S.p.A.
Torino**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche 100%:

Piantelli Mario	76%
Piantelli Massimo	24%

89 L'UMANITÀ

Società editrice:

**L'Umanità S.r.l.
Roma**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche (n. 9) 100%:

Romita Pier Luigi
Longo Pietro
Preti Luigi
Nicolazzi Franco
Magliano Terenzio
Puletti Ruggero
Amadei Giuseppe
Cuoiati Giovanni
Selavi Renzo

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

60

90 UNIONE SARDA

Società editrice:

**L'Unione Sarda S.p.A.
Cagliari**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche 82,57%:

Grauso Nicola 82,57%

Società di capitali 17,42%:

STATUS QUO S.p.A.

17,42%

Assetto proprietario:

Grauso Nicola

99,90%

Pisano Elena

0,10%

91 L'UNITÀ

Società editrice:

**L'Unità S.p.A.
Roma**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche 87,19%:

Occhetto Achille 87,19%

Sarti Armando 0,01%

Persone giuridiche 9,20%:

Coop. soci dell'Unità 10,15%

Unione Imm.re 2^a S.r.l. 2,63%**92 LA VOCE REPUBBLICANA**

Società editrice:

**Editrice La Ragione S.r.l.
Roma**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche 100%:

Spadolini Giovanni 99,95%

Ruspantini Giuseppe 0,05%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aspetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

61

L'art. 9, primo comma, della legge n. 416 del 1981 impone al Servizio dell'editoria la trasmissione all'Ufficio del Garante delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature annuali dei giornali quotidiani. Alla data di redazione della presente relazione, tale accertamento, per quanto riguarda l'anno 1987, non è stato ancora completato e conseguentemente l'Amministrazione non ha ancora potuto adottare le relative delibere. Sono stati trasmessi, invece, i dati delle tirature, così come questi sono stati «dichiarati» dalle diverse testate. Poiché tali dati trovano normalmente conferma nei successivi accertamenti, si ritiene utile riportarli qui di seguito; ciò per il valore informativo che essi hanno.

Tirature quotidiane 1987

Testate	Giorni di uscita	Tirature annuali dichiarate	Tirature medie giornaliere dichiarate
Adige	307	7.201.670	23.458
Agenzia di viaggi	307	2.129.980	6.938
Alto Adige	358	19.693.164	55.008
Arena	355	24.073.050	67.811
Avanti	306	15.669.345	51.207
Avvenire	305	39.273.300	128.764
Avvisatore Marittimo	305	1.341.480	4.398
Brescia Oggi Nuovo	358	5.981.300	16.707
Centro	358	10.267.844	28.681
Corriere	241	4.623.990	19.186
Corriere Adriatico	358	6.043.517	16.881
Corriere del Giorno di Puglia e di Lucania	306	3.188.001	10.418
Corriere della Sera	358	256.115.017	715.405
Corriere Mercantile	301	11.471.980	38.112
Corriere dello Sport/Stadio	358	197.278.850	551.058
Dolomiten	301	12.564.113	41.681
Eco di Bergamo	358	25.980.293	72.570
Espresso Sera/Corriere di Sicilia	284	904.926	3.186
Fiorino	252	6.701.949	26.595
Gazzetta	357	3.655.750	10.240
Gazzetta di Carpi	306	562.234	1.837
Gazzetta di Mantova	358	13.808.157	38.570
Gazzetta del Mezzogiorno	358	40.076.377	111.945
Gazzetta di Parma	358	20.057.773	56.027
Gazzetta di Reggio	307	5.486.361	17.870
Gazzetta dello Sport	358	262.026.919	731.918
Gazzetta del Sud	358	34.448.220	96.224
Gazzettino	358	63.502.960	177.382
Giornale	358	95.535.559	266.859
Giornale di Bergamo Oggi	358	3.833.100	10.706
Giornale di Brescia	357	26.174.494	73.317
Giornale di Calabria	—	—	—
Giornale d'Italia	358	20.002.194	55.872
Giornale di Napoli	357	9.631.099	26.977

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

62

Testate	Giorni di uscita	Tirature annuali dichiarate	Tirature medie giornaliere dichiarate
Giornale di Sicilia	353	30.695.602	86.956
Giornale di Vicenza	355	18.134.850	51.084
Giorno	347	102.564.903	295.576
Informazioni per il Commercio con l'Estero	250	3.781.000	15.124
Italia Oggi	306	46.922.492	153.341
Lavoro	307	8.477.702	27.614
Libertà	358	14.228.824	39.745
Manifesto	307	19.657.717	64.081
Mattino	356	73.617.438	206.790
Mattino di Padova	357	15.674.659	43.906
Messaggero	356	135.042.291	379.332
Messaggero Veneto	358	23.509.526	65.669
Nazione	352	105.003.570	298.305
Notte	299	31.040.150	103.813
Nuova Gazzetta di Modena	307	4.040.956	13.162
Nuova Sardegna	356	35.376.199	99.371
Nuova Venezia	357	7.607.505	21.309
Oggi Sud	108	833.000	7.712
Ora	199	3.927.806	19.737
Ore 12	299	4.056.950	13.568
Paese Sera	—	—	—
Piccolo	357	26.197.690	73.382
Popolo	302	13.898.661	46.022
Prealpina	353	11.131.918	31.535
Primorski Dnevnik	306	3.286.730	10.740
Progresso Italo-Americano	356	32.182.030	90.398
Provincia	307	7.219.735	23.517
Provincia di Como	302	10.703.728	35.442
Provincia Pavese	308	7.276.241	23.624
Puglia	302	2.193.894	7.264
Quotidiano	305	6.955.924	22.806
Repubblica	307	270.856.352	882.268
Resto del Carlino	356	118.457.060	332.744
Scuola Snals	239	8.560.800	35.819
Secolo d'Italia	307	9.403.366	30.629
Secolo XIX	306	58.818.984	192.218
Sicilia	358	29.143.800	81.407
Sole 24 Ore	356	111.323.440	312.706
Stampa	305	178.874.728	586.476
Stampa Sera	301	42.471.600	141.101
Telescrivente	313	10.016.000	32.000
Tempo	341	60.672.570	177.925
Tirreno	358	39.730.730	110.979
Tribuna di Treviso	356	9.659.985	27.134
Tuttosport	350	53.578.150	153.080
Umanità	286	4.290.940	15.003
Unione Sarda	250	40.793.263	163.173
Unità	359	101.057.300	281.496
Voce Repubblicana	253	4.185.035	16.541
Totale		3.206.418.760	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assesti proprietari di imprese editrici di quotidiani

63

Si ritiene utile riportare qui di seguito le cifre delle tirature complessive raggiunte dai quotidiani italiani negli anni dal 1980 al 1987:

Anno	Tiratura globale	Percentuale di aumento o di diminuzione rispetto all'anno precedente
1980	2.429.750.458	
1981	2.466.749.196	+ 1.52%
1982	2.384.458.483	— 3.34%
1983	2.626.129.629	+ 10.14%
1984	2.751.049.422	+ 4.76%
1985	2.747.696.389	— 0.12%
1986	3.012.687.787	+ 9.64%
1987	3.206.418.760	+ 6.43%

Come è facile rilevare, i dati suddetti denunciano un pressoché costante aumento delle tirature che, nell'arco di tempo tra il 1980 e il 1987, ha toccato la percentuale di quasi il 32%. La tendenza è incoraggiante, in quanto indice di una vitalità che la concorrenza di altri e più recenti mezzi di diffusione di notizie e di produzione del pensiero non sembra aver affatto affievolito. I margini di crescita sono però ancora ampi, anche in relazione al migliorato livello medio qualitativo dei giornali quotidiani e della capacità che essi stanno dimostrando nel recepire e soddisfare le mutate aspettative dell'utenza e le maggiori esigenze nate con la diffusione della cultura.

Un raffronto analitico dei dati delle tirature dei quotidiani negli anni tra il 1980 e il 1987 si presta, inoltre, a molteplici elaborazioni di tipo statistico. Tra queste, di particolare interesse appare quella tendente ad evidenziare il tasso di concentrazione delle tirature intorno alle testate di maggiore diffusione. In questa prospettiva, il suddetto raffronto, effettuato considerando le testate che, per ogni anno, hanno dichiarato le maggiori tirature singole, porta alla rilevazione delle seguenti percentuali di concentrazione in rapporto al dato globale delle tirature annuali di tutti i quotidiani. Si fa presente che l'elaborazione che ora viene proposta tende a mettere in evidenza il numero delle testate di maggiore diffusione che, insieme tra loro e con esclusione delle altre, coprono all'incirca i due terzi e la metà dell'intera tiratura della stampa quotidiana nazionale. Queste due soglie, infatti, appaiono particolarmente significative e pertanto tali da poter costituire punti di riferimento per la rilevazione di linee di tendenza.

Non si mancherà, nelle prossime relazioni, di migliorare, completare e approfondire il tipo di elaborazione statistica ora proposto in modo solo embrionale, adottando — se del caso — criteri più tecnici e più puntuali che tengano eventualmente conto anche della tipologia (politica, economica o sportiva) dei vari quotidiani.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

64

Anno	Percentuale di concentrazione sulle prime 17 testate	Percentuale di concentrazione sulle prime 10 testate
1980	63,29	46,30%
1981	63,31%	47,68%
1982	67,45%	51,34%
1983	65,69%	52,86%
1984	70,99%	54,31%
1985	69,87%	52,73%
1986	71,56%	54,60%
1987	69,99%	54,20%

I dati anzidetti evidenziano un lento aumento del tasso di concentrazione intorno alle maggiori testate. Tuttavia, se si considera il numero non ristrettissimo delle testate prese in considerazione e il contenuto valore assoluto delle percentuali rilevate, si può concludere che attualmente l'indice di concentrazione delle tirature, lungi da risultare allarmante, si mantiene in limiti ragionevolmente accettabili; il che può costituire argomento per giudicare in termini positivi l'attuale stato del pluralismo dei mezzi giornalistici di informazione quotidiana.

Capitolo IV

La pubblicità di pubblica utilità

Oggetto del presente capitolo è il referto — per l'anno 1987 — in ordine all'adempimento, da parte delle Amministrazioni pubbliche, dei particolari obblighi che la legge per l'editoria pone a loro carico in materia di attività pubblicitaria.

Nella mia relazione al 30 novembre 1987, nel riferire i dati relativi all'anno 1986, ho indicato i criteri informativi della relativa normativa, ora contenuta nell'art. 5 della legge n. 67, e delle finalità che essa si pone, ed ho tracciato un quadro degli obblighi anzidetti, che ritengo opportuno qui riproporre attraverso la seguente sintesi:

— L'obbligo, per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli enti pubblici (esclusi gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici economici) di destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al 50% delle spese per pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

— L'obbligo, per le Amministrazioni e gli enti pubblici anzidetti, di istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

— Il divieto per gli stessi soggetti di destinare a pubblicità con qualunque mezzo effettuata finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nello stesso art. 5.

— L'obbligo per le Amministrazioni statali, le Regioni e gli enti locali e le loro aziende, per le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, nonché per gli enti pubblici, sia economici che non economici, di dare comunicazione, anche se negativa, al Garante, delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

L'obbligo di istituzione di un apposito capitolo di bilancio

Interpretando in senso dinamico i compiti di referto al Parlamento affidatimi in materia dalla legge per l'editoria, ho ritenuto di dover preventivamente accertare, iniziando dal settore delle Amministrazioni dello Stato, quale sia lo stato di attuazione dell'obbligo di istituzione dell'apposito capitolo di bilancio cui imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

66

L'accertamento in parola è infatti strumentale, e logicamente prioritario, rispetto all'ulteriore accertamento riguardo all'assolvimento dell'obbligo di riservare alla stampa quotidiana e periodica il 50% dello stanziamento del capitolo di cui trattasi. Dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 i capitoli di spesa di pubblicità istituiti, e la loro dotazione finanziaria, risultano essere i seguenti:

Tabella	Amministrazione	N. capitolo	Stanziamento di bilancio
1/A	<i>Presidenza Consiglio</i>	1119	per memoria
	Serv. Inf. Edit. P.L.A.S.	2983	per memoria
	Uff. Coord. Protez. Civile	6540	per memoria
	Uff. Affari Sociali	—	—
2	<i>Ministero del Tesoro</i>		
	Serv. Centrali del Tesoro	4444	per memoria
	Ragioneria Generale Stato	5880	per memoria
	Istituti di Previdenza	41	20.000.000
	Prov. Generale dello Stato	non istituito	
3	<i>Ministero delle Finanze</i>		
	Corpo della G.F.	3133	120.000.000
	Organiz. Serv. Tributarî	6049	per memoria
	Amm.ne Monopoli di Stato	non istituito	
4	<i>Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica</i>	1158	per memoria
5	<i>Ministero di Grazia e Giustizia</i>	1108	per memoria
	Archivi Notarili	146	20.000.000
6	<i>Ministero degli Affari Esteri</i>	1140	per memoria
	Istituto Agronomico per l'Oltremare	non istituito	
7	<i>Ministero della Pubblica Istruzione</i>	1144	per memoria
8	<i>Ministero dell'Interno</i>	1111	per memoria
	Fondo Edifici di Culto	non istituito	
9	<i>Ministero dei Lavori Pubblici</i>	1156	per memoria
	Azienda Naz. Aut. Strade	non istituito	
10	<i>Ministero dei Trasporti</i>		
	Dir. Gen. Motoriz. Civile	1579	per memoria
	Dir. Gen. Aviazione Civile	2065	per memoria
11	<i>Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni</i>	1096	per memoria
	Amministrazione PP.TT.	224	5.700.000.000
	Az. Stato Servizi Telef.	219	155.000.000
12	<i>Ministero della Difesa</i>	1093	3.200.000.000
13	<i>Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste</i>	1143	per memoria
	Gestione ex Az. Stato Foreste Demaniali	non istituito	
14	<i>Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato</i>	1104	per memoria
15	<i>Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale</i>	1114	per memoria
16	<i>Ministero del Commercio con l'Estero</i>	1110	per memoria

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

67

Tabella	Amministrazione	N. capitolo	Stanziamen- to di bilancio
17	Ministero della Marina Mercantile	1120	per memoria
18	Ministero delle Partecipazioni Statali	1109	per memoria
19	Ministero della Sanità	1119	per memoria
20	Ministero del Turismo e dello Spettacolo	1110	per memoria
21	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1088	per memoria
22	Ministero dell'Ambiente	1074	per memoria

L'assestamento del bilancio ha apportato le seguenti modifiche:

Tabella	Amministrazione	N. capitolo	Stanziamen- to di bilancio
1/A	Presidenza del Consiglio dei Ministri Serv. Inf. Edit. P.L.A.S.	2983	100.000.000 comp. 37.945.000 res. 137.945.000 cassa
	Ufficio Affari Speciali	6374	per memoria
11	Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Az. Stato Serv. Telefonici	219	215.000.000 comp. 19.550.000 res. 234.550.000 cassa
12	Ministero della Difesa	1093	5.336.000.000 comp. 958.089.000 res. 3.936.000.000 cassa

A seguito di provvedimenti del Ministero del Tesoro attualmente in corso — recanti variazioni compensative di bilancio — per quattro degli anzidetti capitoli il relativo stanziamento risulta essere stato modificato in aumento, e precisamente come segue:

— Ministero delle Finanze (Corpo-Guardia di Finanza)	Cap. 3133	L. 502.400.000
— Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	Cap. 1114	L. 20.400.000
— Ministero della Sanità	Cap. 1119	L. 211.200.000
— Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Cap. 1088	L. 170.964.000

Alla luce della esposta situazione, l'obbligo della istituzione del capitolo per le spese di pubblicità risulterebbe, sul piano formale, quasi interamente assolto da tutte le Amministrazioni dello Stato munite di proprio bilancio, sia pure con la formula «per memoria», (la quale, in linea teorica, non impedirebbe un impinguamento dei capitoli stessi nel corso dell'esercizio

finanziario). Ma ai fini di una compiuta attuazione del precetto normativo, viene in rilievo la esigenza che alla istituzione formale del capitolo segua un suo «riempimento» di contenuto sostanziale. Inoltre è da ritenersi che il legislatore, accanto all'obbligo di cui si è detto, abbia inteso introdurre anche quello dell'unicità del capitolo cui debbono far capo le spese di pubblicità. Non appare che diverso significato possa attribuirsi al dettato legislativo di cui al secondo comma dell'art. 5 «... sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità». Conferma tale assunto una lettura congiunta delle disposizioni di cui al citato secondo comma con quelle di cui al primo comma (dove si parla dell'«apposito» capitolo di bilancio) e con quello di cui al terzo comma («... divieto di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti dal presente articolo»). Sembra pertanto che il legislatore non abbia inteso prevedere la mera istituzione di un altro capitolo di bilancio in aggiunta a quelli, di pari oggetto, già esistenti, ma che abbia voluto ricondurre ad un unico capitolo, di inequivoca intitolazione, la gestione di una spesa spesso disseminata in numerose segmentazioni.

Se questo era l'intento del legislatore non può dirsi che esso sia stato realizzato integralmente.

E ciò, perché nei bilanci di talune Amministrazioni Statali continuano ad esistere, in maniera frazionata, capitoli di spesa, talora dotati di rilevanti disponibilità finanziarie, che attengono a spese pubblicitarie. E talvolta tali spese risultano inglobate in capitoli ad oggetto complesso, in difformità dal principio della specificazione del bilancio, sancito dall'art. 37 della legge di Contabilità di Stato.

A conclusione dell'argomento, può esprimersi l'avviso che l'indicazione frazionata e segmentata delle fonti di spesa per finalità pubblicitarie, nei bilanci delle Amministrazioni statali, non sia adeguata rispetto al raggiungimento dei fini perseguiti dalle norme sull'editoria.

Essa non consente una puntuale individuazione sia in ordine all'esatta entità del flusso di pubblico denaro annualmente erogato da ciascuna Amministrazione per le finalità anzidette, sia in ordine ai soggetti che di tale flusso sono destinatari. Ecco perché appare, invece, idoneo il metodo della ricomprensione unitaria delle fonti di spesa.

Le spese pubblicitarie effettuate da Amministrazioni Pubbliche

Provvedo ora ad indicare in appresso i dati, trasmessimi dalle Amministrazioni pubbliche soggette al relativo obbligo, concernenti le spese pubblicitarie dalle stesse effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 1987.

I dati in questione, considerevolmente rilevanti nella loro quantità, presentano tuttavia difetti di omogeneità, essendo sinora mancata una unitaria e generale determinazione dei criteri cui le Amministrazioni medesime dovevano uniformarsi nell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui trattasi.

In corrispondenza di ciascun dato viene riportato, per comodità di raffronto, quello relativo all'esercizio finanziario 1986.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

69

Amministrazioni dello Stato

	1986	1987
<i>Amministrazione Monopoli di Stato</i>	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
<i>Azienda Nazionale Autonoma Strade (A.N.A.S.)</i>	—	393.170.278
<i>Istituto Superiore di Sanità</i>	—	—
<i>Ministero Affari Esteri</i>	—	nessuna erogaz.
<i>Ministero Agricoltura e Foreste</i>	—	—
<i>Ministero Ambiente</i>	—	nessuna erogaz.
— Servizio A.A.GG. e del Personale	—	—
— Servizio Geologico	—	nessuna erogaz.
<i>Ministero Beni Culturali ed Ambientali</i>		
— Uff. Centr. Beni Ambientali, Archit., Archeolog., Art., Storici	63.974.145	173.545.500
— Uff. Centr. Beni Archivistici	—	64.630.075
<i>Ministero Bilancio e Programmazione Economica</i>	34.358.940	53.848.520
<i>Ministero Commercio con L'Estero</i>	21.830.000	16.520.000
<i>Ministero Difesa</i>	3.313.722.346	4.771.433.860
<i>Ministero Finanze</i>		
— Direzione Generale Organizzazione Servizi Tributarci	(1) 395.724.460	397.701.750
— Direzione Generale Entrate Speciali (Lotterie Nazionali)	(1) 4.355.893.945	7.532.050.310
— Comando Generale Guardia di Finanza	158.883.810	167.822.081
<i>Ministero Grazia e Giustizia</i>	79.585.600	—
<i>Ministero Industria Commercio Artigianato</i>		
— Dir. Gen. Commercio Interno e Cons. Industriale	(2) 2.999.856.360	(2) 2.936.947.520
— Istituto Nazionale Conserve Alimentari	—	nessuna erogaz.
<i>Ministero Interno</i>	—	1.770.000
<i>Ministero Lavori Pubblici</i>		
— Direzione Generale A.A. GG. e Personale	—	—
— Provveditorato OO. PP. per il Lazio	48.301.404	—
— Provveditorato OO. PP. per la Sicilia	—	—
— Provveditorato OO. PP. per il Molise	—	—
— Provveditorato OO. PP. per la Puglia	—	—
— Provveditorato OO. PP. per l'Umbria	—	—
— Direzione Generale Opere Marittime	—	—
— Provveditorato OO. PP. per l'Abruzzo	—	—
— Dir. Gen. Viabilità Ordinaria - Ispett. Circolazione Traffico	—	—
<i>Ministero Lavoro e Previdenza Sociale</i>	—	—
<i>Ministero Marina Mercantile</i>	—	199.818.250
<i>Ministero Partecipazioni Statali</i>	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
<i>Ministero Poste e Telecomunicazioni</i>		
— Azienda di Stato per i Servizi Telefonici	91.125.600	198.699.850
— Amministrazione Poste e Telecomunicazioni	3.904.197.810	3.305.706.535
<i>Ministero della Pubblica Istruzione</i>	—	109.034.390

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

70

	1986	1987
<i>Ministero Sanità</i>	112.192.000	914.832.760
<i>Ministero Tesoro</i>		
— Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	20.251.855	—
— Direzione Generale Istituti di Previdenza	79.391.232	—
— Provveditorato Generale Dello Stato	—	(3)
— Direzione Generale Pensioni di Guerra	—	—
— Direzione AA. GG. e Personale	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
<i>Ministero Trasporti e Aviazione Civile</i>		
— Direzione Generale Aviazione Civile	—	—
— Direzione Generale Motorizzazione Civile	—	—
<i>Ministero Turismo e Spettacolo</i>	nessuna erogaz.	—
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.I.P.)</i>	—	—
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>		
— Fondo istituito presso Direzione Generale Informazioni, Editoria e P.L.A.S. (cap. 3.102)	—	736.285.795

(1) Dato pervenuto nel corso del semestre.

(2) Trattasi di rimborso da parte del Ministero delle spese relative alla campagna nazionale di autodisciplina prezzi e di informazioni commerciali per gli anni 1986 e 1987 realizzata dall'Unioncamere.

(3) Non ha fornito alcun dato comunicando che il Provveditorato medesimo sostiene spese solo per la pubblicazione di avvisi di gare per forniture e servizi necessari al funzionamento degli Uffici statali

Regioni e province autonome

	1986	1987
Abruzzo	(1) 440.622.904	—
Basilicata	—	(2) 820.759.897
Calabria	1.462.154.450	1.394.789.520
Campania	1.519.936.877	799.685.160
Emilia-Romagna	358.059.584	338.174.894
Friuli-Venezia Giulia	469.558.645	624.252.950
Lazio	—	(3) —
Liguria	711.052.875	—
Lombardia	—	1.445.247.898
Marche	—	—
Molise	—	(4) —
Piemonte	486.997.822	855.318.906
Principato Autonoma Bolzano	(5) 2.760.891.459	1.365.198.004
Provincia Autonoma di Trento	2.807.372.329	(6) 4.433.980.661

(1) Dato rilevato da deliberazioni della Giunta Regionale trasmesse, in copia, del Commissariato del Governo per incarico della Commissione di Controllo.

(2) Ha comunicato anche alcuni dati parziali relativi agli anni precedenti.

(3) Per l'anno 1987 sono pervenuti solo i dati relativi a due Assessorati (Bilancio: L. 103.385.000 e Cultura: L. 173.083.224) e da un settore dell'Assessorato Personale (L. 140.477.426). Anche per il 1986 ha comunicato dati parziali.

(4) L'unico dato pervenuto riguarda le spese effettuate dall'Assessore alle Finanze-Settore Provveditorato (L. 25.725.100).

(5) La Regione ha inviato l'elenco completo dei dati relativi al 1986 nel dicembre 1987.

(6) Della complessiva somma di L. 4.433.980.661, L. 2.113.178.303 riguardano erogazioni pubblicitarie effettuate direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento, L. 186.447.760 dall'Agenzia del Lavoro, L. 2.128.829.956 dall'Azienda per la Promozione Turistica del Trentino e L. 5.524.642 del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

71

	1986	1987
Puglia	798.371.335	(7) 816.206.600
Sardegna	(8) 2.710.967.623	5.384.441.375
Sicilia	(9) —	(10) 2.862.871.405
Toscana	740.355.746	—
Trentino Alto-Adige	318.456.767	628.522.225
Umbria	458.044.023	480.163.618
Valle D'Aosta	2.003.470.785	—
Veneto	1.870.315.264	(11) 3.185.653.587

(7) Con nota del 28 marzo 1988 ha comunicato i dati relativi agli anni 1983 (L. 435.460.892), 1984 (L. 621.909.561), 1985 (L. 629.064.210).

(8) La Regione non ha sciolto la riserva di completare i dati relativi all'anno 1986.

(9) La Presidenza della Regione ha comunicato le spese pubblicitarie effettuate dalla Presidenza medesima nel precedente sessennio, spese che sono le seguenti:

1981 - nessuna erogazione

1982 - nessuna erogazione

1983 - L. 10.896.000

1984 - L. 1.600.000

1985 - L. 99.677.000

1986 - L. 196.830.676

(10) Il dato relativo al 1987 comprende le spese effettuate dalla Presidenza della Regione (L. 892.411.530) nonché da alcuni Assessorati e precisamente: dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste (L. 356.288.110), dall'Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca (L. 745.624.485) e dall'Assessorato Turismo (L. 868.547.290). L'Assessorato Industria ha comunicato di non gestire alcun capitolo relativo a spese pubblicitarie pur avendo effettuato negli anni 1986 e 1987 inserzioni concernenti informazioni sull'attività connessa alle competenze dell'assessorato medesimo. Tale spesa è stata posta a carico del capitolo relativo a: Studi, ricerche e partecipazione a fiere campionarie. Anche l'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali comunica di non avere nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare le spese afferenti alla pubblicità e, di conseguenza, di non avere effettuato spese pubblicitarie per l'anno 1987.

(11) Della complessiva somma di L. 3.185.653.587, L. 62.082.290 riguardano spese effettuate dal Consiglio Regionale e L. 3.123.571.297 dalla Giunta Regionale.

Aziende ed Istituti regionali

	1986	1987
Ente Regionale Diritto allo Studio Universitario - Ancona	2.767.381	5.052.203
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - Ancona	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi per la Valle d'Aosta - Aosta	nessuna erogaz.	(1) nessuna erogaz.
Gestione Commissariale Regionale Trasporti Pubblici - Servizi Extraurbani - Avellino	15.992.350	—
Ente Regionale Sviluppo Agricolo della Puglia - Bari	36.314.000	(2) 44.948.000
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - Bari	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamenti Educativi per l'Emilia Romagna - Bologna	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ente Regionale Sviluppo Assistenza Tecnica in Agricoltura - Cagliari	93.076.204	120.254.100
Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigianale - Cagliari	117.573.847	576.943.924
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi per la Sardegna - Cagliari	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

72

	1986	1987
Ente Minerario Sardo - Cagliari	15.283.000	37.241.410
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi del Molise - Campobasso	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Teatro Massimo Bellini - Catania	—	(3) 256.412.744
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - Catanzaro	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - Genova	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ente Regionale Sviluppo Agricoltura Friuli-Venezia Giulia - Gorizia	442.500	26.192.820
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi d'Abruzzo - L'Aquila	866.000	(4) 3.182.400
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - Milano	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi per la Campania - Napoli	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Regionale Finanziamento Industrie in Sicilia - Palermo	328.900.661	291.832.883
Azienda Siciliana Trasporti - Palermo	6.645.000	11.918.000
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - Palermo	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ente Acquadotti Siciliani - Palermo	11.118.000	49.735.780
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi della Basilicata - Potenza	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi per il Lazio - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna - Sassari	—	nessuna erogaz.
Ente Sviluppo Agricolo del Piemonte - Torino	5.235.600	12.034.000
Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - Torino	2.676.948	12.950.028
Ente Sviluppo Agricoltura Trentina - Trento	—	—
Agenzia Regionale del Lavoro - Trieste	nessuna erogaz.	21.242.655
Istituto Regionale Formazione Professionale - Trieste	66.088.989	61.137.770
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - Trieste	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ente Sviluppo Artigianato Friuli-Venezia Giulia - Udine	352.746.028	(3) 189.836.000
Istituto Regionale per le Ville Venete - Venezia	nessuna erogaz.	—
Azienda Regionale delle Foreste - Mestre - Venezia	nessuna erogaz.	—
Azienda Trasporti Veneto Orientale San Donà di Piave - Venezia	1.958.800	32.961.182
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi del Veneto - Venezia Mestre	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ente Regionale Gestione Diritto allo Studio Universitario - Verona	1.170.442	—

(1) Ha comunicato anche i dati relativi dal 1984 al 1985 (nessuna erogazione).

(2) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1982 (L. 6.658.500), 1983 (nessuna erogazione), 1984 (L. 6.844.000) e 1985 (L. 14.750.000).

(3) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(4) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1983 (L. 118.000), 1984 (L. 3.017.600) e 1985 (L. 2.477.950).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

73

Comuni con più di 40.000 abitanti

	1986	1987
Acireale (Catania)	—	—
Afragola (Napoli)	—	—
Agrigento	—	—
Alcamo (Trapani)	—	—
Alessandria	—	—
Altamura (Bari)	4.610.810	7.988.010
Ancona	26.828.005	—
Andria (Bari)	51.608.775	—
Arezzo	—	44.164.863
Ascoli Piceno	7.033.240	23.495.012
Asti	22.401.463	45.417.925
Avellino	—	138.608.010
Aversa (Caserta)	—	—
Bagheria (Palermo)	—	—
Bari	291.066.602	425.304.958
Barletta (Bari)	47.509.440	—
Battipaglia (Salerno)	—	—
Benevento	—	96.379.704
Bergamo	215.886.720	—
Biella (Vercelli)	26.754.267	—
Bisceglie (Bari)	8.562.670	—
Bitonto (Bari)	12.851.905	36.121.745
Bollate (Milano)	—	—
Bologna	139.612.287	191.590.700
Bolzano	—	113.708.645
Brescia	129.855.275	191.471.239
Brindisi	—	—
Busto Arsizio (Varese)	—	—
Cagliari	—	—
Caltanissetta	—	—
Campobasso	—	171.513
Capannori (Lucca)	nessuna erogaz.	—
Carpi (Modena)	98.195.714	78.499.198
Carrara	—	—
Casale Monferrato (Alessandria)	—	—
Caserta	—	nessuna erogaz.
Casoria (Napoli)	—	—
Castellammare di Stabia (Napoli)	—	—
Catania	20.880.690	(1) 230.181.152
Catanzaro	—	165.733.730
Cava de' Tirreni (Salerno)	—	—
Cerignola (Foggia)	—	15.685.740
Cesena (Forlì)	26.254.665	38.437.343
Chieti	—	14.819.279
Chioggia (Venezia)	—	—
Cinisello Balsamo (Milano)	—	—
Civitavecchia (Roma)	—	—
Collegno (Torino)	52.124.948	93.422.065
Cologno Monzese (Milano)	—	—
Como	25.494.500	79.600.080
Corato (Bari)	—	—
Corsico (Milano)	—	—
Cosenza	136.114.619	—
Cremona	—	198.518.244
Crotone (Catanzaro)	—	—
Cuneo	4.625.440	19.905.859
Empoli (Firenze)	9.053.845	—
Ercolano (Napoli)	—	—
Faenza (Ravenna)	—	—
Fano (Pesaro)	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

74

	1986	1987
Ferrara	231.403.430	383.754.975
Firenze	70.092.885	299.989.783
Foggia	—	(2) 22.959.655
Foligno (Perugia)	—	—
Forlì	28.723.952	—
Frosinone	nessuna erogaz.	—
Gallarate (Varese)	—	—
Gela (Caltanissetta)	—	—
Genova	813.269.288	1.006.486.177
Giuliano in Campania (Napoli)	—	—
Gorizia	—	—
Grosseto	19.001.245	52.881.708
Guidonia Montecelio (Roma)	—	—
Imola (Bologna)	—	15.102.938
Imperia	11.348.453	—
Jesi (Ancona)	31.530.995	—
Lamezia Terme (Catanzaro)	—	—
L'Aquila	inf 50.000.000	inf 50.000.000
La Spezia	32.566.879	27.925.222
Latina	—	nessuna erogaz.
Lecce	—	—
Lecco (Como)	19.514.788	11.182.730
Legnano (Milano)	—	4.517.151
Licata (Agrigento)	—	—
Livorno	15.608.818	20.707.763
Lodi (Milano)	—	26.102.575
Lucca	75.041.328	85.159.862
Macerata	57.757.909	65.065.000
Manfredonia (Foggia)	22.860.170	6.717.397
Mantova	—	14.304.356
Marano di Napoli (Napoli)	—	—
Marsala (Trapani)	—	—
Martinafranca (Taranto)	21.783.390	—
Massa	21.777.402	17.302.369
Matera	—	—
Mazara del Vallo (Trapani)	7.952.315	—
Messina	—	—
Milano	965.466.524	(3) 1.563.700.161
Modena	—	—
Modica (Ragusa)	—	—
Molfetta (Bari)	62.324.565	—
Moncalieri (Torino)	49.525.817	—
Monopoli (Bari)	15.653.600	—
Monza (Milano)	—	—
Napoli	—	—
Nichelino (Torino)	—	—
Nocera Inferiore (Salerno)	—	—
Novara	18.488.347	77.281.468
Padova	(4) 214.929.676	480.403.730
Palermo	—	—
Parma	90.191.715	166.446.307
Paternò (Catania)	—	—
Pavia	52.599.710	26.905.220
Perugia	13.856.216	17.473.909
Pesaro	70.170.602	49.780.366
Pescara	18.969.600	—
Piacenza	—	183.059.768
Pisa	14.395.780	49.181.772
Pistoia	—	13.934.435
Pordenone	37.782.705	39.446.705

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

75

	1986	1987
Portici (Napoli)	—	—
Potenza	—	33.220.440
Pozzuoli (Napoli)	45.508.205	77.058.828
Prato (Firenze)	80.613.201	128.366.919
Quartu Sant'Elena (Cagliari)	—	—
Ragusa	—	—
Ravenna	—	—
Reggio Calabria	—	254.161.748
Reggio Emilia	112.479.019	—
Rho (Milano)	—	—
Rieti	—	65.518.350
Rimini (Forli)	—	—
Rivoli (Torino)	18.102.380	—
Roma	319.411.255	246.413.371
Rovigo	61.797.920	—
Salerno	—	—
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	—	—
San Giorgio a Cremano (Napoli)	5.077.535	27.802.865
Sanremo (Imperia)	60.480.020	—
San Severo (Foggia)	—	—
Sassari	—	63.511.754
Sassuolo (Modena)	23.345.018	20.223.548
Savona	—	—
Scandicci (Firenze)	—	—
Senigallia (Ancona)	7.655.897	—
Sesto Fiorentino (Firenze)	1.416.000	9.113.661
Sesto San Giovanni (Milano)	—	—
Settimo Torinese (Torino)	19.757.916	—
Siena	—	57.175.275
Siracusa	—	10.587.455
Taranto	—	—
Teramo	8.604.880	12.133.079
Terni	40.842.667	49.945.000
Tivoli (Roma)	—	—
Torino	1.138.976.608	1.150.109.830
Torre Annunziata (Napoli)	—	222.914.866
Torre del Greco (Napoli)	—	—
Trani (Bari)	—	—
Trapani	—	59.996.145
Trento	—	—
Treviso	—	—
Trieste	78.379.942	—
Udine	76.678.596	95.755.564
Varese	—	—
Velletri (Roma)	—	—
Venezia	84.484.311	—
Vercelli	—	13.173.628
Verona	204.403.901	558.225.305
Viareggio (Lucca)	32.148.215	96.128.637
Vicenza	327.404.716	—
Vigevano (Pavia)	5.415.374	11.386.930
Viterbo	6.779.394	20.289.525
Vittoria (Ragusa)	—	—
Voghera (Pavia)	31.723.656	17.197.311

(1) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1985 (L. 19.701.280).

(2) Il dato è cumulativo per gli esercizi finanziari 1986 e 1987.

(3) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1983 (L. 305.514.488), 1984 (L. 203.288.807) e 1985 (L. 370.672.462).

(4) Non sono state computate le spese relative ai bandi di concorso, avvisi di gara, pubblicazioni obbligatorie sulla G.U., sul B.U.R. sul F.A.L. e manifesti in materia elettorale e simili.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

76

Comuni con meno di 40.000
abitanti - 1986

	Provincia	1986
Acri	Cosenza	8.177.545
Agnone	Isernia	1.164.070
Alba	Cuneo	866.520
Albagiara	Oristano	427.750
Albano Sant'Alessandro	Bergamo	3.455.040
Ales	Oristano	nessuna erogaz.
Almè	Bergamo	183.195
Almese	Torino	1.538.012
Alpignano	Torino	1.502.040
Amatrice	Rieti	2.249.670
Amelia	Terni	1.862.900
Aosta		6.277.452
Apricena	Foggia	2.772.575
Argenta	Ferrara	5.145.213
Arrone	Terni	1.180.000
Arta Terme	Udine	1.550.190
Attigliano	Terni	55.200
Atzara	Nuoro	nessuna erogaz.
Avezzano	L'Aquila	4.004.625
Badia Polesine	Rovigo	2.681.255
Bagno di Romagna	Forlì	1.804.220
Banchette	Torino	524.510
Bariano	Bergamo	17.700
Bassano del Grappa	Vicenza	5.505.170
Bastiglia	Modena	1.507.616
Bellinzago Novarese	Novara	583.500
Berardenga	Siena	114.484
Bolsena	Viterbo	nessuna erogaz.
Boltiere	Bergamo	113.870
Bonate Sotto	Bergamo	1.423.670
Borgaro Torinese	Torino	7.577.960
Borghi	Forlì	483.741
Brembate Sopra	Bergamo	477.015
Brosso	Torino	457.416
Bruzolo	Torino	636.351
Busano	Reggio Emilia	180.540
Bussoleno	Torino	4.951.987
Buttigliera Alta	Torino	2.013.080
Cafasse	Torino	297.321
Calcinaiia	Pisa	nessuna erogaz.
Calestano	Parma	nessuna erogaz.
Caltagirone	Catania	33.952.730
Campogalliano	Modena	175.938
Carasco	Genova	1.464.852
Carbone	Potenza	nessuna erogaz.
Carbonia	Cagliari	3.481.800
Carraro San Giorgio	Padova	nessuna erogaz.
Casnigo	Bergamo	935.018
Castelfranco Emilia	Modena	6.244.147
Castelfranco Veneto	Treviso	8.542.679
Castello D'Argile	Bologna	5.046.565
Castelmaggiore	Bologna	6.548.009
Castelnuovo Val di Cecina	Pisa	10.577.680
Ceccano	Frosinone	2.849.200
Ceggia	Venezia	nessuna erogaz.
Celano	L'Aquila	2.150.550
Celle Di San Vito	Foggia	708.000
Cellere	Viterbo	nessuna erogaz.
Cento	Ferrara	5.329.965

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

77

	Provincia	1986
Cerea	Verona	1.250.800
Cerro Veronese	Verona	nessuna erogaz.
Chianciano Terme	Siena	17.013.240
Chianocco	Torino	1.422.890
Cimolaia	Pordenone	nessuna erogaz.
Ciriè	Torino	9.373.330
Collagna	Reggio Emilia	220.660
Colle di Val D'Elsa	Siena	1.526.920
Concordia Sagittaria	Venezia	14.575.478
Copertino	Lecce	12.896.881
Copparo	Ferrara	4.178.144
Costa Volpino	Bergamo	385.486
Cummiana	Torino	1.133.225
Dalmine	Bergamo	10.025.573
Desenzano Del Grappa	Brescia	938.395
Enna		39.063.885
Feltre	Belluno	7.629.324
Fenestrelle	Torino	20.000
Fidenza	Parma	1.621.320
Forenza	Potenza	2.281.530
Gatteo	Forli	590.000
Genzano di Lucania	Potenza	1.993.020
Chilarza	Oristano	1.272.040
Giaveno	Torino	51.150
Gonnosnò	Oristano	761.100
Grado	Gorizia	4.368.136
Grugliasco	Torino	14.943.520
Gualdo Tadino	Perugia	1.901.570
Ischia di Castro	Viterbo	1.534.000
Isola d'Asti	Asti	424.350
Jesolo	Venezia	39.111.600
Lacedonia	Avellino	3.746.680
Lama Mocogno	Modena	1.010.389
Lauriano	Torino	1.254.340
Lefte	Bergamo	729.000
Legnago	Verona	7.072.310
Lesina	Foggia	143.229
Lucoli	Nuoro	1.063.180
Lombardore	Torino	588.608
Lovere	Bergamo	711.835
Magliano Sabina	Rieti	nessuna erogaz.
Malalbergo	Bologna	1.781.800
Marsciano	Perugia	50.113.085
Massa Lombarda	Ravenna	1.495.600
Minerbio	Bologna	264.660
Mirandola	Modena	19.909.795
Misano Adriatico	Forli	10.843.082
Modugno	Bari	17.766.375
Mogoro	Oristano	29.203.870
Monfalcone	Gorizia	59.534.388
Monte Gabbione	Terni	nessuna erogaz.
Montecastrilli	Terni	1.182.950
Montecatini Val di Cecina	Pisa	nessuna erogaz.
Montecchio Emilia	Reggio Emilia	812.664
Montefiascone	Viterbo	16.222.050
Montefiore Conca	Forli	367.216
Montesilvano	Pescara	4.934.170
Muggia	Trieste	49.800
Nardò	Lecce	12.608.490

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

78

	Provincia	1986
Voci	Bari	1.683.860
Nonantola	Modena	8.074.269
Nuoro		12.827.930
Orbassano	Torino	12.650.280
Oristano		35.068.420
Ortona	Chieti	1.614.830
Orvieto	Terni	12.513.235
Palazzo Sull'Oglio	Brescia	1.924.722
Pasiano di Pordenone	Pordenone	nessuna erogaz.
Pietrabbandante	Isernia	nessuna erogaz.
Pietrasanta	Lucca	9.184.354
Pieve di Cento	Bologna	1.774.720
Pinerolo	Torino	12.452.005
Pino Torinese	Torino	382.758
Piombino	Livorno	16.281.345
Piossasco	Torino	14.252.040
Piove di Sacco	Padova	2.096.870
Piscina	Torino	804.949
Poirino	Torino	1.879.740
Ponte San Nicolò	Padova	200.000
Porto Maggiore	Ferrara	11.495.459
Pratola Peligna	L'Aquila	4.328.550
Predappio	Forlì	987.070
Putignano	Bari	7.914.335
Revigliano D'Asti	Asti	nessuna erogaz.
Rivarossa	Torino	nessuna erogaz.
Robilante	Cuneo	2.712.226
Romano di Lombardia	Bergamo	2.260.290
Rubiana	Torino	1.254.340
S. Giorgio di Susa	Torino	1.499.843
Sale Delle Langhe	Cuneo	128.620
San Carlo Canavese	Torino	2.508.680
San Paolo D'Argon	Bergamo	1.619.450
Sannicandro Garganico	Foggia	1.400.000
Sant'Ambrogio di Torino	Torino	870.132
Sant'Elena Sannita	Isernia	nessuna erogaz.
Santeramo in Colle	Bari	8.240.530
Savogna d'Isonzo	Gorizia	156.940
Savoia di Lucania	Potenza	nessuna erogaz.
Scandelluzza	Asti	nessuna erogaz.
Scarmagno	Torino	nessuna erogaz.
Serracapriola	Foggia	3.613.750
Sini	Oristano	739.270
Sona	Verona	2.690.400
Sondrio		3.684.577
Soriano nel Cimino	Viterbo	150.332
Spilamberto	Modena	nessuna erogaz.
Stornara	Foggia	763.460
Stroncone	Terni	1.182.950
Susa	Torino	3.200.000
Sutri	Viterbo	nessuna erogaz.
Taggia	Imperia	nessuna erogaz.
Tagliacozzo	L'Aquila	1.572.350
Taleggio	Bergamo	772.000
Tonco	Asti	nessuna erogaz.
Torrile	Parma	1.449.630
Tricesimo	Udine	nessuna erogaz.
Tuscania	Viterbo	2.365.605
Vaglio Basilicata	Potenza	3.530.560

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

79

	Provincia	1986
Valbrembo	Bergamo	148.385
Valenza	Alessandria	17.856.564
Vecchiano	Pisa	2.532.009
Vedelago	Treviso	1.138.914
Venaria Reale	Torino	12.772.509
Venosa	Potenza	1.700.970
Vico Pisano	Pisa	nessuna erogaz.
Vietri di Potenza	Potenza	3.913.850
Vignanello	Viterbo	nessuna erogaz.
Villafranca D'Asti	Asti	244.086
Villar Dora	Torino	203.109
Villareggia	Torino	nessuna erogaz.
Villetta Barrea	L'Aquila	2.198.045
Vistrorio	Torino	nessuna erogaz.

Comuni con meno di 40.000 abitanti - 1987

	Provincia	1987
Almese	Torino	407.572
Amatrice	Rieti	2.724.030
Antegnate	Bergamo	1.421.015
Aosta		57.976.090
Apricena	Foggia	4.833.214
Argenta	Ferrara	13.908.542
Avella	Avellino	3.436.455
Baricella	Bologna	279.505
Bastia Umbra	Perugia	1.757.386
Belluno		20.069.060
Bettona	Perugia	1.636.660
Borgaro Torinese	Torino	1.663.800
Busana	Reggio Emilia	357.540
Cafasse	Torino	767.840
Caltagirone	Catania	31.747.845
Campogalliano	Modena	1.952.133
Capriva del Friuli	Corizia	81.278
Carasco	Genova	932.436
Castel San Pietro Terme	Bologna	8.357.963
Castelfranco Emilia	Modena	5.536.678
Cavour	Torino	6.917.000
Cento	Ferrara	13.857.935
Cerea	Verona	2.364.720
Chianocco	Torino	722.840
Cigliano	Vercelli	905.650
Collagna	Reggio Emilia	8.089.018
Colle Val D'Elsa	Siena	3.018.735
Crevalcore	Bologna	9.873.442
Fasano	Brindisi	10.833.345
Feltre	Belluno	156.114
Genzano di Lucania	Potenza	3.315.800
Giaveno	Torino	3.145.884
Gonnostrò	Oristano	428.340
Gonzaga	Mantova	23.449.349

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

80

	Provincia	1987
Grado	Gorizia	7.175.196
Gubbio	Perugia	2.992.300
Gussago	Brescia	3.304.590
Isernia		4.598.755
Lama Mocogno	Modena	1.063.295
Lari	Pisa	2.171.259
Ligonchio	Reggio Emilia	345.500
Lombardore	Torino	185.177
Malalbergo	Bologna	2.500.000
Mareno di Piave	Treviso	651.596
Massa Lombarda	Ravenna	5.517.149
Montecchio Emilia	Reggio Emilia	772.250
Montecolombo	Forli	807.887
Montefiore Conca	Forli	236.000
Monteporzio Catone	Roma	1.327.050
Montesilvano	Pescara	8.588.040
Muggia	Trieste	1.480.589
Mugnano del Cardinale	Avellino	5.315.015
Noci	Bari	500.000
Monantola	Modena	6.062.368
Opi	L'Aquila	1.045.185
Ortona	Foggia	5.861.600
Oristano		31.666.008
Orsara di Puglia	Foggia	135.405
Palazzolo Sull'Oglio	Brescia	12.461.803
Pasian di Prato	Udine	1.593.440
Pietrasanta	Lucca	19.709.765
Pinerolo	Torino	25.496.167
Piove di Sacco	Padova	5.908.780
Poirino	Torino	4.390.780
Ponte San Nicolò	Padova	200.000
Portomaggiore	Ferrara	42.961.085
Pratola Peligna	L'Aquila	3.794.695
Rivolta D'Adda	Cremona	3.121.815
S. Angelo all'Esca	Avellino	2.104.058
S. Giorgio di Susa	Torino	172.628
San Casciano Dei Bagni	Siena	1.250.800
San Giorgio di Piano	Bologna	6.340.789
San Giovanni Lupatoto	Verona	3.467.290
San Giustino	Perugia	6.854.679
San Pietro in Casale	Bologna	1.568.075
Sannicandro Garganico	Foggia	212.400
Sona	Verona	8.247.788
Sorisole	Bergamo	527.991
Valenza	Alessandria	20.447.201
Venaria Reale	Torino	22.917.630
Vetto	Reggio Emilia	7.460.930
Virle Piemonte	Torino	270.244
Zola Predosa	Bologna	19.324.388

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

81

Aziende municipalizzate

	1986	1987
Az. Municipale Acqua e Gas - Abbiategrasso (Milano)	—	720.000
Az. Mun. Gas e Acqua - Alessandria	6.174.500	(1) 45.328.600
Az. Teatrale Alessandrina - Alessandria	54.920.337	—
Az. Municipalizzata Igiene Urbana - Alessandria	—	nessuna erogaz.
Az. Trasporti Autofiloviari Municipalizzata - Ancona	5.860.223	1.068.100
Az. Mun. Centrale del Latte - Ancona	240.535.797	—
Az. Municipalizzata Servizi - Ancona	52.816.549	—
Az. Spec. Annonaria Municipalizzata - Arezzo	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Mun. Igiene Urbana - Benevento	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Trasporti - Bergamo	908.500	—
Az. Mun. Acquedotti Civici - Bergamo	6.698.500	—
A.S.A.M. - Az. Servizi Annonari Municipalizzati - Bologna	22.586.000	23.285.000
Az. Serv. Municipalizzati - Brescia	110.647.930	154.720.400
Az. Gestione Servizi Pubblici - Busto Arsizio (Varese)	—	20.012.420
Az. Unica Serv. Municipalizzati - Calolzio Corte (Bergamo)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Canturina Serv. Municipali - Cantù (Como)	1.334.580	—
Az. Mun. Farmacie Comunali - Cardano al Campo (Varese)	625.400	—
Az. Mun. Casalese - Casale (Alessandria)	17.551.470	—
Az. Farmaceutica Municipalizzata - Casalmaggiore (Cremona)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Mun. Farmacia Comunale - Casalpusterlengo (Milano)	nessuna erogaz.	—
Az. Speciale Acquedotto Municipale - Castellammare di Stabia (Napoli)	—	8.941.450
Az. Mun. Trasporti - Catania	12.629.884	—
Az. Aut. Municipale del Gas - Catania	915.000	(1) 4.731.300
Az. Acquedotto Municipale - Catania	—	(1) 2.806.450
Az. Mun. Gas Acquedotto - Cesena (Forlì)	9.509.500	14.831.000
Az. Serv. Pubblici (Acquedotto Depurazione Acque Igiene Urbana) - Chioggia (Venezia)	1.520.784	—
Az. Mun. Farmacie - Cinisello Balsamo (Milano)	nessuna erogaz.	—
Az. Comasca Servizi Municipali - Como	8.750.500	14.857.150
Az. Comasca Trasporti - Como	1.677.016	2.612.520
Az. Mun. Igiene Urbana - Corato (Bari)	nessuna erogaz.	—
Az. Trasporti Automobilistici - Cosenza	nessuna erogaz.	—
Az. Farmaceutica Municipalizzata - Cremona	nessuna erogaz.	—
Az. Elettrica Municipalizzata - Cremona	45.451.300	17.310.500
Az. Servizi Pubbl. Municipalizzati - Empoli (Firenze)	12.655.600	—
Az. Servizi Municipali - Erba (Como)	nessuna erogaz.	—
Az. Farmaceutica Municipalizzata - Ferrara	8.678.900	23.332.140
Az. Trasporti Autofiloviari Municipali - Ferrara	2.537.000	416.658
A.C.T.F. - Az. Trasporti Ferrarese - Ferrara	—	nessuna erogaz.
A.M.I.U. - Az. Mun. Igiene Urbana - Ferrara	8.621.470	7.260.860
A.M.S.E.F.C. - Az. Mun. Serv. Funebri e Cimiteriali - Ferrara	20.438.806	—
A.T.A.F. - Az. Trasporti Autolinee Fiorentine - Firenze	nessuna erogaz.	—
Az. Servizi Municipalizzati - Foligno (Perugia)	—	nessuna erogaz.
Az. Farmaceutica Municipalizzata - Follonica (Grosseto)	200.750	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

82

	1986	1987
Az. Mun. Servizi Comunali - Gallarate (Varese)	14.525.117	—
Az. Farmaceutica Municipale - Carabagnate Milanese (Milano)	nessuna erogaz.	—
Az. Mun. Elettricità ed Acqua Potabile - Gattinara (Vercelli)	—	nessuna erogaz.
Az. Mun. Igiene Urbana - Genova	3.781.900	—
Az. Mun. Trasporti - Genova	18.361.000	—
Az. Mun. del Latte - Genova Fegino	345.000.000	—
Az. Mun. Elettricità Gas Acqua e Trasporti Urbani - Gorizia	473.180	(2) 1.814.958
Az. Mun. Imola - Imola (Bologna)	16.548.450	—
Az. Farmaceutica Municipalizzata - L'Aquila	nessuna erogaz.	—
Az. Elettrica e Acquedotto Municipalizzata - Laces (Bolzano)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Farmaceutica Municipalizzata - Lanciano (Chieti)	nessuna erogaz.	—
Az. Mun. Gas Acqua - Legnano (Milano)	—	8.198.300
Az. Mun. Farmacie Comunali - Lido di Camaiore (Lucca)	nessuna erogaz.	—
Az. Municipalizzata Acqua Gas - Livorno	nessuna erogaz.	—
Az. Autonoma Municipale Pubblici Servizi - Livorno	122.222.406	—
Az. Serv. Tec. Munic. Serv. Acqua Gas e Raccolta Rifiuti - Lodi (Milano)	nessuna erogaz.	—
Az. Spec. Mun. per la Farmacia - Malnate (Varese)	nessuna erogaz.	—
Az. Serv. Municipalizzati - Mantova	10.445.645	19.657.384
Az. Spec. Municipalizzata Igiene Urbana - Massa	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Serv. Municipalizzati Elettricità ed Acquedotto - Mezzolombardo (Trento)	nessuna erogaz.	—
Az. Farmacie Municipali - Milano	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Trasporti Municipali - Milano	202.989.890	788.045.229
Centrale del Latte - Milano	186.791.060	670.556.493
A.E.M. - Az. Energetica Municipale - Milano	143.910.100	155.541.000
Az. Intercomunale Municipalizzata Acqua e Gas - Mirandola (Modena)	41.627.516	67.123.474
A.M.C.M. - Elettricità Gas Acqua Calore Trasporti - Modena	77.213.482	161.831.700
A.M.I.U. - Az. Mun. Igiene Urbana - Modena	34.829.075	10.722.267
Az. Farmaceutica Municipalizzata - Montevarchi (Arezzo)	—	nessuna erogaz.
A.G.A.M. - Acqua Gas Az. Municipale - Monza (Milano)	nessuna erogaz.	8.625.000
Centrale del Latte - Napoli	610.539.129	348.285.826
Az. Mun. Acquedotto - Napoli	—	nessuna erogaz.
Az. Mun. Autotrasporti - Novara	nessuna erogaz.	3.839.271
Az. Mun. Gas e Acqua - Novi Ligure (Alessandria)	nessuna erogaz.	—
Az. Comunale Autofiloviaria - Padova	5.391.477	41.971.656
Az. Mun. del Gas - Palermo	18.844.500	—
Az. Mun. Autotrasporti - Palermo	—	46.244.414
Az. Mun. Igiene Ambientale - Palermo	—	168.667.888
Az. Mun. Nettezza Urbana - Parma	11.900.052	(1) 11.470.050
Az. Mun. Pubblici Servizi - Parma	—	20.740.287
Farmacia Comunale Municipalizzata N. 1 - Paullo (Milano)	nessuna erogaz.	—
Az. Mun. Nettezza Urbana e Trasporti Funebri - Pergine Valsugana (Trento)	nessuna erogaz.	—
Az. Trasporti Autofiloviari Municipalizzata - Perugia	926.300	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

83

	1986	1987
Az. Mun. Autoservizi e N.U. Pesaresi - Pesaro	1.622.542	7.322.337
Az. Mun. Gas ed Acqua - Pesaro	—	27.843.020
A.M.N.U. - Az. Mun. Nettezza Urbana e Serv. Acquedotto - Piacenza	3.365.400	—
Farmacia Comunale - Pietrasanta (Lucca)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Servizi Igiene Urbana - Piombino (Livorno)	3.191.318	—
Az. Mun. Gas - Pistoia	21.956.335	3.820.750
Az. Mun. Igiene Urbana - Pordenone	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Mun. Nettezza Urbana - Portoferraio (Livorno)	nessuna erogaz.	—
Az. Servizi Municipalizzati per l'Igiene Urbana - Prato (Firenze)	nessuna erogaz.	—
A.M.I.U. - Az. Mun. Igiene Urbana - Ravenna	64.256.013	—
Az. Municipalizzata Ambiente - Ravenna	—	8.674.728
Az. Servizi Municipalizzati Igiene Urbana e Trasporti Urbani e Farmacia - Rieti	nessuna erogaz.	—
Az. Mun. Industriale - Rimini (Forlì)	24.916.732	14.565.696
Az. Comunale Elettricità ed Acque - Roma	196.301.990	—
Az. Comunale Centrale del Latte - Roma	605.356.095	(1) 1.582.900.671
Az. Serv. Municipalizzati - Rovereto (Trento)	23.322.454	61.036.905
Az. Mun. Trasporti Urbani - Rovigo	nessuna erogaz.	—
Az. Farmaceutica Municipalizzata - San Giovanni Valdarno (Arezzo)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Serv. Municipalizzati - San Giuliano Milanese (Milano)	16.114.482	13.909.869
Az. Mun. Farmacia Comunale - San Maurizio D'Opaglio (Novara)	42.390	—
Casinò di Sanremo - Sanremo (Imperia)	425.749.570	—
Az. Municipalizzata N.U. - Savona	nessuna erogaz.	—
Az. Mun. Serv. Pubblici - Seregno (Milano)	926.300	760.000
Az. Servizi Municipalizzati - Settimo Torinese (Torino)	719.928	5.302.960
Az. Farmaceutica Municipale - Sondrio	nessuna erogaz.	—
Az. Serv. Municipalizzati - Sondrio	nessuna erogaz.	—
Az. Servizi Pubblici Municipalizzati - Soresina (Cremona)	5.451.200	nessuna erogaz.
Az. Farmaceutica Municipalizzata - Terni	2.395.000	(3) 3.908.000
Az. Servizi Municipalizzati - Terni	nessuna erogaz.	—
Az. Spec. Servizi Municipalizzati - Tolentino (Macerata)	nessuna erogaz.	—
Az. Energetica Municipale - Torino	12.409.981	20.765.600
Az. Acquedotto Municipale - Torino	15.237.000	18.327.500
Az. Tranvie Municipali - Torino	60.248.368	170.000.000
Az. Mun. Elettricità Trasporti - Trani (Bari)	2.528.740	4.944.950
Az. Mun. Igiene Urbana - Trani (Bari)	nessuna erogaz.	1.319.559
Az. Farmaceutica Municipalizzata - Treviso	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Comunale Elettricità Gas e Acqua - Trieste	48.127.550	36.881.200
Az. Trasporti Municipali - Udine	2.712.000	1.245.136
Az. Spec. Mun. Acquedotto Gas N.U. - Varese	2.458.800	1.356.900
Az. Varesina Trasporti - Varese	168.000	—
Farmacia Comunale - Venaria (Torino)	nessuna erogaz.	—
Az. Mun. Igiene Urbana - Venezia	1.261.916	—
Az. Serv. Pubblici Idraulici e Vari - Venezia	8.678.310	1.984.052
Az. Farmaceutica Municipalizzata - Vercelli	nessuna erogaz.	—
Az. Aut. Servizi Municipalizzati Acqua Elettricità Gas - Vercelli	nessuna erogaz.	11.013.500
Az. Mun. Nettezza Urbana - Vercelli	1.752.799	2.903.067

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

84

	1986	1987
Az. Generale Serv. Municipalizzati (Energia Elettrica Gas Acquedotto e Varie) - Verona	124.136.604	—
Az. Mun. Acquedotto e Gas - Viareggio (Lucca)	nessuna erogaz.	—

(1) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(2) Ha comunicato anche i dati relativi all'esercizio finanziario 1985 (L. 529.820).

(3) Ha comunicato anche i dati relativi all'esercizio finanziario 1985 (L. 254.237).

Amministrazioni provinciali

	1986	1987
Agrigento	10.002.340	(1) 111.723.157
Alessandria	92.288.737	5.684.188
Ancona	12.754.620	67.731.340
Aosta	—	—
Arezzo	90.344.766	—
Ascoli Piceno	—	22.554.134
Asti	12.322.855	12.606.505
Avellino	7.219.830	nessuna erogaz.
Bari	—	—
Belluno	4.861.901	6.363.446
Benevento	—	—
Bergamo	—	71.451.360
Bologna	33.009.945	—
Brescia	51.402.045	30.863.365
Brindisi	16.398.460	—
Cagliari	174.145.468	—
Caltanissetta	—	15.398.101
Campobasso	nessuna erogaz.	11.647.895
Caserta	—	—
Catania	125.051.977	—
Catanzaro	173.757.658	389.747.119
Chieti	5.310.775	8.754.270
Como	72.558.400	—
Cosenza	70.086.214	59.697.720
Cremona	115.323.368	(2) 92.544.524
Cuneo	15.332.820	20.765.205
Enna	—	18.291.695
Ferrara	43.378.805	—
Firenze	47.965.369	34.359.854
Foggia	34.505.360	—
Forlì	34.216.093	—
Frosinone	—	—
Genova	26.517.040	—
Gorizia	144.349.875	—
Grosseto	28.135.670	14.281.675
Imperia	—	15.648.308
Isernia	3.186.000	—
L'Aquila	33.119.540	47.033.822
La Spezia	—	19.266.096
Latina	—	—
Lecce	46.707.385	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

85

	1986	1987
Livorno	—	45.283.590
Lucca	6.495.818	33.864.455
Macerata	40.861.077	36.441.554
Mantova	18.933.615	(3) 27.212.370
Massa Carrara	—	5.258.670
Matera	7.308.330	22.570.450
Messina	—	—
Milano	—	905.575.782
Modena	94.931.383	—
Napoli	37.817.164	—
Novara	9.647.290	11.440.690
Nuoro	14.818.120	—
Oristano	18.728.338	—
Padova	292.975.475	—
Palermo	—	—
Parma	13.962.826	—
Pavia	8.604.687	(4) —
Perugia	78.094.619	—
Pesaro e Ubino	53.561.097	—
Pescara	—	8.383.330
Piacenza	6.331.605	—
Pisa	6.618.975	26.442.895
Pistoia	20.763.592	—
Pordenone	109.120.995	200.257.715
Potenza	—	nessuna erogaz.
Ragusa	—	—
Ravenna	31.913.010	—
Reggio Calabria	—	113.348.986
Reggio Emilia	19.298.200	38.884.700
Rieti	10.924.145	20.704.895
Roma	—	204.659.200
Rovigo	26.398.463	55.598.049
Salerno	—	83.502.005
Sassari	4.273.289	51.796.218
Savona	52.512.759	65.075.748
Siena	930.687	5.740.930
Siracusa	—	—
Sondrio	—	—
Taranto	45.375.490	—
Teramo	28.484.840	63.892.025
Terni	4.218.250	21.848.279
Torino	274.116.603	369.236.245
Trapani	221.186.495	—
Treviso	16.969.305	17.878.295
Trieste	10.669.586	—
Udine	19.782.233	17.463.703
Varese	1.711.000	40.808.310
Venezia	39.986.725	94.119.155
Vercelli	—	(5) 15.767.000
Verona	17.649.630	47.108.820
Vicenza	30.598.083	34.031.978
Viterbo	—	—

(1) Della complessiva somma di L. 111.723.157, L. 73.285.667 attongono ad erogazioni pubblicitarie effettuate dall'Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico.

(2) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1985 (L. 53.685.917).

(3) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1985 (L. 3.459.760).

(4) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1982 (L. 7.534.055), 1983 (L. 9.144.030), 1984 (L. 7.393.610) e 1985 (L. 12.690.110).

(5) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

86

Aziende ed Enti provinciali

	1986	1987
Az. Terr. Edil. Residenziale - Arezzo	—	21.184.186
Ente Prov. per il Turismo - Belluno	nessuna erogaz.	—
Ist. Edil. Ab. Agevolata - Bolzano	35.883.000	(1) 56.670.000
Az. Terr. Ed. Residenziale - Firenze	—	(2) 42.582.150
Ente Prov. Turismo - Genova	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Az. Prov. Trasporti - Gorizia	nessuna erogaz.	—
Ente Prov. per il Turismo - Imperia	1.819.800	—
Az. Terr. Ed. Residenziale - Livorno	—	20.106.000
Az. Terr. Ed. Residenziale - Lucca	1.434.100	(2) 48.513.820
Az. Terr. Ed. Residenziale - Massa Carrara	—	19.670.577
Ente Prov. Ed. Residenziale - Matera	11.387.000	3.614.500
Ente Prov. per il Turismo - Nuoro	1.180.000	—
Az. Aut. Prov. Incr. Turistico - Palermo	50.643.855	258.673.026
Ist. Ed. Resid. Pubblica - Perugia	—	nessuna erogaz.
Az. Terr. Ed. Residenziale - Pisa	15.310.146	(3) 278.775
Ente Prov. per il Turismo - Pistoia	nessuna erogaz.	—
Az. Terr. Ed. Residenziale - Pistoia	—	19.999.171
Az. Trasporti Automob. Prov.li - Pordenone	2.931.120	5.229.760
Ente Prov. Ed. Residenziale - Potenza	—	1.905.995
Ente Prov. per il Turismo - Rovigo	nessuna erogaz.	—
Az. Terr. Ed. Residenziale - Siena	nessuna erogaz.	(4) 20.335.234
Ist. Trentino Ed. Abitativa - Trento	—	10.170.137

(1) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1982 (L. 11.944.000), 1983 (L. 26.592.000), 1984 (L. 26.147.000) e 1985 (L. 40.604.000).

(2) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A..

(3) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1984 (L. 13.829.070) e 1985 (L. 5.405.993).

(4) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1983 (nessuna erogazione), 1984 (L. 7.142.068) e 1985 (L. 9.573.728).

Enti vari

	1986	1987
Az. Mezzi Meccanici e Magazzini del Porto - Ancona	1.752.000	3.795.000
Opere Laiche Papaline Pugliesi - Bari	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Bari	—	110.874.250
Istituto Naz.le Ottica - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Banco Naz.le Prova Armi da Fuoco Portatili - Gardone Val Trompia - Brescia	nessuna erogaz.	(1) nessuna erogaz.
Cassa Marittima Tirrena per gli Infortuni sul Lavoro e Malattie - Genova	590.000	—
Fondazione Gerolamo Gaslini - Genova	377.600	1.675.010
Istituto Giannina Gaslini - Genova	—	39.159.460
Az. Mezzi Meccanici e Magazzini del Porto - La Spezia	2.740.577	5.919.774
Az. Mezzi Meccanici e Magazzini del Porto - Livorno	—	5.082.250
Az. Mezzi Meccanici e Magazzini del Porto - Messina	—	nessuna erogaz.
Ente Autonomo Portuale - Messina	—	14.507.210
Club Alpino Italiano - Milano	—	—
Ente Naz.le Risi - Milano	1.537.208.713	1.605.102.637
Ente Naz.le delle Sementi Elette - Milano	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

87

	1986	1987
Az. Speciale per il Porto - Monfalcone	4.111.147	—
Cassa Marittima Meridionale per Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Malattie Gente di Mare - Napoli	13.353.883	—
Ente Autonomo Volturno - Napoli	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ente Autonomo del Porto - Palermo	9.756.000	6.286.879
Ufficio Italiano Cambi - Roma	16.258.469	—
F.do Interbanc. di Garanzia - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Cassa Depositi e Prestiti - Roma	102.896.000	121.068.000
Cassa Naz.le Previdenza e Assistenza a Favore dei Dottori Commercialisti - Roma	39.292.965	16.036.967
Cassa Naz.le Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti - Roma	nessuna erogaz.	12.522.468
Cassa Naz.le Previdenza e Assistenza Geometri - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ente Naz.le Previdenza e Assistenza dei Veterinari - Roma	nessuna erogaz.	—
Ente Naz.le Assistenza e Previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici - Roma	nessuna erogaz.	—
Ente Naz.le Previdenza e Assistenza Ostetriche - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ente Naz.le Previdenza e Assistenza Impiegati Agricoltura - Roma	3.498.700	4.838.000
Ente Naz.le Previdenza e Assistenza Lavoratori Spettacolo - Roma	nessuna erogaz.	—
Ente Naz.le Previdenza Dipendenti Enti Diritto Pubblico - Roma	12.779.400	13.524.452
Fondo Naz.le Previdenza Impiegati Imprese di Spedizioni e Agenzie Marittime - Roma	nessuna erogaz.	—
Ente Naz.le Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
E.N.A.S.A.R.C.O. - Ente Naz.le Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - Roma	8.358.058	80.985.117
I.N.P.S. - Istituto Naz.le Previdenza Sociale - Roma	268.958.726	331.294.976
I.N.A.I.L. - Istituto Naz.le Assicurazione Infortuni sul Lavoro - Roma	324.235.125	262.508.196
C.O.N.I. - Comitato Olimpico Naz.le Italiano - Roma	1.809.749.500	—
Ist. Naz.le Nutrizione - Roma	673.006.179	(2) 1.117.623.206
Ist. Naz.le Assistenza Dipendenti Enti Locali - Roma	10.856.000	—
Ist. Centrale di Statistica - Roma	36.757.000	142.471.515
Centro Sperimentale di Cinematografia - Roma	4.122.920	5.197.260
Agenzia Promozione Sviluppo Mezzogiorno (Gest. Commissariale Intervento Straord. nel Mezzogiorno) - Roma	66.776.329	105.297.890
I.R.I. - Istituto Ricostruzione Industriale - Roma	2.292.391.740	(3) 3.700.732.275
I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano - Roma	1.531.569.559	(4) 1.885.809.589
I.N.A. - Ist. Naz.le Assicurazioni - Roma	3.645.813.257	3.229.906.640
S.I.A.E. - Società Italiana Autori ed Editori - Roma	61.526.600	70.332.916
E.N.E.L. - Ente Naz.le Energia Elettrica - Roma	5.626.005.686	—
C.N.R. - Consiglio Naz.le Ricerche - Roma	—	(5) —
Società degli Steple-Chases d'Italia - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Lega Navale Italiana - Roma	nessuna erogaz.	—
C.R.I. - Croce Rossa Italiana - Roma	429.438.397	277.671.668
Ente Naz.le Italiano per il Turismo - Roma	—	(6) 9.136.000.000
Az. Autonoma di Assistenza al Volo - Roma	74.970.360	839.380.208

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

88

	1986	1987
Istituto Naz.le per lo Studio della Congiuntura - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Opera Previdenza ed Assistenza Ferroviari dello Stato - Roma	nessuna erogaz.	—
E.N.P.A.M. - Ente Naz.le Previdenza ed Assistenza Medici - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
E..N.E.A. - Ente Nazionale Energia Alternative - Roma	—	2.353.813.270
Servizio per i Contributi Agricoli Unificati - Roma	nessuna erogaz.	(7) 3.010.416
E.N.P.A.F. - Ente Naz.le Previdenza ed Assistenza Farmacisti - Roma	—	nessuna erogaz.
Fondo Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza a Favore dei Ragionieri e Periti Commerciali - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
E.N.C.I. - Ente Naz.le per il Cavallo Italiano - Roma	15.912.985	34.332.208
Ente Naz.le per la Cellulosa e Carta - Roma	nessuna erogaz.	(8) nessuna erogaz.
Istituto Naz.le per il Commercio Estero - Roma	—	119.264.409
Fondo Centrale Garanzia per le Autostrade e Ferrovie Metropolitane - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ismea - Roma	—	(9) 185.868.292
I.S.P.E. - Istituto Studi per la Programmazione Economica - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Italiano di Medicina Sociale - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
I.N.C.A. - Istituto Naz.le Conserve Alimentari - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Opera Naz.le Assistenza Personale del Corpo Naz.le V.V.F. - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Naz.le di Economia Agraria - Roma	nessuna erogaz.	3.262.700
E.N.P.A.S. - Ente Naz.le Previdenza ed Assistenza Dipendenti Statali - Roma	—	27.221.443
Istituto Italo-Africano - Roma	—	nessuna erogaz.
Ente Naz.le Corse al Trotto - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Jockey Club Italiano - Roma	—	nessuna erogaz.
Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera - Roma	—	88.686.790
Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina - Roma	—	nessuna erogaz.
Ente Autonomo di Gestione per il Cinema - Roma	45.697.225	69.525.114
Cassa Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi - Roma	nessuna erogaz.	(10) nessuna erogaz.
Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e Interesse Collettivo - Roma	—	nessuna erogaz.
Registro Aeronautico Italiano - Roma	—	nessuna erogaz.
Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - Roma	—	57.826.667
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Roma	530.220.327	—
Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	—	51.186.200
I.N.P.D.A.I. - Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali - Roma	28.102.026	37.889.909
Union Camere - Roma	—	15.138.000
Ente Ferrovie dello Stato	3.599.812.630	—
Ordine Mauriziano - Torino	42.266.330	171.555.060
Cassa Marittima Adriatica Infortuni sul Lavoro e Malattie - Trieste	4.679.000	3.624.075
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza - Trieste	—	3.366.461

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

89

	1986	1987
Ente Autonomo del Porto - Trieste	70.690.711	82.536.928
Provveditorato al Porto - Venezia	14.910.000	—
Ist. Pubbl. Assistenza e Beneficienza - Vicenza	4.231.480	3.591.920

(1) Note informative emanate dal Banco vengono pubblicate gratuitamente da periodici del settore armiero.

(2) Delle quali L. 1.106.819.606 attengono, per l'anno 1987, ad una campagna promozionale a favore di prodotti agro-alimentari nazionali affidati all'Istituto — dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste — per la quale è prevista una spesa complessiva di L. 3.000.000.000.

(3) Di cui L. 211.819.005 riguardano interventi sulla stampa estera.

(4) Riguardano erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 1° aprile 1987-31 marzo 1988.

(5) Dati in corso di rielaborazione.

(6) Il dato riguarda campagne pubblicitarie effettuate nel biennio 1986-87 su mass media stranieri.

(7) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981 (nessuna erogazione), 1982 (L. 6.862.700), 1983 (L. 80.000) 1984, (L. 8.446.500) e 1985 (L. 7.568.815).

(8) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1984 (nessuna erogazione) e 1985 (nessuna erogazione).

(9) Le spese riguardano il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre 1987.

(10) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1984 (nessuna erogazione) e 1985 (nessuna erogazione).

Istituti di credito

	1986	1987
Mediocredito Emilia Romagna - Bologna	414.550.422	440.910.421
Credito Industriale Sardo - Cagliari	(1) 673.895.062	—
Istituto di Credito Fondiario della Toscana - Firenze	314.295.922	406.835.197
Mediocredito Ligure - Genova	—	105.655.224
Mediocredito Lombardo - Milano	1.878.721.405	1.856.725.341
CA.RI.PLO. - Cassa di Risparmio Provincie Lombarde - Milano	2.226.000.000	—
Mediocredito della Basilicata - Potenza	—	81.092.380
Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Reggio Emilia	441.910.000	601.082.000
Banca d'Italia - Roma	9.910.687.421	9.643.065.494
Consorzio Nazionale Credito Agrario di Miglioramento - Roma	73.872.208	156.546.492
CRE.DI.OP. - Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche - Roma	715.197.199	(2) 1.016.342.672
Banca Nazionale delle Comunicazioni - Roma	225.427.209	—
Mediocredito del Lazio - Roma	153.114.486	249.435.928
Mediocredito Centrale - Roma	121.615.746	103.791.699
Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto di Credito per le Piccole Industrie e l'Artigianato - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Mediocredito Regionale Abruzzese - Teramo	76.180.800	88.712.400
Finpiemonte - Torino	9.611.100	11.363.400
Mediocredito Piemontese - Torino	248.136.192	760.482.014
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto - Trento	1.244.621.914	1.507.601.996
Mediocredito Trentino-Alto Adige - Trento	—	—
Mediocredito delle Venezie - Venezia	—	—

(1) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(2) Di cui L. 148.607.841 per inserzioni pubblicitarie su organi di stampa estera.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

90

Università, Istituti scolastici,
culturali e scientifici

	1986	1987
Università degli Studi - Ancona	—	4.797.885
Università degli Studi della Calabria - Arcavacata	—	42.363.900
Università degli Studi - Bari	—	26.509.880
Teatro Comunale - Bologna	198.363.253	—
Osservatorio Astronomico - Bologna	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Società Italiana di Fisica - Bologna	nessuna erogaz.	—
Cons. Univ. Gestione Centro Ricerca Sperimentazione Industria Ceramica - Bologna	1.062.000	nessuna erogaz.
Istituto Superiore Educazione Fisica - Bologna	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Bologna	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Brescia	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituzione Concerti e Teatro Lirico - Cagliari	—	487.129.849
Università degli Studi - Cagliari	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Camerino	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Università degli Studi del Molise - Campobasso	nessuna erogaz.	(1) nessuna erogaz.
Università degli Studi - Cassino	3.262.700	(2) nessuna erogaz.
Osservatorio Astrofisico - Catania	3.734.832	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Catania	nessuna erogaz.	(3) nessuna erogaz.
Università degli Studi - Ferrara	—	15.588.095
Università degli Studi - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto di Diritto Agrario e Comparato - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Teatro Comunale Maggio Musicale Fiorentino - Firenze	596.925.929	—
Istituto Superiore Educazione Fisica - Firenze	—	3.570.000
Istituto e Museo di Storia della Scienza - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Biblioteca di Documentazione Pedagogica - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Italiano Preistoria e Protostoria - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Dipartimento di Biologia Vegetale - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Papirologico G. Vitelli - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Centro Europeo dell'Educazione - Frascati	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Consorzio I.N.F.M. - Genova	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Superiore di Educazione Fisica - L'Aquila	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Università degli Studi - L'Aquila	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Lecce	30.676.920	4.430.310
Università degli Studi - Macerata	518.787	339.070
Università degli Studi - Messina	—	29.188.775
Teatro alla Scala - Milano	78.612.968	—
Università Commerciale «Bocconi» - Milano	622.187.245	1.435.101.616
Museo Nazionale Scienza e Tecnica «L. da Vinci» - Milano	3.825.580	nessuna erogaz.
Istituto Superiore di Educazione Fisica - Milano	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Milano	nessuna erogaz.	(4) nessuna erogaz.
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano	—	nessuna erogaz.
Istituto Nazionale Studio e Cura dei Tumori - Milano	161.083.000	39.509.069
Università degli Studi - Modena	—	4.650.000
Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Teatro di San Carlo - Napoli	—	28.271.250

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

91

	1986	1987
Stazione Zoologica Anton Dohrn - Napoli	nessuna erogaz.	(5) nessuna erogaz.
Istituto Universitario Navale - Napoli	3.454.750	(6) nessuna erogaz.
Istituto Universitario Orientale - Napoli	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Nazionale Biologia della Selvaggina - Ozzano Emilia	nessuna erogaz.	(7) nessuna erogaz.
Osservatorio Astronomico - Padova	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Padova	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto di Studi Verdiani - Parma	nessuna erogaz.	365.800
Università degli Studi - Parma	nessuna erogaz.	(8) nessuna erogaz.
Università degli Studi - Pavia	—	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Perugia	—	9.004.148
Istituto Superiore Educazione Fisica - Perugia	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese	—	nessuna erogaz.
Università degli Studi della Basilicata - Potenza	—	32.531.995
Università degli Studi - Reggio Calabria	—	13.087.380
Istituto Nazionale Studi ed Esperienze di Architettura Navale - Roma	2.500.000	—
Centro Italiano Studi Amministrativi - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto di Studi Politici S. Pio V - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Naz.le di Alta Matematica F. Severi - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Accademia Naz.le di S. Cecilia - Roma	—	257.727.525
Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente - Roma	3.310.205	(9) 5.338.960
Istituto Naz.le di Geofisica - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Italiano di Studi Germanici - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata alla Pesca Marittima - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto per le Scienze Umane A. Torrente e D. Rubino - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ente Teatrale Italiano - Roma	—	602.916.128
Istituto di Studi Europei A. De Gasperi - Roma	—	1.003.000
Università degli Studi La Sapienza - Roma	—	53.902.320
Università degli Studi - Siena	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri - Siena	nessuna erogaz.	(10) nessuna erogaz.
Istituto Nazionale Dramma Antico - Siracusa	42.793.716	—
Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo - Spoleto	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Osservatorio Astronomico di Collurania - Teramo	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Teatro Regio - Torino	194.711.077	150.350.510
Fondazione Luigi Einaudi - Torino	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferraris - Torino	—	6.705.940
Istituto Superiore di Educazione Fisica - Torino	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Politecnico - Torino	—	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Torino	—	31.407.920
Osservatorio Astronomico - Trieste	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Trieste	—	—
Osservatorio Geofisico Sperimentale - Trieste	nessuna erogaz.	(11) nessuna erogaz.
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trieste	—	nessuna erogaz.
Consorzio Incremento Studi e Ricerche degli Istituti di Fisica - Trieste	—	nessuna erogaz.
Opera Universitaria - Trieste	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Laboratorio di Biologia Marina - Trieste	—	14.445.460
Teatro Comunale Giuseppe Verdi - Trieste	—	201.007.448

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

92

	1986	1987
Università degli Studi - Udine	—	nessuna erogaz.
Università degli Studi - Urbino	—	2.365.900
Istituto Superiore Educazione Fisica - Urbino	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Gran Teatro La Fenice - Venezia	81.860.763	(12) 106.893.213
Università degli Studi - Venezia	—	8.103.695
Istituto Universitario di Architettura - Venezia	4.678.700	(13) 2.732.000
Università degli Studi - Verona	—	23.886.150
Ente Autonomo Spettacoli Lirici - Arena - Verona	—	59.608.578
Università degli Studi della Tuscia - Viterbo	nessuna erogaz.	(14) nessuna erogaz.

(1) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1985 (L. 4.070.017).

(2) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1985 (L. 3.840.900).

(3) L'Università precisa di non aver mai effettuato spese pubblicitarie ma di essersi limitata, invece, a far pubblicare sui quotidiani gli avvisi relativi a gare di appalto imposti a norma di legge.

(4) L'Università ha precisato che le sole inserzioni da essa disposte riguardano avvisi d'asta pubblica che per legge debbono essere pubblicati su quotidiani.

(5) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985 (nessuna erogazione).

(6) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981 (L. 1.321.350), 1982 (L. 3.800.000), 1983 (nessuna erogazione), 1984 (L. 6.712.000) e 1985 (L. 689.320).

(7) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 (nessuna erogazione).

(8) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 (nessuna erogazione).

(9) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1984, (L. 2.223.360) e 1985 (L. 2.301.230).

(10) Ha comunicato di effettuare pubblicità solo su stampa estera.

(11) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1985 (nessuna erogazione).

(12) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981 (L. 49.905.989), 1982 (L. 45.770.266), 1983 (L. 59.833.061), 1984 (L. 60.826.566) e 1985 (L. 77.395.698).

(13) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 (nessuna erogazione).

(14) Ha comunicato di aver effettuato unicamente spese per la pubblicazione di bandi di gara e forniture.

Stazioni ed Istituti sperimentali

	1986	1987
Istituto Sperimentale per L'Agromicoltura - Arcireale (Catania)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per l'Enologia - Asti	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale Agronomico - Bari	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per la Olivicoltura - Commenda di Rende (Cosenza)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per la Viticoltura - Conegliano (Treviso)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo - Firenze	29.018.336	(1) 24.470.270
Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria - Firenze	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere - Lodi (Milano)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale Lattiero-Caseario - Lodi (Milano)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Stazione Sperimentale per la Cellulosa Carta e Fibre Tessili Vegetali ed Artificiali - Milano	—	1.003.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

93

	1986	1987
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi - Milano	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Stazione Sperimentale per la Seta - Milano	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per la Valorizzazione Tecnologica dei Prodotti Agricoli - Milano	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Stazione Sperimentale del Vetro - Murano (Venezia)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti - Napoli	—	1.253.050
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari - Parma	—	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per la Elaiotecnica - Pescara	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi - Reggio Calabria	nessuna erogaz.	(2) nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per la Meccanizzazione Agricola - Roma	—	4.262.750
Istituto Sperimentale per la Frutticoltura - Roma	nessuna erogaz.	(2) nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura - Roma	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale - Roma	—	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per la Zootecnica - Roma	—	nessuna erogaz.
Stazione Sperimentale per i Combustibili - San Donato Milanese (Milano)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentale per la Floricoltura - Sanremo (Imperia)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Istituto Sperimentazione per il Tabacco - Scafati (Salerno)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Stazione Sperimentale del Sughero - Tempio Pausania (Sassari)	—	183.009.300
Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e per l'Alpicoltura - Villazzano (Trento)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.

(1) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981 (L. 21.984.885), 1982 (L. 15.894.290), 1983 (L. 20.000.000), 1984 (L. 29.768.015) e 1985 (L. 28.902.730).

(2) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1984 e 1985 (nessuna erogazione).

Istituti autonomi per le case popolari

	1986	1987
I.A.C.P. - Alessandria	5.431.450	19.941.670
I.A.C.P. - Ancona	—	19.305.600
I.A.C.P. della Valle d'Aosta - Aosta	inf. 50.000.000	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Ascoli Piceno	5.482.565	13.767.945
I.A.C.P. - Asti	6.269.340	(1) nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Avellino	—	17.866.380
I.A.C.P. - Bari	—	64.665.395
I.A.C.P. - Belluno	—	3.902.500
I.A.C.P. - Benevento	—	19.676.500
I.A.C.P. - Bergamo	—	12.738.823
I.A.C.P. - Biella	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Bologna	86.744.875	128.613.418

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

94

	1986	1987
I.A.C.P. - Brescia	—	30.377.770
I.A.C.P. - Brindisi	11.050.834	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Bustese - Busto Arsizio	—	3.165.250
I.A.C.P. - Cagliari	15.992.000	92.518.000
I.A.C.P. - Caltanissetta	inf. 50.000.000	7.065.250
I.A.C.P. - Caserta	5.935.990	54.549.925
I.A.C.P. - Castelfranco Veneto	—	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Catania	—	7.552.400
I.A.C.P. - Chieti	—	1.386.205
I.A.C.P. - Civitavecchia	—	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Como	—	(2) 8.201.600
I.A.C.P. - Conegliano	2.646.740	(3) 299.000
I.A.C.P. - Cosenza	—	22.530.500
I.A.C.P. - Cremona	—	2.207.780
I.A.C.P. - Cuneo	—	13.538.000
I.A.C.P. - Este	—	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Ferrara	26.528.352	12.731.689
I.A.C.P. - Foggia	—	5.215.600
I.A.C.P. - Forlì	inf. 50.000.000	5.107.335
I.A.C.P. - Frosinone	17.530.080	4.274.845
I.A.C.P. - Genova	—	9.943.296
I.A.C.P. - Gorizia	—	2.688.335
I.A.C.P. - Imperia	—	5.903.006
I.A.C.P. - La Spezia	5.366.758	8.845.811
I.A.C.P. - Lanciano	1.581.750	(4) nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Latina	—	17.161.070
I.A.C.P. - Lecce	—	6.052.220
I.A.C.P. - Macerata	—	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Mantova	—	5.147.632
Consorzio regionale I.A.C.P. del Veneto - Marghera (Venezia)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Messina	—	13.178.326
I.A.C.P. - Milano	146.893.450	(5)
I.A.C.P. - Monselice	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Napoli	60.539.900	—
I.A.C.P. - Novara	—	16.197.860
I.A.C.P. - Nuoro	11.443.620	—
I.A.C.P. - Padova	4.312.900	4.649.200
I.A.C.P. - Parma	inf. 50.000.000	2.606.856
I.A.C.P. - Pesaro e Urbino	—	6.590.050
I.A.C.P. - Pescara	—	4.835.175
I.A.C.P. - Piacenza	inf. 50.000.000	2.019.500
Consorzio regionale I.A.C.P. Friuli Venezia Giulia - Pordenone	—	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Ragusa	—	12.533.665
I.A.C.P. - Reggio Emilia	—	2.574.935
I.A.C.P. - Rieti	—	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Roma	36.587.019	9.787.038
I.A.C.P. - Rovigo	—	4.069.230
I.A.C.P. - Salerno	—	62.955.825
I.A.C.P. - Sassari	inf. 50.000.000	24.534.880
I.A.C.P. - Savona	—	3.265.916
I.A.C.P. - Siracusa	—	9.266.455
I.A.C.P. - Sondrio	—	3.935.595
I.A.C.P. - Teramo	nessuna erogaz.	(2) 6.508.500
I.A.C.P. - Terni	—	nessuna erogaz.
I.A.C.P. - Trapani	—	36.766.055
I.A.C.P. - Treviso	—	16.113.195
I.A.C.P. - Trieste	—	12.038.447

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

95

	1986	1987
I.A.C.P. - Udine	20.649.784	(6) 14.155.765
I.A.C.P. - Varese	—	4.077.960
I.A.C.P. - Venezia	24.849.498	(7) 30.867.403
I.A.C.P. - Vercelli	—	14.710.380
I.A.C.P. - Vicenza	inf. 5.000.000	inf. 5.000.000
I.A.C.P. - Viterbo	—	2.818.725

- (1) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981 (L. 1.081.345), 1982 (L. 562.235), 1983 (nessuna erogazione), 1984 (nessuna erogazione) e 1985 (L. 11.090.230).
 (2) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.
 (3) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981 (nessuna erogazione), 1982 (L. 149.270), 1983 (nessuna erogazione), 1984 (L. 354.350) e 1985 (L. 794.730).
 (4) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1984 (L. 1.435.750) e 1985 (nessuna erogazione).
 (5) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981 (L. 32.925.930), 1982 (L. 60.947.446), 1983 (L. 88.102.580), 1984 (L. 54.883.966) e 1985 (L. 84.436.910).
 (6) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981 (L. 4.569.617), 1982 (L. 16.203.303), 1983 (L. 929.171), 1984 (L. 20.522.710) e 1985 (L. 26.131.541).
 (7) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1985 (L. 10.731.750).

Camere di commercio

	1986	1987
Ancona	—	—
Avellino	711.000	3.363.000
Bologna	—	8.468.270
Bolzano	4.547.014	—
Carrara	—	6.910.000
Como	21.582.048	10.528.491
Cosenza	11.133.300	—
Cuneo	—	425.857.858
Ferrara	7.900.000	36.007.435
Firenze	26.038.858	(1) 30.400.680
Gorizia	inf. 50.000.000	13.739.870
Imperia	—	7.626.340
La Spezia	13.852.360	8.271.556
Livorno	16.039.420	26.678.620
Lucca	56.641.831	76.345.650
Macerata	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Matera	66.615.909	—
Modena	—	84.172.656
Napoli	62.443.755	129.235.547
Nuoro	1.500.370	—
Oristano	nessuna erogaz.	—
Padova	—	87.698.850
Pavia	11.466.635	25.280.055
Pesaro Urbino	947.885.089	954.878.409
Pisa	22.361.423	(2) 14.603.210
Pistoia	19.239.470	31.596.530
Ravenna	1.244.310	3.692.220
Roma	175.071.457	112.591.661
Rovigo	—	—
Savona	6.979.260	(3) 9.396.027
Teramo	nessuna erogaz.	17.952.616
Terni	5.997.113	17.584.450
Torino	2.065.000	—
Trento	25.881.814	(4) 35.798.255
Trieste	23.094.960	56.342.050

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

96

	1986	1987
Udine	163.934.138	236.342.910
Venezia	6.072.226	13.644.812
Vercelli	—	26.957.536
Verona	279.457.204	95.877.344
Vicenza	29.744.000	53.664.000

(1) Di cui L. 19.726.170 in conto residui 1986.

(2) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1985 (L. 2.569.001).

(3) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1983 (nessuna erogazione), 1984 (nessuna erogazione) e 1985 (L. 35.505.256).

(4) Ha sostenuto spese di pubblicità anche per la propria azienda speciale «Accademia di Commercio e Turismo».

Automobile Club

	1986	1987
Agrigento	nessuna erogaz.	(1) nessuna erogaz.
Alessandria	6.433.310	14.358.180
Ancona	—	1.539.251
Arezzo	—	—
Ascoli Piceno	nessuna erogaz.	(2) —
Asti	—	—
Avellino	396.480	(3) nessuna erogaz.
Bari	549.000	(4) 1.625.500
Belluno	2.840.602	1.115.100
Bergamo	—	14.596.827
Biella (Vercelli)	22.341.224	7.157.178
Bologna	146.504.161	140.735.955
Bolzano	13.941.700	23.061.330
Brindisi	4.375.935	(5) 500.000
Campobasso	nessuna erogaz.	(6) nessuna erogaz.
Caserta	nessuna erogaz.	(7) nessuna erogaz.
Catania	—	nessuna erogaz.
Chieti	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Como	1.373.000	2.392.000
Cremona	58.288.284	(8) 40.946.740
Cuneo	—	20.998.727
Domodossola (Novara)	11.487.897	(9) 6.575.097
Enna	18.038.893	(10) 16.670.000
Ferrara	3.017.828	15.373.300
Firenze	245.166.171	(11) 316.646.367
Forlì	2.624.000	(12) 2.754.500
Gorizia	680.000	(13) 765.000
Grosseto	nessuna erogaz.	(14) nessuna erogaz.
Imperia	nessuna erogaz.	(15) 782.930
Isernia	nessuna erogaz.	(16) nessuna erogaz.
Ivrea (Torino)	—	—
L'Aquila	—	408.250
Latina	696.200	(17) 831.900
Lecce	6.067.000	(18) 5.575.560
Livorno	14.707.169	15.830.526
Lucca	—	—
Macerata	—	8.377.300
Mantova	—	19.266.920
Massa Carrara	790.715	—
Matera	nessuna erogaz.	(19) nessuna erogaz.
Messina	1.690.200	(20) 4.053.600

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

97

	1986	1987
Milano	5.948.380	8.195.100
Modena	37.550.678	41.071.453
Napoli	61.806.012	(21) 77.726.701
Novara	—	33.520.094
Padova	3.847.350	5.581.450
Palermo	—	nessuna erogaz.
Parma	19.374.040	(22) 15.352.390
Pavia	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Perugia	—	860.000
Pesaro	1.392.310	(23) 2.962.930
Pescara	9.677.865	(24) 7.490.590
Piacenza	5.693.264	3.101.512
Pisa	22.851.511	47.329.637
Pistoia	20.394.182	2.182.050
Pordenone	8.698.370	9.270.823
Potenza	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Ragusa	238.000	(25) nessuna erogaz.
Ravenna	—	11.870.339
Reggio Calabria	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Reggio Emilia	1.837.319	(26) 5.798.079
Rieti	1.503.250	(27) nessuna erogaz.
Rimini (Forlì)	5.133.000	14.434.800
Roma	nessuna erogaz.	(28) nessuna erogaz.
A.C.I. - Roma	138.776.200	(29) 7.275.000
Rovigo	750.000	—
Salerno	—	12.346.000
Sanremo (Imperia)	—	5.780.000
Savona	—	12.680.150
Siena	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Siracusa	—	—
Sondrio	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Teramo	2.837.600	(30) 1.517.458
Terni	—	1.396.500
Torino	—	456.656.691
Trapani	—	911.864
Treviso	1.272.040	(31) 4.329.420
Udine	70.648.304	(32) 95.415.330
Varese	516.000	(33) 840.000
Venezia	—	—
Vercelli	20.606.613	(34) 4.288.810
Vicenza	—	(8) 58.650.308
Viterbo	6.852.288	(35) 8.222.848

- (1) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (nessuna erogazione).
 (2) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 13.701.270).
 (3) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 345.150).
 (4) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 3.247.710).
 (5) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 2.931.000).
 (6) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (nessuna erogazione).
 (7) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (nessuna erogazione).
 (8) La spesa è stata indicata all netto di I.V.A.
 (9) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 787.606).
 (10) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 17.105.000).
 (11) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 313.931.054).
 (12) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 2.465.000).
 (13) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 1.464.600).
 (14) Ha comunicato anche il dato relativo al 1983, 1984, 1985 (nessuna erogazione).
 (15) Ha comunicato anche il dato relativo al 1984 (L. 2.118.000) e 1985 (L. 493.440).
 (16) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (nessuna erogazione).
 (17) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 1.161.415).
 (18) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 2.854.500).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

98

- (19) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (nessuna erogazione).
 (20) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 2.105.960).
 (21) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 80.451.691).
 (22) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 19.710.351).
 (23) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (nessuna erogazione).
 (24) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 7.543.701).
 (25) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (nessuna erogazione).
 (26) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 3.937.525).
 (27) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 2.907.250).
 (28) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 472.000).
 (29) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 635.353.268).
 (30) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 464.876).
 (31) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 4.376.620).
 (32) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 37.461.812).
 (33) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 240.000).
 (34) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 4.223.729).
 (35) Ha comunicato anche il dato relativo al 1985 (L. 4.239.066); le spese sono state indicate al netto di I.V.A.

Aziende autonome di
soggiorno, cura e turismo

	1986	1987
«Riviera del Conero» - Ancona	85.657.885	—
Falconara Marittima - Montemarciano - Ancona	2.242.000	—
Azienda Promozione Turistica n. 7 Sappada - Belluno	nessuna erogaz.	—
Genova	199.455.122	259.078.361
Gorizia	nessuna erogaz.	—
Grado e Aquileia - Gorizia	183.184.212	337.064.150
Sanremo - Imperia	115.433.470	100.590.498
Arma di Taggia - Imperia	—	—
Sarnano - Macerata	65.392.760	43.864.794
Cingoli - Macerata	—	—
Tolentino - Macerata	4.491.200	—
Marina di Massa - Massa Carrara	nessuna erogaz.	—
Az. Promoz. Turist. Lago D'Orta - Orta S. Giulio - Novara	—	2.075.000
Azienda Promozione Turistica - Padova	nessuna erogaz.	—
Madonna di Campiglio - Trento	—	—
San Martino di Castrozza e Siror - Trento	—	—
Rovereto - Trento	57.244.741	63.944.475
Fiera di Primiero - Trento	—	—
«Centro Fiemme» Cavalese - Trento	—	—
Canazei - Trento	—	—
Torbole-Nago - Trento	—	—
Moena - Trento	—	—
Lavarone - Trento	—	—
«Centro Fassa» - Trento	16.088.282	34.924.989
Alta Val di Fiemme - Trento	—	—
Riva del Garda - Trento	—	—
Levico e Vetrìolo Terme - Trento	—	—
Altopiano di Pinè - Trento	—	—
Altopiano di Folgaria - Trento	—	30.407.465
Trieste e sua Riviera - Trieste	5.155.538	19.172.876
Tarvisiano e Sella Nevea - Tarvisio - Udine	nessuna erogaz.	—
Lignano Sabbiadoro e Laguna di Marano - Udine	149.557.513	—
Az. Promozione Turistica n. 16 Chioggia - Venezia	61.182.120	69.752.260
Azienda Prom. Tur. n. 31 Recoaro Terme - Vicenza	9.919.800	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

99

Comunità montane

	1986	1987
Comunità Montana Agordina - Agordo (Belluno)	10.087.000	—
Comunità Montana Alto Astico e Posina - Arsiero (Vicenza)	nessuna erogaz.	—
Comunità Montana Altopiano Sette Comuni - Asiago (Vicenza)	23.797.073	9.913.700
Comunità Montana «Alta Langa Montana» - Bossolasco (Cuneo)	3.509.080	—
Comunità Montana Valle Grana - Caraglio (Cuneo)	nessuna erogaz.	—
Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano Cinquemiglia - Casteldisangro (L'Aquila)	—	—
Comunità Montana Alta Val Tanaro - Mongia - Cevetta - Ceva (Cuneo)	142.485	3.399.580
Comunità Montana della Valle Trompia Gardone V.T. (Brescia)	nessuna erogaz.	—
Comunità Montana Zona «T» - Grissi (Chieti)	2.421.670	—
Comunità Montana n. 11 «Ogliastra» - Lanusei (Nuoro)	nessuna erogaz.	—
Comunità Montana delle Apuane - Massa di Vestone (Brescia)	nessuna erogaz.	—
Comunità Montana della Valle Sabbia - Nozza di Vestone (Brescia)	144.963	—
Comunità Montana Valle del Giovenco «Zona D» - Pescina (L'Aquila)	nessuna erogaz.	—
Comunità Montana del Vulture - Rionero in Vulture (Potenza)	8.600.000	—
Comunità Montana Valli Gesso - Vermegna - Pesio - Robilante (Cuneo)	1.254.340	—
Comunità Montana Valle Varaita - Sampeyre (Cuneo)	nessuna erogaz.	—
Comunità Montana «Alto Tevere Val Tiberina» - San Sepolcro (Arezzo)	1.773.585	—
Comunità Montana «Medio Agri-Sauro» - Sant'Arcangelo (Potenza)	—	3.092.544
Comunità Montana Peligna Zona «F» - Sulmona (Chieti)	—	nessuna erogaz.
Comunità Montana del Sebino Bresciano - Sulzano (Brescia)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Comunità Montana Leogra - Timonchio - Torrebolicino - Torrebolicino (Vicenza)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Comunità Montana Dell'Appennino Bolognese n. 1 «Zona 8» - Vergato (Bologna)	—	2.664.025
Comunità Montana «Alto Agri» - Villa D'Agri (Potenza)	749.300	—

Consorzi, Comprensori ed Aziende consorziali

	1986	1987
Consorzio Cimitero Almè - Villa d'Almè - Almè (Bergamo)	nessuna erogaz.	—
Consorzio Acquedotto Valle dell'Esino - Ancona	nessuna erogaz.	—
CO.IN.GAS - Cons. Intercomunale Gas - Arezzo	16.317.846	—
Cons. Bonifica Delta Po Adige - Ariano Polesine (Rovigo)	nessuna erogaz.	—
Consorzio Gestione Complesso Polivalente	7.413.940	443.680

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

100

	1986	1987
Manifestazioni Sportive Fieristiche, Spettacolo e Varie per Asti e Provincia - Asti		
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione - Avezzano (L'Aquila)	nessuna erogaz.	—
Consorzio di Bonifica Apulo Lucano - Bari	—	24.527.160
Consorzio Intercomunale Gestione Impianto Depurazione Acque di Rifiuto di Bellinzago Novarese - Oleggio - Mezzomerico - Bellinzago Novarese (Novara)	6.837.840	—
Cons. Comuni Bacino Imbrifero Montano del Piave - Belluno	9.024.670	13.484.874
Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo - Bergamo	—	nessuna erogaz.
Az. Trasporti Consorziati - Bologna	62.418.760	48.002.693
Azienda Consorziale Servizi Reno - Bologna	9.432.000	—
Azienda Elettrica Consorziale di Bolzano e Merano - Bolzano	18.772.698	—
Cons. Sviluppo Piano Regolatore Generale Intercomunale Comuni di Borgofranco d'Ivrea e Montalto Dora - Borgofranco d'Ivrea (Torino)	1.019.520	—
Cons. Acquedotto Medio Veronese Orientale - Bovolone (Verona)	nessuna erogaz.	—
Consorzio dell'Oglio - Brescia	—	nessuna erogaz.
Azienda Consorziale Trasporti - Cagliari	nessuna erogaz.	—
Cons. Bonifica Caltagirone - Caltagirone (Catania)	nessuna erogaz.	—
Consorzio di Bonifica del Salso Inferiore - Caltanissetta	—	nessuna erogaz.
Consorzio di Gestione della Piscina di Caluso - Caluso (Torino)	—	nessuna erogaz.
Azienda Consortile dei Trasporti Casertani - Caserta	—	11.692.915
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Sangro - Casoli (Chieti)	(1) 4.172.000	—
Cons. Bonifica «Pedemontano Brenta» - Cittadella (Padova)	3.781.310	—
Consorzio Acquedotto Poiana - Cividale (Udine)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Consorzio Autonomo per il Porto - Civitavecchia (Roma)	4.926.250	4.234.350
Az. Consortile Pubblici Trasporti - Como	nessuna erogaz.	—
Cons. Bonifica Pedemontano Sinistra Piave - Conegliano (Treviso)	nessuna erogaz.	—
Cons. Gestione Centro Formazione Professionale di Dronero - Dronero - (Cuneo)	nessuna erogaz.	—
Cons. Bonifica Euganeo - Este (Padova)	866.710	—
Cons. per la Gestione del Centro di Soggiorno «Pracatinat» - Fenestrelle (Torino)	55.000	17.848.640
Consorzio Bonifica Terre Vecchie - Ferrara	nessuna erogaz.	—
Az. Consorziale Ferrarese Trasporti - Ferrara	nessuna erogaz.	—
Cons. Intercomunale Potenziamento Acquedotto Ferrara e Comuni Limitrofi - Ferrara	3.481.000	—
Cons. Bonifica Alto Ferrarese - Ferrara	nessuna erogaz.	—
Azienda Trasporti Autolinee Fiorentine - Firenze	—	nessuna erogaz.
Az. Inter. n. 24 Val di Chiana Est - Foiano della Chiana (Arezzo)	nessuna erogaz.	—
Az. Consorziale Acqua e Gas - Forli	9.736.760	2.045.970
Cons. Comunità Montana Val Trompia - Gardone V. T. (Brescia)	nessuna erogaz.	—
Centro Assistenza Tecnico Agraria Val Trompia - Gardone V. T. (Brescia)	nessuna erogaz.	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

101

	1986	1987
Cons. Acquedotti Rivaschi Po - Gassino Torinese (Torino)	nessuna erogaz.	—
Cons. Frasassi - Genga (Ancona)	91.391.194	171.026.400
Consorzio Autonomo del Porto - Genova	865.220.299	78.002.899
Cons. Provinciale Assistenza e Riabilitazione - Gorizia	nessuna erogaz.	—
Consorzio Provinciale Est Milanese Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - Inzago (Milano)	—	nessuna erogaz.
Cons. Intercomunale Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni e Servizi - Jolanda di Savoia (Ferrara)	nessuna erogaz.	—
Az. Speciale Consorziale Igiene Ambiente e Territoriale - Lammari (Lucca)	nessuna erogaz.	3.845.207
Az. Consortile Energetica Lecchese - Lecco (Como)	nessuna erogaz.	—
Cons. Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese - Legnago (Verona)	nessuna erogaz.	—
Consorzio Bonifica del Lago - Lentini (Siracusa)	—	(1) 6.966.000
Consorzio Acquedotto «Mantova ed Uniti» - Mantova	—	631.300
Cons. Trasporti Pubblici Provincia di Ancona - Marina di Montemarcano (Ancona)	nessuna erogaz.	—
Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po - Milano	—	19.173.900
Consorzio dell'Adda - Milano	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Consorzio del Ticino - Milano	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Cons. Bonifica «Sinistra Medio Brenta» - Mirano (Venezia)	nessuna erogaz.	4.415.846
Consorzio per lo Sviluppo Industriale - Monfalcone (Gorizia)	—	31.696.315
Cons. Comuni di Montalto Dora - Borgofranco d'Ivrea per la Costruzione e la Gestione Rete Fognatura e Imp. Depuraz. Intercomunale - Montalto Dora (Torino)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Cons. Comuni di Montalto Dora e Borgofranco d'Ivrea per la Gestione Asilo Nido - Montalto Dora (Torino)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Associazione Comuni «Basso Tevere» - Narni (Terni)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Centro Assistenza Tecnica Agraria - Nozza (Brescia)	nessuna erogaz.	—
Cons. Valle Sabbia - Nozza di Vestone (Brescia)	nessuna erogaz.	—
Cons. per l'Acquedotto sul Rio Gavossai - Nuoro	3.686.910	—
Cons. Provinciale Bonifica Acque e Suolo Sud-Milanese - Opera (Milano)	61.715	—
Consorzio di Bonifica del Campidano - Oristano	24.190.370	—
Azienda Consorziale Trasporti - Parma	—	8.693.550
Cons. Acquedotto dal Vivo per la Val d'Orcia e Val di Chiana - Pieve di Sinalunga (Siena)	nessuna erogaz.	—
Cons. B.I.M. Piave di Treviso - Pieve di Soligo (Treviso)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
A.T.M. - Azienda Consortile - Piombino (Livorno)	854.972	1.295.640
Cons. Acquedotto Valli Piovese - Piove di Sacco (Padova)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Azienda Consorziale Municipalizzata Gas - Pisa	nessuna erogaz.	—
Az. Consorziale Acquedotto dell'Isola - Ponte San Pietro (Bergamo)	nessuna erogaz.	—
Consorzio Socio-Assistenziale - Pordenone	—	nessuna erogaz.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

102

	1986	1987
Consorzio tra i Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Livenza - Pordenone	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Cons. Intercomunale Discarica Controllata - Porto Maggiore (Ferrara)	nessuna erogaz.	—
Azienda Consorziale Acqua e Gas - Prato (Firenze)	(1) 173.971.271	—
Cons. Promozione e Sviluppo Termalismo Sociale - Radicondoli (Siena)	nessuna erogaz.	—
Az. Consorziale Gas Acqua - Reggio Emilia	93.439.530	(1) 143.337.711
Azienda Consortile Trasporti Lazio - Roma	66.920.300	82.903.100
Consorzio Bonifica Polesine Adige Canalbianco - Rovigo	297.550	9.223.647
Consorzio Bonifica Padana Polesana - Rovigo	3.546.211	—
Consorzio Bonifica Basso Piave - San Donà di Piave (Venezia)	nessuna erogaz.	432.919
Consorzio Bonifica Riviera Berica - Sassano (Vicenza)	nessuna erogaz.	—
Azienda Consortile Trasporti Savonese - Savona	1.683.000	1.688.580
Azienda Consorziale Acquedotto sponda sinistra del Serio - Seriate (Bergamo)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Consorzio Intercomunale per la Gestione casa di vacanza - Settava (Milano)	nessuna erogaz.	—
Consorzio Intercomunale Trasporti (Tra. In.) - Siena	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Gas-Int Azienda Consorziale - Siena	8.823.598	—
Azienda Consorziale Trasporti - Siena	121.000	—
Consorzio Provinciale Manutenzione Strada Pisogne - Fraie - Val Palot - Sulzano (Brescia)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Consorzio per la tutela Ambientale del Sebino - Sulzano (Brescia)	7.681.210	nessuna erogaz.
Consorzio per il Centro di Assistenza Tecnico Agraria del Sebino Bresciano - Sulzano (Brescia)	—	nessuna erogaz.
Consorzio Nucleo Industrializzazione - Teramo	1.085.200	—
Consorzio Sistemazione Idraulica Fiume Tordino - Teramo	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo - Teramo	12.847.900	—
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo - Teramo	—	(1) 16.992.750
Assistenza Intercomunale comprensorio n. 12 della Conca Ternana - Terni	nessuna erogaz.	—
Azienda Trasporti Consorziati - Terni	3.940.500	12.092.000
Consorzio Bonifica Medio Astico Bacchiglione - Thiene (Vicenza)	4.968.420	—
Consorzio Bonifica Agro Veronese-Tartaro - Tione (Verona)	9.051.110	—
Consorzio per il Sistema Informativo - Torino	7.583.270	5.114.710
Consorzio Po-Sangone - Torino	—	112.215.438
Consorzio Area Sviluppo Industriale - Trapani	5.004.000	—
Consorzio di Bonifica del Birgi - Trapani	—	nessuna erogaz.
Consorzio Bonifica Destra Piave - Treviso	nessuna erogaz.	—
Azienda Consorziale Trasporti - Trieste	nessuna erogaz.	—
Consorzio Assistenza Medico Psicopedagogico - Udine	nessuna erogaz.	—
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale - Udine	nessuna erogaz.	2.412.215
Consorzio Astico Brenta - Valletta Langhella (Vicenza)	nessuna erogaz.	—
Consorzio Idrovia Padova-Venezia - Venezia	nessuna erogaz.	(2) nessuna erogaz.
Aspan-Consorzio Bonifica Basso Toce -	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

103

	1986	1987
Verbania Intra (Novara)		
Consorzio Bonifica Adige Garda - Verona	1.722.800	nessuna erogaz.
Consorzio Bonifica Zerpano Adige Guà - Verona	1.562.000	28.800
Consorzio Igiene Ambiente e Territorio - Vicenza	2.639.638	871.800

(1) La spesa è indicata al netto di IVA

(2) Ha comunicato anche i dati relativi al 1984 e 1985 (nessuna erogazione)

Enti autonomi fiere

	1986	1987
Fiera di Ancona - Ancona	259.244.142	227.132.093
Fiera del Levante - Bari	—	2.930.194.424
Fiera Internazionale di Genova - Genova	—	(1) 2.376.690.178
Fiera di Messina - Messina	—	(2) 181.717.898
Fiera di Milano - Milano	824.661.243	(3) 4.358.624.757
Mostra D'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo - Napoli	1.065.477.678	—
Fiera del Mediterraneo - Palermo	—	650.000.000
Fiera di Rimini - Rimini (Forlì)	902.738.422	938.787.261
Fiere di Verona - Verona	743.327.799	840.664.000

(1) Di cui L. 63.993.582 (esenti I.V.A.) per stampa estera.

(2) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(3) La spesa è stata indicata la netto di I.V.A. e L. 442.572.229 riguardano inserzioni pubblicitarie su stampa estera.

Riserve e Parchi naturali

	1986	1987
Riserva Naturale Speciale della Valle Andona e della Val Botto - Asti	—	nessuna erogaz.
Parco Naturale Laghi di Avigliana - Avigliana (Torino)	—	1.795.900
Riserva Naturale Speciale dell'Orrido e Stazione di Leccio - Chianocco (Torino)	19.000	nessuna erogaz.
Parco Naturale Alta Valle Pesio - Chiusa Pesio (Cuneo)	—	132.750
Parco Naturale «Lagóni di Mercurago» - Mercurago di Arona (Novara)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta - Orta San Giulio (Novara)	nessuna erogaz.	413.000
Parco Nazionale d'Abruzzo - Pescasseroli (L'Aquila)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Parco Naturale Orsiera-Rocciavré - Prà Catinat (Torino)	10.703.700	9.981.324
Parco Naturale della Val Tronca - Prapelato (Torino)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Parco Nazionale del Gran Bosco di Salbertrand - Salbertrand (Torino)	475.210	nessuna erogaz.
Parco Naturale e Area Atrezzata Sacro Monte di Crea - Serra Lunga di Crea (Alessandria)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Parco Nazionale del Gran Paradiso - Torino	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

104

	1986	1987
Riserva Naturale Garzaia di Valenza - Valenza (Alessandria)	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
Parco Naturale «Alta Valsesia» - Varallo (Vercelli)	—	nessuna erogaz.
Azienda Regionale Parchi Suburbani - Venaria Reale (Torino)	1.620.000	nessuna erogaz.
Riserva Naturale Bosco e Laghi di Palantrè - Vernate - (Como)	nessuna erogaz.	2.301.000

Unità sanitarie locali ed Istituti di cura

	1986	1987
U.L.S.S. n. 31 - Adria	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 20 - Agira	—	15.597.046
U.S.L. RM 34 - Albano Laziale	4.500.000	35.912.075
U.S.L. BA 7 - Altamura	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 12 - Ancona	47.247.187	(1) 34.044.021
U.S.L. n. 10 H - Antella	—	17.874.168
U.S.L. LT 1 - Aprilia	—	nessuna erogaz.
U.S.S.L. n. 4 - Arcisate	—	5.276.160
U.S.S.L. n. 53 - Arona	18.762.000	18.074.060
U.L.S.S. n. 34 - Arzignano	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 24 - Ascoli Piceno	12.653.751	5.358.514
U.L.S.S. n. 29 - Badia Polesine	199.600	—
U.S.L. Bari 10 - Bari	—	4.196.670
U.S.L. BA 1 - Barletta	2.563.786	—
U.L.S.S. n. 3 - Belluno	nessuna erogaz.	11.315.330
U.S.L. n. 47 - Biella	28.398.352	14.889.110
U.S.L. BA 8 - Bitonto	4.164.120	9.849.560
Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna	9.056.600	(2) 11.210.000
U.S.L. n. 27 - Bologna Ovest	—	121.301.285
U.S.L. Centro-Sud - Bolzano	129.447.175	—
U.S.L. n. 60 - Borgo S. Dalmazzo	nessuna erogaz.	9.694.880
U.S.L. n. 11 - Borgo San Lorenzo	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 6 - Borgo Val di Taro	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
U.S.L. n. 54 - Borgomanero	2.505.140	4.892.280
U.L.S.S. n. 27 - Bovolone	nessuna erogaz.	—
U.S.S.L. n. 64 - Bra	—	nessuna erogaz.
U.S.S.L. n. 37 - Breno	9.593.223	(3) 160.600
U.S.S.L. n. 41 - Brescia	44.679.595	—
U.S.L. BR 4 - Brindisi	18.014.873	—
U.L.S.S. n. 26 - Bussolengo	nessuna erogaz.	—
U.S.L. LE 2 - Campisalenina	5.819.229	67.669.755
U.S.L. BA 2 - Canosa di Puglia	15.596.405	—
U.S.S.L. n. 31 - Carmagnola	—	2.222.205
U.S.L. LE 11 - Casarano	4.645.896	—
U.S.L. n. 15 multizonale - Caserta	49.453.000	—
U.S.L. n. 1 - Castel S. Giovanni	911.550	6.733.670
Istituto ricovero e cura a carattere scientifico - Castellana Grotte	nessuna erogaz.	(4) nessuna erogaz.
U.S.L. n. 4 Garfagnana - Castelnuovo di Garfagnana	—	3.776.000
U.S.L. FR 5 - Ceccano	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
U.S.S.L. n. 34 - Chieri	—	9.275.177
U.S.L. n. 5 del Cividalese - Cividale del Friuli	nessuna erogaz.	—
U.S.L. comprensorio RM 21 - Civitavecchia	—	nessuna erogaz.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

105

	1986	1987
U.S.L. n. 33 - Codigoro	9.871.485	12.047.908
U.L.S.S. n. 24 del Veronese Orientale - Colognola ai Colli	nessuna erogaz.	—
U.L.S.S. n. 23 - Conselve	5.049.820	—
U.S.L. n. 34 - Copparo	31.634.670	—
U.S.L. n. 11 - Correggio	—	12.034.742
U.S.S.L. n. 74 - Corsico	3.259.160	2.750.580
U.S.L. n. 48 - Cossato	—	3.747.225
U.S.S.L. n. 53 - Crema	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
U.S.L. n. 58 - Cuneo	—	59.707.110
U.S.L. n. 19 - Enna	—	78.539.680
U.S.L. n. 37 - Faenza	—	14.780.761
U.S.L. n. 9 - Falconara Marittima	2.500.000	—
U.S.L. n. 4 - Fano	24.587.611	5.774.506
U.S.L. n. 31 - Ferrara	72.650.560	—
U.S.L. n. 3 - Fiorenzuola d'Arda	10.391.670	—
U.S.L. n. 10 A - Firenze	—	71.708.708
U.S.L. n. 8 - Foggia	47.007.267	—
U.S.L. LT 6 - Formia	—	4.851.865
U.S.L. LE 7 - Galatna	26.167.802	—
U.S.S.L. n. 6 - Gallarate	—	14.592.970
U.S.L. «Levce 13» - Gallipoli	10.829.561	10.008.465
U.S.S.L. n. 38 - Gardone V.T.	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 17 - Gela	—	81.000.000
U.S.L. XVI - Genova Levante	13.098.000	1.326.792
U.S.L. n. 12 - Ghilarza	10.102.766	—
U.S.L. n. 23a - Giuliano in Campania	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 28 Area Grossetana - Grosseto	25.882.518	18.832.801
U.S.L. RM 25 - Guidonia Montecelio	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 23 - Imola	26.337.700	9.266.894
U.S.L. n. 21 - Ischia	—	2.766.215
U.S.L. n. 19 Spezzino - La Spezia	13.912.098	—
U.S.L. n. 9 - Lanusei	7.357.740	—
U.S.L. LT 3 - Latina	nessuna erogaz.	10.403.470
U.S.L. Lecce 1 - Lecce	6.248.985	1.985.940
U.S.S.L. n. 16 - Lecco	2.686.430	—
U.S.L. n. 28 - Locri	nessuna erogaz.	—
U.S.L. FG 6 - Lucera	2.234.035	—
U.S.L. FG 5 - Manfredonia	nessuna erogaz.	9.650.775
U.S.L. n. 47 - Mantova	—	29.933.570
U.S.L. LE 5 - Martano	nessuna erogaz.	13.248.450
U.S.L. TA 3 - Martinafranca	6.844.590	23.919.485
U.S.L. n. 4 - Mazara del Vallo	30.521.261	—
U.S.L. n. 30 - Melito Porto Salvo	32.629.950	—
U.S.L. Ovest - Merano	20.089.101	—
U.L.S.S. n. 36 terraferma veneziana - Mestre Istituto Neurologico «C. Besta» - Milano	24.218.320	33.776.910
Ospedale Maggiore - Milano	—	8.779.200
U.S.L. n. 15 - Mirandola	—	122.213.970
U.L.S.S. n. 17 - Mirano	12.779.990	nessuna erogaz.
U.S.L. n. 6 - Monte San Quirico	31.067.923	52.496.523
U.S.L. VT 1 - Montefiascone	5.308.000	95.559.752
U.S.L. «Val di Chiana» Zona 31 - Montepulciano	3.304.000	1.236.900
U.S.L. n. 20 A - Montevarchi	nessuna erogaz.	1.053.300
U.S.L. n. 45 - Napoli	1.081.974	nessuna erogaz.
U.S.L. n. 41 - Napoli	38.933.485	—
U.S.L. n. 38 - Napoli	—	(3) 9.888.500
U.S.L. n. 40 - Napoli	—	140.501.515

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

106

	1986	1987
U.S.L. LE 6 - Nardò	7.111.860	—
U.S.S.L. n. 51 - Novara	—	53.445.188
U.S.S.L. n. 73 - Novi Ligure	—	9.646.310
U.S.L. n. 7 - Nuoro	7.206.170	—
U.L.S.S. n. 11 - Oderzo	nessuna erogaz.	—
U.S.S.L. n. 57 - Ormegna	—	23.756.507
U.S.L. n. 13 - Oristano	12.561.926	30.049.706
U.S.L. Roma 13 - Ostia	41.367.360	—
U.S.S.L. n. 35 - Palazzolo sull'Oglio	123.900	1.445.500
U.S.L. n. 59 - Palermo	—	133.717.842
U.S.L. n. 28 - Palestrina	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
U.S.L. n. 4 - Parma	36.922.126	—
Pohelnicco «S. Matteo» - Pavia	34.810.356	53.855.308
U.S.L. n. 18 - Pavullo nel Frignano	—	4.035.600
U.S.L. n. 7 Val di Nievole - Pescia	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 2 - Piacenza	24.151.224	2.216.040
U.S.L. n. 12 - Piedimonte Matese	—	—
U.S.L. n. 8 «Area Pistoiese» - Pistoia	19.282.085	11.146.929
U.S.L. LE 9 - Poggiaro	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 19 - Poggibonsi	243.750	8.717.900
U.S.L. Rieti 2 - Poggiomirteto	—	nessuna erogaz.
U.S.L. n. 34 - Pompei	44.936.996	—
U.L.S.S. e socio assistenziali n. 11 «Pordenonese» - Pordenone	8.602.520	36.472.605
U.S.L. n. 32 - Portomaggiore	21.248.850	32.983.300
U.S.L. LT 4 - Priverno	1.920.360	14.997.800
U.S.L. n. 23 - Ragusa	—	31.012.465
U.S.L. Rieti 1 - Rieti	11.396.617	—
U.S.L. n. 5 - Roma	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 15 - Roma	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 16 - Roma	112.418.335	—
U.S.L. n. 20 - Roma	2.843.210	—
U.S.L. RM 11 - Roma	385.250	10.323.160
U.S.L. RM 10 - Roma	—	98.751.820
U.S.L. RM 7 - Roma	6.574.075	nessuna erogaz.
U.S.L. RM 6 - Roma	—	5.963.840
U.S.L. RM 4 - Roma	236.295	—
U.S.L. RM 3 - Roma	18.338.020	—
U.S.L. n. 29 - S. Anastasia	126.400	5.000.000
U.S.S.L. n. 55 Lodigiano N.O. - S. Angelo Lodigiano	—	1.787.405
U.S.L. n. 25 - S. Giorgio di Piano	—	14.133.864
U.S.L. n. 26 - S. Giovanni in Persiceto	—	6.165.420
U.S.L. n. 22 - San Benedetto del Tronto	nessuna erogaz.	—
U.L.S.S. n. 15 Basso Piave - San Donà di Piave	—	6.809.830
U.S.L. n. 31 - San Giorgio a Cremano	7.284.730	20.500.585
U.S.L. FG/3 - San Giovanni Rotondo	nessuna erogaz.	3.950.640
U.S.L. «Foggia 2» - San Severo	12.862.000	—
U.S.L. n. 9 del Sanvitese - San Vito al Tagliamento	14.633.919	nessuna erogaz.
U.S.L. n. 17 - Sant'Elpidio a Mare	nessuna erogaz.	—
U.S.L.L. VII «del Savonese» - Savona	—	98.048.496
U.S.L. n. 12 - Scandiano	1.350.000	15.048.286
U.S.L. n. 8 - Sengalha	9.070.075	—
U.S.L. n. 5 - Senise	nessuna erogaz.	—
U.S.L. n. 24 - Siderno	6.637.500	—
U.S.L. n. 30 - Siena	20.606.930	16.529.996
U.S.L. n. 26 - Siracusa	65.937.066	(5) 71.602.660
U.S.L. n. 10 del Maniaghese e dello	nessuna erogaz.	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pubblicità di pubblica utilità

107

	1986	1987
Spilimberghese - Spilimbergo		
U.S.L. Comprensorio Spoletino - Spoleto	6.215.559	—
U.L.S.S. n. 2 - Sulmona	nessuna erogaz.	—
U.S.L. TA 4 - Taranto	9.154.440	59.411.820
U.S.L. TA 5 - Taranto	16.870.460	—
U.S.L. n. 27 - Taurianova	33.539.023	—
U.L.S.S. - Teramo	15.096.735	—
U.S.L. della Conca Ternana - Terni	43.040.330	12.431.526
U.S.L. n. 3 «Carnica» - Tolmezzo	nessuna erogaz.	—
U.L.S.S. n. 10 - Treviso	19.229.398	—
U.S.L. n. 1 Triestina - Trieste	33.512.562	35.792.802
Istituto per l'infanzia - Trieste	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
U.S.L. FG 11 - Trinitapoli	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
U.L.S.S. n. 7 «Valle dell'Agno» - Valdagno	—	956.000
U.S.L. n. 59 - Vallo della Lucania	—	80.573.750
U.S.L. RM 31 - Velletri	nessuna erogaz.	nessuna erogaz.
U.S.L. n. 1 - Venosa	2.924.630	52.862.865
U.S.S.L. n. 55 - Verbania	—	42.141.040
U.S.S.L. n. 45 - Vercelli	—	44.433.184
U.L.S.S. n. 25 - Verona	24.957.590	102.928.893
U.S.S.L. n. 78 - Vigevano	—	10.560.118
U.S.L. n. 3 - Villa d'Agri	nessuna erogaz.	18.146.335
U.L.S.S. n. 33 - Villafranca	1.374.250	—
U.S.L. VT 3 - Viterbo	11.324.842	19.646.715
U.S.S.L. n. 79 - Voghera	48.274.617	54.863.207

- (1) Relativo all'esercizio finanziario dal 10 marzo 1987 al 31 dicembre 1987.
(2) Escluse le spese per gare di appalto e forniture
(3) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.
(4) Ha comunicato anche il dato relativo all'anno 1985 (nessuna erogazione)
(5) Relativo all'esercizio 1° gennaio 1987-30 settembre 1987.

Capitolo V

Le indicazioni della Corte Costituzionale in materia di disciplina radiotelevisiva

1. La linea argomentativa di cui consta la fitta motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988 si può dividere in due tratti fondamentali: il primo concerne la risposta fornita alle questioni di legittimità riguardanti le norme denunciate; il secondo, assai più ricco di implicazioni sul terreno politico legislativo, evidenzia i criteri fondamentali che devono presiedere a una disciplina del settore radiotelevisivo e raccordata ai precetti costituzionali, e collegata al nucleo tematico di tutto il comparto delle comunicazioni di massa.

Entrambe le parti suddette si riallacciano, in un nesso di continuità, all'attività di indirizzo che quel Consesso ha segnato in maniera eminente, durante questi anni, nella materia considerata, sicchè nella pronuncia stessa non solo si ricompongono in una unitaria struttura logica le diverse affermazioni di principi, cui la Corte ha affidato il proprio messaggio al legislatore già nelle fondamentali sentenze del 1976 e del 1981, ma vengono portati ad ulteriore sviluppo quegli enunciati che serviranno di guida nei confronti della legislazione in divenire.

Anzi, prima di segnalare i singoli punti-cardine meritevoli di particolare rilievo nel tessuto concettuale della pronuncia, va messa in risalto la prospettiva generale nella quale sono stati collocati i vari profili del *thema decisum*. Tale prospettiva vale ad inquadrare la materia nella maniera appropriata, cioè in una *visuale di sistema*, entro la quale esattamente viene percepito che oggi l'area delle comunicazioni di massa si presenta, sì, articolata in diversi settori (fondamentalmente la stampa, la radiofonia, la televisione, la pubblicità) ciascuno con una sua specifica individualità, ma che tuttavia essa sempre più, nelle sue dinamiche reali, tende alla integrazione, alla interazione fra le diverse componenti che la formano. Questa tendenza a rendere sempre più frequenti e intensi sia i punti di confluenza sia (in misura crescente) i nessi di condizionamenti reciproci fra le varie articolazioni del comparto globale si può cogliere (come è stato già osservato da un acuto studioso della materia) almeno in base a tre fattori: di carattere giuridico-economico, tecnologico e sociologico.

Dal punto di vista giuridico-economico, appare in evidenza l'intreccio che si stabilisce, in termini di proprietà o almeno di controllo, fra

imprese di comunicazione di massa di genere diverso. E v'è un altro elemento che pone in rilievo l'integrazione o le interferenze fra i comparti del sistema informativo: tutti si alimentano fondamentalmente di una stessa risorsa, la pubblicità.

L'integrazione fra i settori è percepibile anche sotto il profilo tecnologico, con riferimento alla introduzione di nuove tecnologie che sono destinate a modificare l'assetto e la struttura dell'impresa di informazione a stampa: può osservarsi che all'interno della azienda giornalistica, l'elettronica fa la sua comparsa e assume un ruolo rilevante, nell'ambito della produzione di informazione a stampa, modificando anche la professionalità di quanti vi operano. Inoltre i nuovi impieghi del mezzo televisivo introducono nella comunicazione elettronica modalità operative non più legate esclusivamente all'immagine, ma che in qualche modo si richiamano alla parola scritta.

Il menzionato processo aggregativo si manifesta infine anche a livello sociologico: nel senso, almeno, che sempre di più il pubblico dei destinatari dell'informazione tende a costituirsi come pubblico relativamente indifferenziato di fronte al flusso di informazioni che i diversi media proiettano nella sua direzione.

Insomma il pubblico dei mezzi di comunicazione di massa è sempre meno identificabile come somma di comparti segmentati e indipendenti (un pubblico dell'informazione a stampa, un autonomo pubblico dell'informazione televisiva).

La nuova morfologia determinata dal sorgere delle imprese multimediali dà luogo a problemi che reclamano una adeguata soluzione specialmente attraverso la legislazione in divenire.

2. Premesse tali considerazioni di carattere generale, possiamo ora soffermarci specificamente sui vari «tratti fisionomici» della decisione stessa che da taluni è stata definita, con una efficace immagine, una sentenza «a due volti», l'uno cioè rivolto verso lo stato attuale della normativa e l'altro rivolto verso gli sviluppi futuri della progettualità legislativa.

Per quel che riflette la legge impugnata (cioè la legge n. 10 del 1985 che aveva convertito l'ultimo dei cosiddetti «decreti Berlusconi») la Corte ha inteso salvare la legittimità di tale normativa. Pur essendo che questa «è intervenuta in una situazione in cui erano già in atto processi di concentrazione nel settore privato» e che la disciplina che la caratterizza «non ha seguito le indicazioni contenute nella sentenza n. 148 del 1981».

Nonostante queste premesse la Corte (sempre consapevole degli effetti traumatici dei suoi interventi abrogativi, specie di fronte all'inerzia del legislatore), non ha immediatamente affermato la illegittimità costituzionale della legge denunciata, soprattutto tenendo presente che questa ha un carattere di provvisorietà. Tuttavia ha avuto cura di affermare che se il legislatore dovesse ancora tardare a intervenire («tenuto conto che la legge n. 10 è in vigore già da oltre tre anni»), in tal modo non ripristinando la costituzionalità del sistema, la disciplina «assumerebbe di fatto carattere definitivo, sicchè la Corte, nuovamente investita della medesima questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze».

Inoltre, la sentenza, dopo aver ribadito la legittimità della riserva allo Stato dell'attività radiotelevisiva su scala nazionale, e ciò in vista del fine di utilità generale di evitare l'accentramento di questa attività in situazioni di monopolio od oligopolio privati», ha affermato la necessità di «porre fine all'attuale situazione», caratterizzata fra

l'altro «da un elevatissimo livello di occupazione abusiva da parte delle emittenti private, di frequenze riservate ad enti utilizzatori o servizi spesso di rilevante interesse pubblico».

E di fronte alla situazione «anomala e squilibrata prodottasi negli ultimi tre anni, (anche per l'assenza di interventi legislativi che pure erano stati largamente preannunciati) la Corte ha ritenuto di dovere porre l'accento sull'imprescindibile esigenza del pluralismo nell'informazione, quale valore centrale da garantirsi sia in ordine al servizio pubblico statale (del cui monopolio viene confermata, in linea di principio, la legittimità), sia in ordine all'emittenza privata. E, a quest'ultimo proposito, la successiva precisazione secondo cui tale valore costituzionale non sarebbe rispettato «dal concorso tra un polo pubblico ed un polo privato, che sia rappresentato da un soggetto unico, o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato» non può evidentemente leggersi senza riferimento all'esigenza di evitare il cristallizzarsi della situazione attuale.

3. Per quel che riflette, poi, gli indirizzi rivolti verso la progettualità legislativa, importante è l'enunciato, secondo cui la regolamentazione dei rapporti tra imprese di informazione deve essere ispirata al criterio dell'armonica composizione e del reciproco coordinamento tra i valori costituzionali.

Sicché l'eventuale compressione dell'uno deve corrispondere a ragioni effettive e deve essere assistita dal necessario rapporto di congruità e proporzionalità tra i mezzi ed il fine della salvaguardia del pluralismo.

Chiaro è il riferimento alla formula della proprietà incrociata (*cross ownership*, secondo la locuzione inglese) tra stampa, radiofonia, televisione.

Le democrazie *pluraliste*, in tema di informazione attraverso la carta stampata nonché mediante la radiofonia e la televisione, puntano tutte verso il raggiungimento di un obiettivo generale, che è quello della molteplicità e della concorrenza delle fonti di informazione mediante cui l'opinione pubblica può stabilire un confronto di giudizi e di opinioni.

Ed è da notare come la garanzia di siffatti valori (alla salvaguardia dei quali lo Stato contemporaneo deve dettare un'adeguata normativa) operi in una situazione complessa, nella quale giocano un proprio ruolo soggetti e posizioni giuridiche delle più varie specie. L'articolazione soggettiva del processo di comunicazione si riflette anche sul piano delle posizioni giuridiche, poichè in esso confluiscono varie libertà fra loro interagenti (come la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di concorrenza, la libertà di iniziativa economica). Conviene ricordare come in tale ambito la giurisprudenza tedesca, ad es., tenda a distinguere un nucleo di libertà ideale, cioè un «diritto dell'uomo» concernente strettamente la libera manifestazione del proprio pensiero, e inoltre una libertà strettamente collegata con la struttura pluralista, che attiene più propriamente alla *Medienfreiheit* (libertà e possibilità di partecipare alla formazione dell'opinione pubblica attraverso l'utilizzazione dei canali costituiti dai mezzi di comunicazione di massa).

In questo quadro, compito naturale dello Stato deve essere quello di garantire, in posizione neutrale, le condizioni di pluralismo (ed esso in linea di principio, sul campo dei mass media, deve presentarsi non come giocatore, ma solo come arbitro della partita).

Mette conto di ricordare come il problema della c.d. «opzione zero» sia venuta in rilievo non solo nella recente dialettica tra le forze

politiche in Italia, ma sia emerso anche in altri Paesi (dove, però, ha poi trovato una corretta soluzione). Nella Repubblica Federale Tedesca (come risulta dalla relazione del Prof. Herbert Bethge «la radiodiffusione privata in Germania», presentata al VI colloquio italo-tedesco di dir. pubblico del giugno 1987) la legittimazione circa la cross ownership fra stampa e radiotelevisione «fu posta in dubbio per un certo periodo, per la preoccupazione circa i pericoli della potenza di un'opinione formata da più media. Come concetto indicatore della presunta incompatibilità tra stampa ed emittenti private fu utilizzata la formula della c.d. divisione dei poteri. Ma a questo dubbio sviluppo del patrimonio del pensiero di Montesquieu a proposito di situazioni privatistiche nell'ambito della società civile, il *Bundesverfassungsgericht* ha opposto un deciso rifiuto, riconoscendo sulla base del principio di uguaglianza delle probabilità nell'accesso alla radiodiffusione la legittimità delle partecipazioni intermediali. Tuttavia - rileva sempre il Bethge - poiché la riunificazione di varie forme di potere dei media negli stessi soggetti può favorire la tendenza alla concentrazione e la formazione di monopoli nel settore dell'opinione pubblica, sono necessarie regolazioni legislative che, senza porre preclusioni assolute alla multimedialità, pongano «limiti percentuali», tali da evitare il monopolio doppio. Sicché le singole leggi dei Lander cercano di contrastare i pericoli di un potere di formazione dell'opinione, tramite una molteplicità di media, mediante svariati provvedimenti, consistenti, per lo più, nella fissazione delle quote e nei limiti delle partecipazioni.

4. Rilevante è anche l'individuazione del ruolo spettante al servizio pubblico radiotelevisivo e di quello riconosciuto all'emittenza radiotelevisiva privata.

Se si osserva la realtà delle discipline in vigore nei sistemi informativi del mondo contemporaneo, quel che, in generale, si nota è la presenza di due regimi giuridici, per la stampa e per la radiotelevisione, che in una prima fase temporale si sono tra loro molto differenziati, anche in ragione dello loro diversa matrice storica ma che nel corso degli ultimi anni hanno iniziato ad avvicinarsi secondo percorsi incrociati. Come è stato osservato in uno studio del Prof. Cheli, la stampa, che nasce come privata e vive sulla concorrenza secondo la logica del mercato, ha visto negli ultimi anni aumentare nella sua sfera la presenza dei poteri pubblici con azioni di sostegno e di controllo economico. Di contro, la radiotelevisione, che nasce in quasi tutti i Paesi (ad eccezione che negli Stati Uniti) con le caratteristiche del servizio pubblico, è stata investita negli ultimi anni da un processo di graduale privatizzazione.

Questi diversi processi - dal privato verso il pubblico e dal pubblico verso il privato - stanno facendo emergere, con caratteri sempre più accentuati, una sorta di regime di diritto comune che, superando la settorialità delle discipline dei diversi mass media, viene per lo più a identificarsi con le forme di un «sistema misto», dove «pubblico» e «privato» (logica di servizio pubblico e logica di mercato) tendono a convivere ed a condizionarsi a vicenda.

Spesso ci si dimentica che in tutti i paesi europei, ad eccezione di due, nei quali c'è una forte presenza di tv private, il sistema televisivo si è sviluppato sul localismo: sono tutte emittenti locali e di conseguenza radicate nella società caratterizzata da una cultura, o una sensibilità locale. È quindi, per definizione, un sistema pluralistico. Vi sono delle norme che tutelano questo pluralismo: ed è previsto che le tv locali si possono collegare tra di loro.

5. Nell'ambito della emittenza privata, la sentenza pone in risalto che lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dar vita alle specifiche realtà locali rientra nell'imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo del Paese.

Il criterio ispiratore di tale enunciato è positivo, giacchè in una razionale prospettiva il sistema dell'informazione può articolarsi in due dimensioni fondamentali, l'una attinente al livello generale e nazionale, l'altra connessa alla promozione e allo sviluppo dei flussi informativi di base: sicchè esse diventano i due pilastri dell'ordinamento, individuando in questi due poli l'elemento riequilibrativo di tutta l'architettura.

Va ricordato che anche in ordinamenti particolarmente avanzati nella disciplina dei mass media il sistema è bilanciato fra centro ed aree locali.

E noi rileviamo che le nuove istanze localistiche del settore informativo, anche in Italia, accrescono le esigenze di un governo delle istituzioni democratiche teso a valorizzare le nuove potenzialità, garantendo al contempo il diritto dei cittadini ad un'informazione completa e trasparente sia a livello nazionale che locale.

6. Un punto particolarmente importante, toccato dalla pronuncia della Corte, è quello concernente la pubblicità.

Il comparto dell'informazione si è andato caratterizzando, nel corso di questi ultimi anni specialmente, come un sistema nel quale i ricavi pubblicitari sono una risorsa di rilevanza centrale, tale da porsi come elemento condizionante.

In effetti la pubblicità è divenuta un settore «trasversale», che cioè attraversa tutte le altre «sezioni» del sistema mediale, avvolgendole in una fitta rete di flussi economici aventi valore determinante.

Inoltre è emerso un nesso tra concentrazione delle fonti di informazione e concentrazione dei ricavi pubblicitari, per cui la mancanza di un equilibrio fra le risorse pubblicitarie (sia nei rapporti di proporzione fra i vari media e sia all'interno di ciascun settore) può operare come elemento distorsivo, in grado di alterare le condizioni necessarie per la trasparenza e il pluralismo dell'informazione.

Sicchè opportunamente la sentenza «de qua» evidenzia la necessità di una disciplina definitiva della materia, la quale appresti quel sistema di garanzie efficaci al fine di ostacolare in modo effettivo il realizzarsi di concentrazioni monopolistiche od oligopolistiche non solo nell'ambito delle connessioni fra le varie emittenti, ma anche in quello dei collegamenti fra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione, incluse quelle pubblicitarie.

Dopo avere svolto le considerazioni su delicate riteniamo opportuno trascrivere il testo integrale della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale:

Considerato in diritto.

8. Con le ordinanze indicate in epigrafe, i Pretori di Roma (r.o. n. 771/82) e Torino (r.o. n. 430/85) ed il Tribunale di Genova (r.o. n. 414/86) impugnano un complesso di norme che disciplinano le trasmissioni radiotelevisive su scala nazionale. In

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le indicazioni della Corte Costituzionale in materia di disciplina radiotelevisiva

113

particolare il Pretore di Roma dubita — in riferimento agli artt. 21, primo comma, 41, primo comma, 9, 3 e 34 Cost. — della legittimità costituzionale della riserva allo Stato della radiotelevisiva estesa all'intero territorio nazionale, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (modificati dall'art. 45 l. n. 103/1975), nonché dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693 e degli artt. 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, mentre il Pretore di Torino e il Tribunale di Genova impugnano le disposizioni dettate negli artt. 2, 3 e 4, comma terzo bis della legge 4 febbraio 1985 n. 10, nella parte in cui consentono per il futuro e dichiarano non punibile per il passato l'attività privata di trasmissione in ambito nazionale, o comunque ultralocale, per violazione degli artt. 21, 3 e 41 Cost.

9. Nella concreta disciplina della radiotelevisiva, come è noto, ha inciso profondamente la giurisprudenza di questa Corte, mossa dalla costante e primaria preoccupazione di assicurare, in tale settore l'effettiva garanzia del valore fondamentale del pluralismo.

A detto scopo, essa ha più volte e, da ultimo, con la sentenza n. 148 del 1981, ribadito la legittimità della riserva allo Stato dell'attività radiotelevisiva su scala nazionale, e ciò in vista del fine di utilità generale di evitare l'accentramento questa attività in situazioni di monopolio od oligopolio privati. Ciò infatti consentirebbe al privato di esercitare, in una posizione di preminenza, una influenza sulla collettività incompatibile con le regole del sistema democratico, e di comprimere indebitamente la generale libertà di manifestazione del pensiero.

Le ragioni del divieto dei processi di concentrazione sono state individuate dalla Corte, con differente accentuazione e in tempi diversi, nella limitatezza delle frequenze disponibili, negli elevati costi degli impianti all'uopo necessari (sentt. nn. 59/1960 e 225/1974), e, comunque, in una serie di fattori di ordine economico che «con la utilizzazione del progresso della tecnologia, fa permanere i rischi di concentrazione oligopolistica» (sent. n. 148, 1981). Così giustificata la riserva statale, la Corte si è altresì preoccupata di precisare i requisiti minimi indispensabili che consentano all'emittenza pubblica di esplicare il proprio compito, indicando una serie di criteri necessari ad improntarne la struttura organizzativa e lo svolgimento dell'attività ad un rigoroso pluralismo «interno», onde consentire l'espressione delle varie ideologie presenti nella società (sent. n. 225/1974).

10. La riserva di cui all'art. 43 Cost. relativa alle trasmissioni radiotelevisive, tuttavia, proprio perchè trova la sua unica ragion d'essere nella difesa del pluralismo contro i pericoli di monopolio od oligopolio privato, si tradurrebbe in una ingiustificata restrizione delle libertà garantite dagli artt. 21 e 41 Cost. in tutte quelle ipotesi nelle quali non sussistano pericoli di concentrazioni.

Per tale motivo, la Corte ha ritenuto che debbano essere sottratti alla riserva statale sia l'esercizio di ripetitori di programmi televisivi esteri (sent. n. 225/1974), sia l'esercizio di impianti televisivi via cavo e via etere con raggio limitato all'ambito locale (sentt. nn. 226, 1974 e 202/1976), sia, infine, la facoltà di effettuare, anche in regime di autorizzazione, la trasmissione di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero (sent. n. 153, 1987).

Coerentemente a tale impostazione, la Corte, nella sentenza n. 148 del 1981, ha così ipotizzato anche la possibilità dell'abbandono della

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante della legge per l'editoria

114

riserva statale delle trasmissioni su scala nazionale, a condizione che il legislatore predisponga un efficace sistema di garanzie idoneo ad attuare il fondamentale principio del pluralismo.

11. Nell'accingersi ad esaminare le questioni attualmente portate alla sua attenzione, la Corte ritiene necessario ribadire il valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico.

Allo stesso fine reputa indispensabile, altresì, chiarire che il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa, innanzitutto, possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata — perchè il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio — che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia.

Sotto altro profilo, il pluralismo si manifesta nella concreta possibilità di scelta, per tutti i cittadini, tra una molteplicità di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione audiovisiva non fosse in condizione di disporre, tanto nel quadro del settore pubblico che in quello privato, di programmi che garantiscono l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei.

12. I principi informatori dell'attività radiotelevisiva indicati dalla Corte si sono tradotti, per quanto concerne l'emittenza pubblica, nella legge n. 103 del 1975.

Sono rimaste invece a lungo prive di qualsiasi seguito legislativo le indicazioni sull'emittenza privata. Per quanto concerne, in particolare, le trasmissioni via etere in ambito locale, il legislatore non ha ancora dato risposta ai ripetuti richiami di questa Corte sulla necessità dell'adozione di una idonea disciplina che — definendo l'ambito locale e fissando i criteri per l'assegnazione delle frequenze e per il rilascio delle indispensabili autorizzazioni — armonizzi l'esercizio dell'iniziativa privata con le esigenze del servizio pubblico nazionale (sent. n. 202/1976 e, nello stesso senso, sentt. nn. 237/1984, 35/1986 e ord. n. 35/1987).

Il vuoto legislativo, protrattosi per un notevole periodo di tempo, ha oggettivamente favorito il proliferare incontrollato dell'emittenza privata che — senza richiedere la «previa» autorizzazione pur ritenuta necessaria da questa Corte, seguita in ciò dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato — procedeva ad un'invasione dell'etere, sconfinando anche in bande assegnate ad altri utilizzatori.

13. In questo quadro, si è affermata la pratica del collegamento tra più emittenti locali allo scopo di trasmettere programmi comuni sull'intero territorio nazionale, o, comunque, in ambito ultralocale. Il che è stato al centro di opposti orientamenti giurisprudenziali. Da una parte, infatti, si sosteneva l'illiceità delle trasmissioni in interconnessione su scala nazionale per violazione della riserva statale; dall'altra, invece, si distingueva tra interconnessione strutturale o degli impianti e interconnessione funzionale o dei programmi, realizzata mediante la diffusione in contemporanea, o con un brevissimo sfasamento di tempi, dello stesso programma

preregistrato: si concludeva, così, che solo la prima doveva ritenersi compresa nella riserva statale, mentre la seconda poteva essere lecitamente praticata dai privati, poichè le singole emittenti si limitavano a trasmettere ciascuna nel proprio limitato ambito (locale). Sulla materia, la Corte, nella sentenza n. 148 del 1981, premesso che «una serie di fattori di ordine economico, con la utilizzazione del progresso della tecnologia, fa permanere i rischi di concentrazione oligopolistica attraverso lo strumento della interconnessione e degli altri ben noti mezzi di collegamento di vario tipo oggi esistenti per le trasmissioni televisive» ha affermato che la soluzione della questione di legittimità costituzionale concernente il «fenomeno delle interconnessioni fra stazioni locali emittenti, effettuate in modo tale da estendere la diffusione a tutto il territorio nazionale» «scaturisce da tutto quanto già detto a proposito della liceità della riserva allo Stato delle trasmissioni su scala nazionale». «Il rilievo costituzionale della questione, invero — ha aggiunto la Corte — si esaurisce nell'aspetto limitato all'ipotesi in cui la interconnessione conduca ad una trasmissione che travalichi i limiti di liberalizzazione delineati da questa Corte con la sent. n. 202 del 1976. Ogni diverso aspetto del fenomeno, sia per quanto riguarda i mezzi usati, sia per quanto riguarda l'ambito e le modalità di esercizio delle trasmissioni sono materia devoluta alla regolamentazione legislativa sulla cui urgente attuazione è già stata richiamata l'attenzione degli organi competenti».

14. Il nutrito contenzioso giudiziario che ha continuato ad investire le trasmissioni private in interconnessione — fino a concludersi, in taluni casi, con l'«oscuramento» delle emittenti collegate — ha infine indotto il legislatore ad intervenire.

Dopo un primo decreto-legge (20 ottobre 1984, n. 694), la cui conversione, alla Camera dei Deputati, è stata impedita dall'accoglimento di pregiudiziali di incostituzionalità, il Governo ha adottato il D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985 n. 10. Questo testo contiene, nell'art. 1, alcune disposizioni generali, tra le quali: il primo comma, che ribadisce il carattere di preminente interesse generale diffusione sonora e televisiva e la sua riserva allo Stato; il secondo comma, che enuncia i principi di pluralismo e libertà di manifestazione del pensiero che debbono ispirare un sistema misto di emittenza pubblica e privata; infine, il quinto comma, che rinvia alla futura legge generale sul sistema radiotelevisivo per la compiuta disciplina dell'emittenza privata, comprese le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio, ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e a regolare la pubblicità nazionale e quella locale. L'art. 2 detta poi indicazioni per la redazione del piano di assegnazione delle frequenze. Un gruppo di articoli contiene norme organizzative della società concessionaria del servizio pubblico (artt. 5-9), mentre altre disposizioni concernono i limiti di affollamento delle trasmissioni pubblicitarie (art. 3-bis) la percentuale minima di tempi di trasmissione da riservare alla diffusione di films di produzione nazionale o comunitaria (art. 3, quarto comma) nonché prescrizioni concernenti la propaganda elettorale art. 9-bis). Il fulcro del provvedimento risiede negli artt. 3 e 4, li dove dettano una disciplina dell'emittenza privata.

L'art. 3, che reca la rubrica «norme transitorie», dispone al primo comma che «sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di

radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi.

Il secondo comma poi stabilisce che, ai fini di quanto previsto dal precedente comma, «sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto».

Il terzo comma infine stabilisce che «È consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti».

L'art. 4, impone agli esercenti di impianti di radiodiffusione l'obbligo di comunicarne al Ministero le caratteristiche tecniche, chiarendo che tale comunicazione integra la denuncia di detenzione già imposta dall'art. 403 cod. post., e dispone infine, nel comma terzo bis, aggiunto in sede di conversione, che la sua presentazione nei termini «rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'art. 195 del codice postale...commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Pressochè contemporaneamente alla approvazione della legge in questione, il Governo presentava un disegno di legge (n. 2508) di riforma del sistema radiotelevisivo, il cui iter si arrestava dopo una fase iniziale di discussione nelle competenti Commissioni della Camera dei Deputati.

La nuova normativa rappresentata dalla legge n. 10 del 1985 provocava a sua volta numerosi problemi interpretativi ed applicativi, nonchè i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai giudici di Genova e di Torino.

Alla scadenza del termine semestrale previsto dal primo comma dell'art. 3, veniva presentato dal Governo un decreto-legge (1° giugno 1985, n. 223, convertito nella legge 2 agosto 1985, n. 397 con il quale si prorogava il termine al 31 dicembre 1985.

Dopo di che nessuna proroga veniva più proposta.

15. In questo complesso quadro normativo e giurisprudenziale si collocano le ordinanze di rimessione.

Per quanto concerne la questione proposta dal Pretore di Roma, è necessario innanzitutto vagliare l'eccezione di irrilevanza prospettata dalla difesa di alcune emittenti private (par. 5.1.), sia in riferimento alla precedente disciplina legislativa impugnata dal giudice *a quo*, sia con riguardo al sopravvenuto art. 3, terzo comma introdotto dal D.L. n. 807 del 1984 convertito nella L. n. 10 del 1985.

L'eccezione muove dal presupposto della liceità originaria delle trasmissioni private nazionali effettuate in interconnessione funzionale, e dunque dall'affermazione secondo la quale l'art. 3, terzo comma citato non sarebbe altro che una norma di interpretazione autentica, che si limiterebbe, come tale, ad esplicitare un precetto già contenuto negli artt. 195 cod. post., 1 e 2 della legge n. 103 del 1975, sicchè la pronuncia di questa Corte non potrebbe esplicare alcuna influenza nel giudizio *a quo*.

L'eccezione non può essere accolta. L'asserzione della liceità *ab origine* dell'interconnessione suddetta non è affatto suffragata, come si pretende, dalla sentenza n. 148 del 1981, e rende quindi inconsistente la tesi della natura meramente interpretativa dell'art. 3 terzo comma, tesi che, del resto, dopo un inizio incerto, non è stata seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Le stesse parti private, in via subordinata, e l'Avvocatura dello Stato nella sua ultima memoria, hanno chiesto la restituzione degli atti al giudice *a quo*, perchè verifichi se, in virtù della sopravvenuta legge n. 10 del 1985, la medesima questione sia ancora rilevante.

La richiesta non può essere accolta, poichè le uniche norme che effettivamente innovano alla disciplina impugnata - gli artt. 3, primo, secondo e terzo comma e 4, comma terzo bis della nuova legge - non hanno fatto venir meno, come chiaramente e inequivocabilmente si evince dal loro contenuto, il principio della riserva allo Stato della diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, ribadito dall'art. 1, primo comma, mentre il secondo comma del medesimo articolo richiama i principi ispiratori del sistema misto.

16. Nel merito, il Pretore di Roma sostiene innanzitutto che la concreta evoluzione successiva alla sentenza di questa Corte n. 148 del 1981 smentirebbe la prognosi in questa formulata circa i rischi di un monopolio privato dell'informazione, di situazioni di oligopolio, o, comunque, di concentrazioni oligopolistiche. Secondo il giudice *a quo* la realtà effettuale sarebbe invero quella di un sistema misto assai articolato e composito, caratterizzato dalla presenza, accanto al servizio pubblico, di tre gruppi privati operanti su scala nazionale, i quali sarebbero del tutto autonomi ed in vivace concorrenza tra loro (oltre che con il servizio pubblico) ed assicurerebbero perciò — con la contrapposizione di tre voci discordi sufficienti a controbilanciarsi reciprocamente — un adeguato pluralismo.

Di qui, a suo avviso, il contrasto della riserva statale con l'art. 21 Cost.

A tale censura il giudice *a quo* ne aggiunge un'altra, con cui, assumendo come parametri costituzionali di riferimento gli artt. 9, 33 e 34 Cost. osserva che se il costituente ha esplicitamente negato il monopolio dello Stato nel settore dell'istruzione (art. 33, terzo comma), nonostante che questa rappresenti un suo fine istituzionale e che siano ivi maggiori - quanto ad incidenza sulla formazione socio-culturale dei discenti - i rischi insiti in situazioni di oligopolio dell'istruzione privata, a maggior ragione il monopolio dovrebbe essere negato nel settore dell'informazione televisiva, non rientrando la gestione di tale mezzo di diffusione tra i compiti istituzionali dello Stato.

È indubitabile però che le disposizioni citate (artt. 9, 33 e 34) non contengono evidentemente la disciplina costituzionale dell'attività radiotelevisiva, come questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 59 del 1960: e perciò quella ora riferita non è una censura ancorata a precisi parametri costituzionali, bensì una semplice argomentazione. Ma anche valutata in quanto tale, essa è inidonea a sorreggere la tesi del giudice *a quo*, perchè omette di considerare sia le specifiche ragioni della previsione costituzionale di libertà dell'istituzione di scuole private, sia che l'informazione radiotelevisiva ha caratteri di capillarità, suggestività ed estrema capacità di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica (sent. n. 148 del 1981) talmente peculiari da rendere improponibile il paragone proposto.

17. Le censure del Pretore di Roma si rivelano infondate anche rispetto al primo dei profili dianzi prospettati, quello cioè attinente alla asserita erroneità della previsione formulata da questa Corte nel 1981. Invero, l'evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato ampiamente che il rischio della formazione di un oligopolio paventato dalla Corte si è trasformato in realtà.

Strettamente connesso è l'elemento della incidenza della pubblicità «indispensabile per la sopravvivenza dei mezzi di comunicazione di massa si tratti di organi di stampa ovvero delle emittenti radiotelevisive, pubbliche e private», secondo quanto sottolineato dalla Corte proprio a proposito di queste ultime, nella sentenza n. 231 del 1985.

Nella medesima sentenza la Corte ha richiamato in proposito anche la raccomandazione del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R(84)3 del 23 febbraio 1984, nella quale era sollecitata, tra l'altro, la limitazione dei tempi dedicati alla pubblicità televisiva. Tale indirizzo, rapidamente affermato in ambito europeo, è stato poi ulteriormente ribadito e specificato: in un recente documento della CEE (Com (86)146 def.) per il «coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, concernenti l'esercizio delle attività radiotelevisive» — sul quale il Parlamento Europeo (doc. A 2 - 246/87) ha già espresso il proprio positivo parere — è chiaramente enunciata infatti l'esigenza di limitazione del volume della pubblicità.

La necessità di porre limiti in questa materia si manifesta certamente anche in Italia, ove il volume della pubblicità televisiva ha raggiunto livelli particolarmente elevati. Tale necessità si ricollega pure al fine «che attraverso una adeguata limitazione della pubblicità, si eviti il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela» (sent. nn. 225 del 1974 e 231 del 1985): di conseguenza è necessario realizzare, in attuazione del disegno costituzionale, un equilibrio delle risorse dei diversi settori dell'informazione e garantire effettivamente, anche in tal modo, «il massimo di pluralismo» informativo (sentenza n. 231 del 1985). Questa esigenza vale a maggior ragione oggi, perchè le risorse finanziarie che, attraverso la pubblicità, affluiscono al settore della stampa sono inferiori a quelle che sostengono il settore televisivo nel suo complesso.

La necessità di regolamentare la pubblicità televisiva è peraltro sottolineata, nella sentenza n. 231 del 1985, anche per «la tutela dell'utente-consumatore» che richiede «una disciplina non solo dei tempi, ma anche delle modalità di presentazione dei messaggi pubblicitari». Inoltre, naturalmente, non debbono essere vulnerati beni e valori costituzionalmente protetti, quali la salute, la tutela dei minori, la dignità della persona, ecc..

18. Come si è detto, nella sentenza del 1981 la Corte sottolineò l'esigenza di disciplinare non solo i collegamenti tra emittenti, e tra queste e le altre imprese operanti nel settore (cioè le imprese di servizi, pubblicitarie, produttrici e/o fornitrici di programmi) ma anche quelli tra le imprese «operanti nei vari settori dell'informazione».

Di tale esigenza si mostrano consapevoli sia il giudice *a quo* laddove — riecheggiando la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974 — sollecita la valutazione del riparto delle risorse pubblicitarie tra stampa e televisione, sia soprattutto la difesa della RAI (par. 5.3.), che reputa necessaria, a salvaguardia del pluralismo, una disciplina non solo dei collegamenti suindicati, ma anche dei rapporti tra le imprese televisive e quelle di stampa.

La Corte, al riguardo, non può che limitarsi a ricordare che la regolamentazione dei rapporti tra imprese d'informazione, come, del

resto, e più in generale, quella di tutti gli altri collegamenti contemplati dalla sent. n. 148 del 1981, data l'incidenza di più valori costituzionali, deve essere ispirata al criterio dell'armonica composizione e del reciproco coordinamento tra tali valori, sì che l'eventuale compressione dell'uno deve corrispondere a ragioni effettive e deve essere assistita dal necessario rapporto di congruità e proporzionalità — che spetta a questa Corte verificare — tra i mezzi ed il fine della salvaguardia del pluralismo (cfr. sentt. nn. 78 del 1970, 231 del 1985, 14 e 108 del 1987).

19. Il Pretore di Roma allega ancora la considerazione che il pluralismo sarebbe realizzato dalla competizione concorrenziale non solo fra le reti private, ma anche fra queste e le reti del servizio pubblico, esprimenti differenti istanze socio-politiche. Questa tesi, pur nell'ambito di un sistema misto, può ingenerare una confusione dei rispettivi ruoli dell'emittenza radiotelevisiva pubblica e di quella privata, che questa Corte ha già chiaramente precisato e le cui differenze vanno qui sottolineate.

Compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo è di dar voce — attraverso un'informazione completa obiettiva, imparziale ed equilibrata nelle sue diverse forme di espressione — a tutte, o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti allo sviluppo sociale e culturale del Paese, secondo i canoni di pluralismo interno. Ed ovviamente spetta al legislatore di provvedere che il servizio pubblico disponga delle frequenze e delle fonti di finanziamento atte a consentirgli di assolvere i propri compiti.

Per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva privata si tratta di comporre il diritto all'informazione dei cittadini e le altre esigenze di rilievo costituzionale in materia con le libertà assicurate alle imprese principalmente dall'art. 21, oltre che dall'art. 41 Cost., in ragione delle quali il pluralismo interno e l'apertura alle varie voci presenti nella società incontra sicuramente dei limiti. Di qui la necessità di garantire, per l'emittenza privata, il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti il diritto del cittadino all'informazione.

Ma a parte la diversità dei ruoli del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'emittenza privata, il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato.

20. Con riferimento ai diversi ambiti dell'emittenza privata, talune parti evidenziano, da un lato la netta distinzione tra vere e proprie reti nazionali e circuiti minori (parr. 4.5.5. e 6.1.); dall'altro sottolineano e lamentano il ruolo marginale ormai riservato all'emittenza locale, che si troverebbe in situazione di difficoltà, con rischi di estinzione o di assorbimento nei maggiori circuiti (parr. 6.1. e 7.3.). Per contro, lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dar viva voce alle specifiche realtà locali rientra nell'imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo del Paese: il che richiede, come ineluttabile conseguenza, che sia assicurata l'effettiva autonomia di tali emittenti, anche attraverso un'adeguata disponibilità di frequenze e di risorse pubblicitarie.

21. L'ultima censura sollevata, in via subordinata, dal Pretore di Roma nei confronti della riserva allo Stato delle trasmissioni in

ambito nazionale, muove dalla considerazione che le emittenti operanti in tale ambito diffondono prevalentemente, e talora esclusivamente, programmi di puro spettacolo, solo eventualmente culturale, ovvero di intrattenimento e di svago. In riferimento a tali programmi, in quanto distinti dall'informazione in senso tecnico, è ad avviso del Pretore incongruo il richiamo all'art. 21 Cost. La Corte ha negato rilievo a siffatta distinzione ed ha sempre inteso l'informazione in senso lato ed onnicomprensivo, così da includervi qualsiasi messaggio televisivo, vuoi informativo, vuoi culturale, vuoi comunque suscettibile di incidere sulla pubblica opinione.

22. Le questioni sollevate dal Pretore di Roma sono dunque infondate sotto ogni profilo.

Quel che in linea generale deve dirsi è che, ai fini di un'adeguata regolamentazione la quale superi le carenze normative, ha un ruolo rilevante l'esigenza di realizzare un razionale ed ordinato governo dell'etere, ponendo fine all'attuale «situazione indubbiamente anomala e squilibrata», provvedendo «all'assegnazione delle frequenze ed all'effettuazione dei relativi controlli», assicurando «il rispetto degli obblighi internazionali», «il coordinamento» e la «compatibilità reciproca» tra l'emittenza privata «e tutti gli altri servizi e le altre attività di radiotele diffusione»: compatibilità che deve ritenersi comunque un limite pienamente opponibile tanto all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, quanto (e ancora di più) all'esercizio della libertà di iniziativa economica, che nella materia delle attività di radiotele diffusione è strettamente collegato e subordinato al primo (sentt. nn. 202/1976, 206 e 207/1985, 35/1986).

A ribadire ancora una volta tali esigenze induce anche il rispetto degli obblighi internazionali, quali quelli derivanti allo Stato dalla Convenzione adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 — ratificata e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149 —, dal Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni (R.I.R.) — adottato nella Conferenza Amministrativa mondiale di Ginevra del 6 dicembre 1979 e reso esecutivo con d.P.R. 27 luglio 1981, n. 740 — nonché dagli accordi internazionali basati sulla Convenzione di Stoccolma del 1961. La prima di tali convenzioni specifica che le frequenze «sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications»: e perciò obbliga ad assegnare le frequenze e ad installare le stazioni emittenti in modo da evitare disturbi nocivi ai servizi degli altri Stati (artt. 4, 33 e 35). Il secondo, allo stesso fine, detta le prescrizioni specifiche cui si devono uniformare i piani nazionali di ripartizione delle frequenze e stabilisce tra l'altro che l'installazione e l'esercizio delle stazioni emittenti va subordinata ad apposita «licenza», conforme alle prescrizioni dello stesso R.I.R. (cfr. artt. da 5 e 7, da 18 a 22, 24). Infine, l'accordo internazionale seguito alla citata Convenzione di Stoccolma contiene la pianificazione delle frequenze che nell'ambito dei singoli Stati possono essere assegnate agli impianti televisivi di grande dimensione, cioè di potenza tale da poter creare interferenze reciproche, fissa la procedura da seguire per la revisione del piano. Sul piano interno, va posto rimedio ad una situazione che — come emerge dalla relazione ministeriale (parr. 4.1. e 4.2.) — è caratterizzata da un elevatissimo livello di occupazione abusiva da parte delle emittenti private di frequenze riservate ad altri utilizzatori o servizi, spesso di rilevante interesse pubblico (par. 4): sicché è auspicabile che si provveda ad una completa ristrutturazione del

sistema delle frequenze con riferimento alle singole emittenti. Per tutte queste ragioni, occorre procedere ad una verifica delle frequenze effettivamente destinabili alle trasmissioni radiotelevisive, anche in rapporto agli ambiti in cui esse concretamente si svolgono, onde prevenire la quantità di concessioni e frequenze assegnabili a ciascun soggetto e determinare al riguardo, in sede legislativa, idonei criteri obiettivi: tutto ciò nella salvaguardia del principio del pluralismo, che comporta il divieto di acquisizione di posizioni dominanti.

È ben presente alla Corte la prospettiva che lo sviluppo della tecnologia possa consentire in tempi ravvicinati — superando le attuali difficoltà — di disporre di strumenti idonei ad accrescere le vie attraverso le quali far pervenire informazioni e messaggi televisivi, anche a livello transnazionale. Questa prospettiva, se non può risolvere i problemi attuali del pluralismo, dovrebbe peraltro indurre il legislatore a considerarne adeguatamente gli eventuali sviluppi.

23. Sulle questioni di costituzionalità che investono le norme del D.L. n. 807 del 1984, convertito nella legge n. 10 del 1985, sono state proposte diverse eccezioni di inammissibilità.

Alcune di queste, come quella che si fonda sull'asserita natura di interpretazione autentica dell'art. 3, terzo comma sono state già esaminate, e qui non resta che ribadire le considerazioni già svolte.

In relazione alle censure prospettate dal Pretore di Torino, l'Avvocatura dello Stato rileva che l'art. 3, primo comma, non sarebbe applicabile nel giudizio relativo perchè trattandosi di norma penale più favorevole, ma temporanea, non potrebbe essere invocata per disciplinare situazioni precedenti alla sua entrata in vigore. Ora, anche a prescindere dalla natura della norma in questione, è da osservare che essa deve comunque trovare applicazione nel giudizio *a quo*, poichè esso ha ad oggetto un reato permanente la cui condotta, iniziata in epoca anteriore, si è poi protratta oltre la data dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 807 del 1984 (6 dicembre).

Anche talune parti private (parr. 7.1. e 7.2.) propendono per l'irrelevanza della questione sull'assunto, però, della inapplicabilità dell'art. 3, primo comma, al giudizio *a quo* perchè i fatti oggetto di quest'ultimo costituirebbero esclusivamente un'ipotesi di interconnessione funzionale, e non di interconnessione strutturale o tecnica, quale, appunto, sarebbe quella contemplata dalla disposizione in oggetto. Nemmeno tale assunto può essere accolto in quanto dall'ordinanza non risultano gli elementi di fatto su cui le predette parti pretenderebbero di fondare la loro eccezione.

Infondata è infine anche l'eccezione di irrilevanza prospettata dalla difesa di talune emittenti (par. 7.1.) a proposito della *quaestio* relativa all'art. 4, comma terzo bis: questa Corte, infatti, fin dalla sentenza n. 148 del 1983 ha respinto la tesi, sulla quale fa leva tale eccezione, della irrilevanza delle censure concernenti norme penali di favore.

Devono invece ritenersi inammissibili le questioni riguardanti le censure relative agli altri commi dell'art. 4 ed all'art. 2, in quanto l'ordinanza di rimessione non reca al riguardo la benchè minima motivazione, nè in punto di rilevanza nè in punto di non manifesta infondatezza. Infine, non può negarsi — come vorrebbe l'Avvocatura — l'ammissibilità dell'impugnativa riferita all'art. 41 Cost. come diretta ad ottenere una pronunzia che si risolverebbe nella privazione, per i soggetti coinvolti nel giudizio *a quo*, di una situazione di vantaggio. La Corte ha infatti numerose volte ritenuto ammissibili

impugnative del genere (sentt. nn. 43/1987, 226/1983, 164/1982, 17/1974, 127/1968) e non ravvisa alcuna ragione particolare per discostarsi da tale giurisprudenza.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce poi l'inammissibilità di tutte le censure sollevate dal Tribunale di Genova in quanto la questione concernente i primi tre commi dell'art. 3 della l. n. 10 del 1985 sarebbe infatti irrilevante, poichè tali disposizioni non dovrebbero riguardare fatti che, essendo antecedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 807 del 1984, ricadrebbero interamente nella previsione dell'art. 4, comma terzo bis; la questione su quest'ultimo articolo, poi, sarebbe inammissibile poichè la disposizione non sarebbe oggetto di autonoma censura.

L'eccezione non può essere accolta. Infatti le norme impugnate sono legate da un nesso logico-temporale inscindibile, sì che il sindacato di questa Corte non può esercitarsi se non sulla complessiva disciplina che ne deriva.

24. Nel merito la Corte ritiene di esaminare prioritariamente per evidenti ragioni logiche le questioni sollevate dal Tribunale di Genova, secondo il quale la disciplina impugnata sarebbe in contrasto sostanziale con l'art. 21 Cost. perchè consente ai privati di effettuare trasmissioni televisive su scala nazionale in assenza del complesso di garanzie atte ad impedire il realizzarsi di concentrazioni monopolistiche od oligopolistiche private, ritenute dalla sentenza n. 148 del 1981 di questa Corte condizione essenziale per l'abbandono della riserva pubblica e per l'introduzione di un sistema misto di emittenza pubblica e privata in sede nazionale.

In proposito, si deve invero osservare che la legge impugnata è intervenuta in una situazione in cui erano già in atto processi di concentrazione nel settore privato.

In tale situazione, il legislatore, dettando gli artt. 3 e 4 impugnati, ha consentito la prosecuzione dell'attività privata di trasmissione in ambito nazionale, senza in effetti dettare alcuna misura antitrust.

Non possono infatti considerarsi tali nè la norma dell'art. 1, secondo comma, che si risolve in una mera enunciazione di principi, nè tanto meno, quella dell'art. 1, quinto comma, che, come si ricordava all'inizio, si limita a rinviare alla futura legge generale sul sistema radiotelevisivo per l'adozione delle «norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private», nonchè delle «norme volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale», con ciò stesso confermando che tali norme non esistono nella legge impugnata.

In tal modo la disciplina in questione non ha seguito le indicazioni contenute nella sentenza n. 148 del 1981. Tuttavia è decisivo, allo stato, considerare che il recente intervento legislativo ha natura chiaramente provvisoria, perchè nella sua complessiva impostazione appare proiettato verso la futura riforma del sistema radiotelevisivo, alla quale più volte fa, a vari fini, riferimento. La legge pertanto è intesa a dettare una disciplina solo parziale e limitata nel tempo, destinata in tempi brevi — come dimostra la stessa prefazione nell'art. 3, primo comma, di un termine ravvicinato, peraltro di recente ritenuto in dottrina e giurisprudenza meramente «sollecitatorio» — ad essere sostituita dalla legge di riassetto dell'intero settore. E ciò è confermato anche dal fatto che nello stesso torno di tempo, come si è ricordato, veniva presentato alle Camere un apposito disegno di legge governativo, poi decaduto, mentre un

nuovo progetto, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, è attualmente all'esame del Parlamento.

Si può allora ammettere che una legge siffatta possa nella sua provvisorietà trovare una base giustificativa. Naturalmente, se l'approvazione della nuova legge dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata, tenuto conto che è in vigore già da oltre tre anni, non potrebbe più considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto carattere definitivo: sicchè questa Corte, nuovamente investita della medesima questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze.

25. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alle censure prospettate dal Pretore di Torino, che evidenzia come dalle norme di cui agli artt. 3, primo, secondo e terzo comma e 4, comma terzo bis conseguano rilevanti disparità di trattamento. Secondo l'ordinanza, con esse è stata resa non punibile per il passato e lecita per il futuro l'attività di teletrasmissione svolta dalle emittenti operanti con gli impianti già in funzione alla data del 1° ottobre 1984: con ciò discriminando e comprimendo la libertà di iniziativa economica di chi volesse successivamente intraprendere la medesima attività, che resterebbe invece sottoposto alle previste abilitazioni e sanzioni.

Senonchè a parte ogni altro rilievo, è anche qui decisiva, allo stato, la già rilevata natura provvisoria della legge impugnata: in ordine alla quale è il caso di ribadire che, ove tale fondamento giustificativo mutasse e la normativa assumesse carattere definitivo, essa non potrebbe sottrarsi ad una diversa considerazione.

26. Tutte le argomentazioni sopra svolte rendono evidente la necessità di una disciplina definitiva della materia, che si sottragga a tali censure e appresti quel «sistema di garanzie efficace al fine di ostacolare in modo effettivo il realizzarsi di concentrazioni monopolistiche od oligopolistiche non solo nell'ambito delle connessioni fra le varie emittenti, ma anche in quello dei collegamenti tra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione, incluse quelle pubblicitarie» (sent. n. 148 del 1981).

Come si è già più volte sottolineato, la necessità dell'introduzione, nella disciplina dell'emittenza privata su scala nazionale, di un simile sistema di garanzie deriva dall'imprescindibile esigenza, sottesa alla menzionata sentenza, di una effettiva tutela del pluralismo dell'informazione, che va difeso contro l'insorgere di posizioni dominanti o comunque preminenti, tali da comprimere sensibilmente questo fondamentale valore.

Simili posizioni possono verificarsi sia in ciascuno dei singoli settori del sistema radiotelevisivo, sia attraverso le sopracitate connessioni e collegamenti, anche indiretti o di mero fatto; inoltre è possibile che siano attuate con varie forme di collegamento tra le predette imprese e quelle che abbiano una presenza rilevante in settori diversi da quello dell'informazione.

Di conseguenza, la futura legge non potrà non contenere limiti e cautele finalizzati ad impedire la formazione di posizioni dominanti lesive del predetto valore costituzionale (art. 21 Cost.).

Naturalmente l'efficacia di una simile disciplina ai fini indicati presuppone l'introduzione di un alto grado di trasparenza degli assetti proprietari e dei bilanci dell'impresa di informazione e di quelle collegate, trasparenza che incide pur sempre sul valore del pluralismo ed ha quindi rilievo costituzionale.

Per questi motivi.

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), nonché dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693 (Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione) sollevata, in riferimento agli artt. 21, primo comma, 41, primo comma, 9, 33 e 34 della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza del 4 maggio 1982 (r.o. n. 771/82);

b) dichiara inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo, secondo e terzo del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), come convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. dal Pretore di Torino con ordinanza del 25 febbraio 1985 (r.o. n. 430/85);

c) dichiara non fondate per le ragioni di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo, secondo e terzo comma e 4, comma terzo bis, del medesimo decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, come convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevate in riferimento ai citati parametri costituzionali dal Pretore di Torino con la predetta ordinanza ed in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. dal Tribunale di Genova con ordinanza del 4 febbraio 1986 (r.o. n. 414/86). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1988.

Capitolo VI

Prospettive legislative sull'informazione^(*)

L'inventario dei problemi inerenti alla disciplina legislativa del sistema radiotelevisivo pubblico e privato è stato delineato nitidamente dal Senatore Golfari nella sua relazione introduttiva all'esame dei tre progetti legislativi concernenti tale materia. E pertanto, con riferimento al nucleo tematico ivi indicato, ritengo opportuno prospettare alla On. VIII Commissione del Senato le seguenti considerazioni:

I. - Delimitazione degli ambiti della normativa

Il primo nodo da sciogliere è di carattere preliminare e riguarda il perimetro entro cui deve estendersi la normativa «de qua», sorgendo il problema se questa debba comprendere tutti i comparti dell'informazione (editoria, radiofonia, televisione, pubblicità) o se invece possa limitarsi (almeno per ora) a quello radiotelevisivo. E, ove prevalga tale seconda ipotesi, all'interno di questa prospettiva emerge un ulteriore interrogativo: se sia da prendere in considerazione il solo settore privato od anche quello pubblico. In base a una logica di trattamento unitario del campo informativo, la soluzione ottimale del problema consisterebbe indubbiamente in una regolamentazione onnicomprensiva. Oggi l'area delle comunicazioni di massa si presenta articolata in diversi settori (fondamentalmente la stampa, la radiofonia, la televisione, la pubblicità) ciascuno con una sua specifica individualità, ma tuttavia sempre più, nelle sue dinamiche reali, tende alla interazione o alla complementarietà fra le diverse componenti che la formano. Questa tendenza a rendere sempre più frequenti sia i punti di confluenza sia (in misura crescente) i nessi di condizionamenti reciproci fra le varie articolazioni del comparto globale si può cogliere in base a fattori sia di carattere giuridico-economico, sia tecnologico; e inoltre l'elemento che particolarmente favorisce l'integrazione o le interferenze fra i vari segmenti è dato dalla risorsa pubblicitaria che è comune a tutti i settori.

Senonché lo svolgimento concreto della nostra normativa è stato realizzato non in base a un disegno programmatico, ma per tappe successive e per «tronchi» di materia, a seconda cioè delle circostanze che di volta in volta rendevano indilazionabile, sotto la spinta di fenomeni emergenti, l'emanazione di normative di «primo intervento» su singoli comparti.

(*) Il capitolo contiene, in parte, le considerazioni prospettate dal Garante, in sede di audizione, alla VIII Commissione del Senato della Repubblica.

Ora, per una esigenza di evitare la frammentarietà, l'ipotesi più adeguata sarebbe quella di ordinare, nella emananda legge, tutta la materia editoria, radiotelevisione, pubblicità. Però valutando il problema nei suoi termini attuali, va tenuto conto che il riordino del settore radiotelevisivo *oggi ha carattere di priorità e di urgenza assoluta*. La *anomia* finora protrattasi ha determinato un quadro di incertezze, di anomalie, che è stato messo in evidenza in termini molto netti nella recente sentenza della Corte Costituzionale, con *conseguente sollecitazione rivolta al legislatore a colmare finalmente il vuoto legislativo*.

Sicché (soprattutto per effetto delle indicazioni della Corte Costituzionale circa la provvisorietà della normativa vigente e le necessità di una nuova disciplina consona con i precetti costituzionali) *l'impegno legislativo di più imminente scadenza* appare accentrato sul comparto radiotelevisivo. Ciò non esclude che, dopo avere effettuato tale urgente adempimento, il legislatore debba apprestare una regolamentazione mirante a riplasmare in maniera armonica - e secondo principi unificanti - i vari settori, finalmente inseriti in una organica *legge di quadro*.

Così delineandosi la scelta dettata dall'indifferibilità e dall'urgenza, residua l'interrogativo se essa debba riguardare il solo settore radiotelevisivo privato o, congiuntamente, anche quello pubblico. Non sembra dubbio che entrambi i subsettori vadano presi in considerazione, perchè il nostro sistema radiotelevisivo è *di tipo misto*, talchè regolare il solo versante privato escludendo quello pubblico implicherebbe una normativa «dimezzata». E, d'altronde, i tre progetti attualmente all'esame della Commissione, sono orientati in tal senso.

2. - Scelta del tipo di fonti normative

Il secondo punto nodale (ed avente anch'esso carattere preliminare) riguarda il tipo di legge che il Parlamento intende emanare, prospettandosi l'alternativa fra: *a)* una legge che regoli interamente, quale fonte primaria, il settore, e demandi al regolamento governativo la mera attuazione di taluni precetti; *b)* una legge che in una parte detti i principi e gli indirizzi, quale fonte primaria, e per un'altra parte deleghi al Governo l'elaborazione di vari punti della complessa materia.

Sarebbe preferibile orientarsi per il primo dei due termini dell'alternativa, soprattutto per effetto dei caratteri di urgenza inerenti alla disciplina emananda. Un provvedimento scisso in due fasi, di cui l'una demandata al Parlamento in sede di definizione degli indirizzi di quadro e l'altra al Governo in sede di svolgimento della delega, rischia di impegnare tempi più lunghi rispetto a un *iter* unitario.

Pertanto sembra più idonea una scelta di fonti normative, consistenti in una normazione primaria (legge primaria) e una secondaria (regolamento) circoscritta a quelle parti che costituiscano mera esplicazione ed attuazione dei principi e degli indirizzi primari.

3. - La concessione nel sistema radiotelecomunicativo

Un altro quesito rilevante concerne la concessione. Le proposte legislative all'esame del Parlamento convergono verso tale istituto quale strumento idoneo alla disciplina dell'esercizio di attività radiotelecomunicativa. L'orientamento merita di essere

condiviso. Innanzi tutto esso è coerente con due principi fondamentali della materia: a) la diffusione circolare di programmi radiotelevisivi ha carattere di un servizio di interesse generale; b) l'attività radiotelecomunicativa è esplicabile mediante l'uso di un bene sostanzialmente pubblico (l'etere), il quale, per poter essere fruito dagli esercenti dei mezzi radiotelevisivi, richiede una previa serie di procedimenti della pubblica amministrazione rivolti a pianificare le radiofrequenze e regolarne l'uso con criteri generali. È da notare che più volte con decisioni della F.C.C. americana è stato sottolineato il valore di bene pubblico limitato inerente alle frequenze radiotelevisive (con la conseguente necessità di garantire il diritto di *standing* ai cittadini quali rappresentanti degli interessi della collettività).

Sulla base di tali premesse, l'istituto concessorio trova legittimazione e si pone come fonte di diritti e di doveri sia per la parte pubblica che per quella privata.

La formula stessa consente, poi, di segnare anche nei confronti dell'emittenza a carattere commerciale un *minimum* di prescrizioni, specialmente sotto il profilo della trasparenza degli assetti proprietari ed anche sotto quello dei contenuti, riguardati come «soglia minima» di osservanza di alcune regole essenziali. L'atto giuridico che consente ai privati l'esercizio dell'attività mediale non può limitarsi a una «concessione in bianco»; ma appare corretto che (come avviene anche in sistemi come quello inglese) anche l'emittenza privata debba seguire alcuni canoni essenziali (come ad es. l'esigenza di evitare programmi che possano ledere la tutela dell'infanzia o risultare offensivi verso i basilari principi etico-sociali).

4. - La proprietà incrociata stampa-Tv. I rischi del monopolio doppio. La questione dei periodici

Un altro tratto saliente consiste nella individuazione del regime giuridico col quale regolare l'incrocio proprietario stampa-radiotelevisione (il problema era stato racchiuso nella formula definitoria, di «opzione zero»).

a) Deve servire di guida l'indicazione della Corte Costituzionale, secondo cui la regolamentazione dei rapporti tra imprese di informazione deve essere ispirata al criterio dell'armonica composizione e del reciproco coordinamento tra i valori costituzionali.

Per cui l'eventuale «compressione» deve corrispondere a ragioni effettive e deve essere assistita dal necessario rapporto di congruità e proporzionalità tra i mezzi ed il fine della salvaguardia del pluralismo.

Tale enunciato esplica i suoi effetti sulla formula della proprietà incrociata (*cross ownership*, secondo la locuzione inglese) tra stampa, radiofonia, televisione. In base ad esso deve ritenersi che non è possibile stabilire preclusioni assolute alla partecipazione plurimediale da parte di uno stesso soggetto, ma è consentito invece apporre limiti *quantitativi*, i quali sono costituzionalmente validi in quanto preordinati alla tutela dei valori del pluralismo.

Legittima appare dunque la previsione di «tetti» di concentrazione quantitativi, settoriali e intersettoriali, che valgano a identificare e vietare le situazioni effettivamente pregiudizievoli nei confronti della libertà dell'informazione e della libera concorrenza fra le imprese.

Si tratta, in altre parole, di segnare «limiti percentuali», per cui (a voler fare una mera esemplificazione) chi, in base alla vigente

*normativa sull'editoria, raggiunge già un tetto alto nel controllo della carta stampata, non potrebbe espandersi nell'altro settore dell'audiovisivo nella stessa misura, dovendo limitarsi ad acquisire in tale campo una «quota» partecipativa minore. In questa visuale, opportuna appare la riflessione fatta da un autorevole esponente del settore radiotelevisivo (nel convegno di Perugia del 9.9.1988 sull'*antitrust*) per cui «la possibilità di intrecci tra stampa e televisione dovrebbe prevedere che chi ha già raggiunto i limiti di concentrazione in uno dei due settori non possa espandersi nell'altro senza rinunciare a qualcosa che già possiede».*

In sostanza, i limiti dovrebbero essere percentuali e proporzionali, per cui chi ad esempio ha una quota alta di controllo del mezzo televisivo potrà avere una percentuale bassa (inversamente proporzionale) a quello editoriale.

b) Mette conto di ricordare come il problema della compresenza carta stampata-televisione sia venuto in evidenza non solo nella recente dialettica tra le forze politiche in Italia, ma sia emerso anche in altri Paesi (dove, ha poi trovato una corretta soluzione mediante il convegno dei limiti proporzionali). Nella Repubblica Federale Tedesca (come risulta dalla relazione del Prof. Herbert Betghe presentata al VI colloquio italo-tedesco di dir. pubblico del giugno 1987) la legittimazione circa la cross ownership fra stampa e radiotelevisione «fu posta in dubbio per un certo periodo, per la preoccupazione circa i pericoli della potenza di un'opinione formata da più media. Ma il tribunale costituzionale tedesco ha opposto un deciso rifiuto a sancire l'incompatibilità fra stampa ed «emittenti private, riconoscendo sulla base del principio di uguaglianza delle probabilità nell'accesso della radiodiffusione la legittimità delle partecipazioni multimediali».

Tuttavia - rileva lo stesso autore - poiché la riunificazione di varie forme di potere dei media negli stessi soggetti può favorire la tendenza alla concentrazione e la formazione di monopoli nel settore dell'opinione pubblica, sono necessarie regole legislative che, senza porre preclusioni assolute alla multimedialità, pongano «tetti percentuali», tali da evitare il monopolio doppio. Sicché le singole leggi dei Länder cercano di contrastare i pericoli di un potere di formazione dell'opinione, tramite una molteplicità di media, dando luogo a misure di salvaguardia, consistenti, per lo più, nella fissazione delle quote e nei limiti delle partecipazioni.

Una indicazione può trarsi anche dalla esperienza francese e precisamente dalla legge del 27 novembre 1986. In tale normativa si afferma che non può essere concessa un'autorizzazione radiotelevisiva a chi sia editore o abbia il controllo di una o più pubblicazioni quotidiane di informazione politica e generale che rappresentino più del 20% della diffusione totale sul territorio nazionale dell'insieme delle pubblicazioni quotidiane stampate di medesima natura.

c) Residua poi ancora uno specifico problema inerente al computo o meno dei periodici nei limiti di concentrazioni editoriali. È da ritenere che, in base alla particolare importanza raggiunta in Italia dall'editoria periodica, specialmente a carattere di informazione generale, politica, economica, convenga fissare limiti di concentrazione nei confronti di questo tipo di stampa, avente ormai rilevanza sia come veicolo pubblicitario, sia per la incidenza sull'opinione pubblica. Un recente punto di riferimento in tal senso si ritrova nella legge spagnola 24 aprile 1988.

Per superare la difficoltà di un calcolo troppo complesso, data la vastità dei periodici esistenti, conviene circoscrivere l'ambito della

norma ai settimanali che abbiano un certo numero di giornalisti, o realizzino entrate pubblicitarie superiori a una soglia determinata o superino alcuni livelli di tiratura.

5. - Misure antitrust e tutela del consumatore. Valorizzazione dell'emittenza televisiva locale. La radiofonia

La prospettiva rivolta ad arginare le situazioni (o i pericoli) di monopolio od oligopolio nel settore radiotelevisivo è presente in tutti e tre i progetti legislativi, attualmente all'esame della Commissione del Senato, pur se diversificati tra di loro nel tipo o nell'intensità delle misure proposte e nei congegni di soluzione.

Vorrei limitarmi a prospettare qualche profilo di carattere generale: a) allo stato *attuale* del nostro diritto vigente, l'unico nucleo di norme a tutela della libertà della informazione e della concorrenza è racchiuso nella legge sull'editoria (la n. 416 del 1981 e la n. 67 del 1987). Quindi è giusto che tale nucleo normativo costituisca una tappa obbligata, un punto di passaggio necessario per chi voglia, in sede legislativa, apprestare strumenti di tutela della libera concorrenza anche in altri subsettori dell'informazione (nella specie quello radiotelevisivo). Infatti alle suddette norme fanno esplicito riferimento, ripetutamente, i tre progetti.

Ma la normativa stessa va portata ad ulteriore sviluppo, in modo che gli strumenti in essa previsti vengano potenziati. In altri termini si tratta di superare le lacune o le insufficienze di prescrizioni normative che risentivano di una legislazione di primo intervento. Una disciplina moderna, mentre non può assolutamente prescindere dalla fissazione rigida dei «tetti» di concentrazione, non deve però essere ancorata a tipologie «chiuse» circa la identificazione delle connessioni societarie e dei «cartelli»: deve ispirarsi anche a criteri flessibili, a clausole generali per quel che riflette la individuazione delle forme e formule concentrative, in guisa da seguire la dinamica del fenomeno e saperne cogliere la sua essenza effettiva.

b) L'apprestamento di mezzi idonei a salvaguardare la libertà di concorrenza e di informazione non si risolve solo con misure *in negativo* (limiti e divieti), bensì richiede anche *misure in positivo*, vale a dire strumenti di incentivazione o di propulsione di situazioni favorevoli al pluralismo.

In questo ordine di idee rientra ad esempio la *valorizzazione dell'emittenza radiotelevisiva locale*. Opportunamente la citata pronuncia della Corte Costituzionale pone in risalto che lo sviluppo di un *sistema informativo deve essere in grado di dar vita anche alle specifiche realtà locali*.

Il criterio ispiratore di tale enunciato è valido, giacché in una razionale prospettiva il sistema dell'informazione audiovisiva può articolarsi in due dimensioni fondamentali, l'una attinente al livello nazionale e internazionale, l'altra connessa alla promozione e allo sviluppo dei flussi informativi di base: sicché esse diventano i due pilastri dell'ordinamento, individuando in questi due poli l'elemento riequilibrativo di tutta l'architettura. Va ricordato come anche in ordinamenti particolarmente avanzati nella disciplina dei mass media il sistema sia bilanciato fra centro ed aree locali.

Come emerge dalle esperienze di molti altri Paesi, ai fenomeni di internazionalizzazione del sistema comunicativo corrisponde (non come giustapposizione ma come integrazione) la crescita di una domanda e di potenzialità di risorse radicate localmente e diversificate per singoli segmenti d'interesse, che inducono a mettere

a punto iniziative e modalità per affermare un ruolo attivo della emittenza locale nel moderno sistema comunicativo. Spesso ci si dimentica che in molti paesi europei nonché negli U.S.A., il sistema televisivo si è sviluppato sul localismo, su emittenti di ambito locale.

Va pure tenuto presente che i fenomeni concentrativi si *sono sviluppati, in base a una ovvia logica mercantile, sulla dimensione nazionale*; sicché una disciplina legislativa che miri nel settore radiotelevisivo a dare adeguato spazio alla emittenza locale vale a creare un contrappeso rispetto alle formazioni oligopolistiche, quasi a produrre degli «anticorpi» rispetto alle situazioni egemoni nel campo dell'emittenza commerciale. Nell'ambito di questi criteri varie misure di sostegno possono utilmente programarsi e, tra esse, ad es., la riserva della pubblicità locale alle emittenti televisive in ambito locale e l'obbligo da parte delle Amministrazioni statali e di enti pubblici di destinare alla pubblicità sulle emittenti televisive private locali una percentuale delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazio sui *media*.

c) Infine va notato come il pluralismo sia da realizzare non solo all'interno di ciascuno dei *media*, ma si estrinsechi anche mantenendo la *pluralità dei media stessa* in un bilanciamento fra di loro.

Attualmente la radio (il primo storicamente dei mass-media) è oggi sostanzialmente in una posizione debole rispetto allo sviluppo degli altri *media*. È opportuno quindi nell'emananda disciplina radiotelevisiva rivolgere una particolare attenzione alla radiofonia, mirando a valorizzare e a sostenere il comparto. Un ruolo particolarmente importante può ancora spettare alla radiofonia nella sua capillare funzione comunicativa, specialmente in relazione alle collettività locali.

6. - La pubblicità

Un nodo di fondo che non può essere eluso è quello della pubblicità, la quale è attualmente una componente di valore condizionante, ed a carattere *trasversale*, nel senso cioè che attraversa i tre comparti fondamentali dell'informazione (editoria, radiofonia, televisione) avvolgendoli in una fitta rete.

Da molte sedi istituzionali viene messa in risalto la necessità di introdurre, attraverso una adeguata normativa, criteri razionalizzatori del sistema.

Anche da sedi sovranazionali provengono segnali nello stesso senso: nella direttiva comunitaria (doc. A2-0246 87), concernente l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, ma enunciativa di principi validi per tutti i «*media*» si afferma la *esigenza di distribuire fra i vari media la risorsa della pubblicità in modo da evitare una sproporzionata concentrazione della stessa in uno dei comparti a danno degli altri*. Inoltre, si sollecitano i Governi ad agire contro il delinearsi di posizioni dominanti e specificamente di posizioni egemoni pubblicitarie, fissando *tetti massimi percentuali di pubblicità giornaliera e per l'affollamento orario fornendo una prima definizione di sponsoring; dettando un codice di criteri contro la pubblicità ingannevole e dannosa*. In tal modo, secondo la concezione della Comunità europea, si può soddisfare in misura razionale la domanda di pubblicità radiotelevisiva, senza sminuire la funzione della radio e della televisione come strumento di informazione, educazione, cultura, svago.

L'esigenza di sciogliere il nodo di fondo è tanto più rilevante, se si consideri che (come è stato documentato nel rapporto CEPI) *sussiste uno stretto nesso tra concentrazione delle fonti di informazione e concentrazione dei ricavi pubblicitari*, per cui la mancanza di un equilibrio fra le risorse pubblicitarie (sia nei rapporti di proporzione fra i vari media e sia all'interno di ciascun settore) può operare come elemento distorsivo.

Né può dimenticarsi che la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità di una disciplina definitiva della materia, la quale appresti un sistema di garanzie efficaci, al fine di ostacolare il realizzarsi di concentrazioni monopolistiche od oligopolistiche non solo nell'ambito delle connessioni fra le varie emittenti, ma anche in quello dei collegamenti fra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione, *incluse quelle pubblicitarie*.

L'esigenza di criteri di equilibrio nella raccolta e distribuzione delle risorse pubblicitarie è presente in tutti e tre i progetti all'esame della Commissione, che però si diversificano sensibilmente nelle modalità di impianto del problema nonché in quelle delle soluzioni proposte. Può rilevarsi come una congrua disciplina del settore radiotelevisivo (al pari di ogni area dell'informazione) debba mirare a bilanciare l'accesso alle risorse pubblicitarie non solo in singoli segmenti (ad es. nei confronti della emittenza locale), ma nell'intero sistema delle comunicazioni di massa. E ciò attraverso un'organica serie di misure, rivolte soprattutto a limitare, in linea generale, le concentrazioni nel mercato della raccolta pubblicitaria. Come è stato già osservato dall'On. Borri, Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, la regolamentazione della pubblicità è la misura antitrust di primaria importanza: «stabilire che ogni soggetto non può raccogliere più di una certa pubblicità televisiva e di pubblicità editoriale significa *liberare* risorse e garantire ad altri soggetti di stare sul mercato».

Non è inopportuno precisare che non si nega in alcun modo il carattere e il valore di *forza economica della pubblicità*; ma come ogni fattore di rilevanza sociale va riequilibrato. Mi limito a citare, fra i tanti documenti, un brano della pag. 191 del libro «Mass Media anni 90»: «In Italia le reti televisive offrono ogni anno (tra RAI, networks e televisioni locali) non meno di 400 mila spazi di 30 secondi per inserzioni pubblicitarie, che è un primato continentale di tutto rispetto se si pensa che le altre reti televisive europee ne offrono tutte insieme, poco più di 370 mila».

7. - Gli organi di governo del sistema radiotelevisivo

Nel paragrafo 2.8 del documento ricognitivo, esteso dal relatore Sen. Golfari, sono indicati alcuni punti prospettici inerenti al governo del sistema radiotelevisivo. Il quesito riguarda il tipo e il numero degli organi da preporre alla guida del settore radiotelevisivo, soprattutto in relazione alle esigenze di organicità del sistema. Può rilevarsi che varie ipotesi possono, a tal riguardo, delinearsi: e ciascuna di esse, per quanto attentamente vagliata, può presentare tanto aspetti positivi quanto punti critici.

Tuttavia può offrire qualche punto di riferimento il richiamo all'organizzazione di settore come risulta negli ordinamenti esteri. Dall'esame dei quali risulta che le formule possibili sono sostanzialmente tre: *a)* di tipo monistico; *b)* di tipo duale; *c)* di tipo ternario.

La prima è la meno frequente e si rinviene, ad es., nell'organizzazione statunitense. Ivi la Federal Communication

Commission è l'organo supremo regolatore del sistema radiotelevisivo ed assomma in sé tutti i poteri: cioè ha potestà normative (di ordine pressochè primario), ha poteri decisori (anche su questioni di tipo contenzioso); ha compiti operativi e di gestione. Però nel nostro ordinamento giuridico un organo fornito di tale somma integrale di poteri non sarebbe compatibile con i principi del nostro sistema giuridico ispirato fondamentalmente ai canoni della separazione dei poteri; sicchè lo schema della F.C.C. può essere tenuto presente solo per taluni profili.

Ben più frequente è invece la seconda formula, in base alla quale nella maggior parte degli Stati europei, due organismi appaiono quasi sempre presenti nella organizzazione dell'informazione: una struttura avente compiti di pianificazione (soprattutto delle radiofrequenze) e di gestione basilare; e un'altra struttura, autonoma e indipendente, avente compiti prevalentemente di tutela della libertà della concorrenza e dell'informazione. Siffatto schema duale si rinviene in Gran Bretagna (l'Esecutivo, particolarmente il Ministero dell'Interno, e l'Authority di garanzia) e in altri Stati europei (cfr. Camera Deputati, Servizio Studi). Che entrambi gli istituti siano necessari, emerge dalle stesse indicazioni della sentenza della Corte Cost., là dove:

a) per un primo profilo (par. 22) si ribadiscono, ai fini di un razionale e ordinato governo dell'etere, i compiti di provvedere all'assegnazione delle frequenze, e di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali e la compatibilità reciproca tra l'emittenza privata e gli altri servizi e tutte le altre attività di radioteleediffusione;

b) per un secondo profilo (par. 26) si evidenzia la necessità di apprestare il sistema di garanzia efficace al fine di ostacolare in modo effettivo il realizzarsi di concentrazioni monopolistiche ed oligopolistiche non solo nell'ambito delle connessioni fra le varie emittenti ma anche in quello dei collegamenti operanti nei vari settori dell'informazione, incluse quelle pubblicitarie.

Sono configurabili anche schemi organizzativi a carattere ternario. Ad es., la Francia, in un determinato periodo, ha annoverato tre centri istituzionali: il Governo; la Delegazione parlamentare per l'audiovideo del settore pubblico; la Commissione Nazionale di garanzia.

Successivamente il sistema francese ha registrato alcune modifiche, per cui la Commissione Nazionale per la comunicazione e la libertà ha assorbito anche le competenze della Delegazione parlamentare per l'audiovideo pubblico. E, da ultimo, la Commissione suddetta (CMCL), che fu creata dal governo Chirac, essendosi trovata al centro di numerose polemiche, è stata sciolta e sostituita dal Consiglio Superiore dell'Audiovisivo (CSA). Le competenze di questo organismo non sono sostanzialmente diverse da quelle della CMCL, ma ne sono modificate la composizione e le modalità di nomina dei componenti. Da noi è ora ipotizzabile una struttura ternaria, e cioè: l'esecutivo (Ministero PP.TT.), la Commissione Parlamentare di vigilanza sulla RAI, e (secondo i disegni legislativi *in itinere*) l'organo di garanzia (garante unipersonale o collegiale).

Spetta al Parlamento indicare i modelli istituzionali, operando la sua scelta anche in relazione alle esigenze di organicità del sistema. A mio avviso, il problema non è tanto quello di indicare quale debba essere il numero (unitario, duale o ternario) degli organi di guida, ma è soprattutto quello di definire chiaramente il ruolo e le competenze degli organi e di costruirli in modo che dal loro insieme risulti un generale livello di efficienza del settore governato.

8. - Conclusioni

A conclusione delle considerazioni prospettate, vorrei rilevare che tutto il sistema delle comunicazioni di massa è oggi in una complessa fase di transizione verso equilibri ed assetti comunque diversi dal passato: e non solo in Italia, ma anche in altri Paesi. Però è da osservare che altrove, proprio per fronteggiare la precarietà e costruire il ponte fra il presente e il futuro, si modificano — quando appaia necessario — le regole del gioco e le si sostituiscono con nuove regole in funzione dei diversi equilibri sociali, politici, tecnologici di tempo in tempo prevalenti (è l'insegnamento del caso francese o inglese), ma si ragiona pur sempre in termini di norme e sulla base di esse operano i protagonisti in campo. Quel che occorre evitare è che invece da noi si sviluppino i processi della realtà in maniera non governata. Ciò è accaduto finoggi nel settore radiotelevisivo; ora è indilazionabile l'emanazione di una adeguata disciplina del settore.

Capitolo VII

Il ruolo delle Regioni nei settori dell'informazione

1. Molte sono le tappe di un lungo cammino delle Regioni verso i settori dell'informazione, che ha avuto inizio fin dal 1970 ed è proseguito, a fasi alterne, fino ad oggi, attraverso numerosi momenti di confronto e di dibattito che hanno avuto comunque il merito di accrescere la coscienza dei problemi legati al mondo dell'informazione. Ma un elemento di novità nel momento attuale affiora nel fatto che ci si trova in punto di cerniera fra due cicli storici: l'uno che sembra volgere alla fine, l'altro che, almeno attraverso alcuni segnali, sembra prendere finalmente inizio e consistenza, aprendo nuove prospettive sul ruolo delle Regioni. Il ciclo storico che accenna ad esaurirsi è quello che dagli anni '70 fino ad oggi ha caratterizzato la linea di sviluppo della problematica regionale nel campo delle comunicazioni sociali come una serie tormentata e inquieta di spinte propulsive e di arretramenti, di spiragli legislativi e di repentine chiusure e preclusioni, e infine di posizioni antinomiche o contraddittorie sia in sede di normativa nazionale sia nelle pronunce della Corte Costituzionale. Cioè un alternarsi di zone opache e di tratti di luce.

Soltanto oggi si può sperare che tale andamento sinusoidale del faticoso e contrastato itinerario delle Regioni verso l'ingresso nel sistema delle comunicazioni sociali possa finalmente subire una profonda trasformazione in positivo. Il nuovo ciclo che si spera di aprire trova la sua prima sorgente nel radicarsi di due riforme di dimensione generale e di rilevanza nazionale: la prima è costituita dalle leggi sull'editoria n. 416/1981 e n. 67/1987, l'altra, ancora in itinere, va identificata nel riordino del sistema radiotelevisivo. Queste due riforme di larga portata innovativa, miranti a conferire una dimensione precisa all'intervento dei centri pubblici nel campo delle comunicazioni sociali, in realtà costituiscono l'occasione storica per un risveglio, per una rinascita di interesse sul tema partecipativo delle Regioni nell'informazione, in quanto è apparso di tutta evidenza che una riforma a carattere globale sarebbe monca e incompleta, se non includesse nel suo circuito istituzionale anche le regioni, quali enti politici rappresentativi di grandi collettività territoriali. Il momento appare propizio, perché il legislatore, dovendo assolvere l'impegno di una disciplina organica e sistematica, ha necessità di

prendere posizione su punti nodali ormai ineludibili, tra cui quello del ruolo partecipativo regionale.

2. La validità del confronto fra la linea retrospettiva del passato e la prospettiva di un futuro prossimo poggia anche su una comparazione fra due sentenze della Corte Costituzionale, delle quali l'una appartiene al ciclo che va ad esaurirsi e l'altra alla fase che va a schiudersi. Sono due punti di orizzonte molto significativi. Poco più di un decennio è decorso dalla sentenza della Corte Cost. 30 maggio 1977 n. 94 (Pres. Rossi, rel. Crisafulli). Con quella decisione la Corte, chiamata a rispondere all'interrogativo se vi fosse spazio per l'intervento regionale a sostegno dell'editoria giornalistica o se tale sostegno fosse prerogativa esclusiva dello Stato centrale, optò per la seconda soluzione, che involgeva una battuta d'arresto sulla via dello sviluppo delle attività regionali in tale campo.

La sentenza suddetta non sembrò molto convincente nella linea argomentativa della sua valutazione: e autorevoli esponenti della dottrina rilevarono come il quadro di chiusura verso le esigenze regionali sembrasse contraddetto dalla definizione di «servizio pubblico», che nella sentenza stessa la Corte dava in merito al settore stampa: definizione che rappresentava il logico momento di arrivo di una giurisprudenza costituzionale che più volte aveva sottolineato, in precedenza, l'interesse della collettività all'informazione (sentenze n. 105 del 1972 e n. 225 1974).

Totalmente diverso è lo spirito della recente sentenza n. 826 1988 della Corte Cost., là dove afferma che «lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dare viva voce alle specifiche realtà locali rientra nello imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo del Paese». E tale enunciato implica come conseguenza necessaria che non si possa prescindere dalle Regioni come fattori compositivi e parti integranti del sistema.

Ed ora, dopo aver tracciato alcuni profili ricostruttivi di un complesso itinerario storico, cerchiamo di fissare alcuni punti di carattere normativo.

La legge di riforma in favore dell'editoria n. 416 del 1981 ha avuto tra l'altro il merito di porre i primi tratti di una prospettiva regionale nella materia considerata, affidando con l'art. 14 alle Regioni l'elaborazione degli indirizzi per i piani di localizzazione dei punti di vendita. La successiva legge n. 67 del 1987 ha recato innovazioni, pur se di limitata rilevanza, coinvolgenti direttamente le regioni e gli enti locali; ci si riferisce all'art. 6 che prescrive alle regioni, alle province e ai comuni con più di 20 mila abitanti, ai loro consorzi e alle aziende municipalizzate, di pubblicare in estratto i bilanci su due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza (nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico).

Per tale modo ha preso consistenza una inversione di tendenza. Cioè, mentre ai primi degli anni '70 la fase costituente delle Regioni, contraddistinta dalla formazione degli statuti, aveva espresso un momento alto e unitario delle autonomie e del regionalismo, successivamente lo slancio progettuale ed operativo delle Regioni, per una serie complessa di circostanze, si era venuto attenuando addirittura. In questa fase di isolamento delle Regioni dal circuito del sistema, o comunque di depotenziamento, si inscriveva anche la loro esclusione dall'area degli interventi nell'informazione. Le leggi

n. 416/1981 e n. 67/1987 rappresentano invece, pur se in dimensione assai circoscritta, un primo segno del reinserimento regionale nel vitale settore.

3. La stagione progettuale, recentemente apertasi attraverso i disegni legislativi, sia di iniziativa governativa, sia parlamentare, in materia di disciplina radiotelevisiva apre un ulteriore varco nell'ambito di questo importante comparto. Abbiamo la sensazione che sta gradualmente prendendo consistenza la concezione per cui fra le sedi istituzionali che, in una linea di sviluppo dell'intervento pubblico nel campo della comunicazione sociale, trovano titolo per una loro valorizzazione, bisogna annoverare le Regioni. Sicché è da ritenere che, ferma l'appartenenza delle regole di quadro generale alla legislazione statale, in siffatta cornice debba trovare esplicitazione una adeguata funzione delle Regioni, le quali si configurano come ulteriori punti di snodo dell'attività degli apparati pubblici sul sistema mediale nelle sue varie espressioni sia della stampa, sia della radiofonia, sia della televisione. Va ricordato, tra i segnali indicatori della nuova linea di tendenza, che nel progetto governativo di disciplina del settore radiotelevisivo viene in rilievo uno dei momenti essenziali della regolazione del settore e cioè la pianificazione delle radiofrequenze (art. 2). Al comma 13° di tale norma si prevede un ruolo, di carattere procedimentale, delle Regioni, alle quali si conferisce il potere di esprimere il proprio avviso sul piano di massima, di proporre ipotesi diverse di bacini di utenza in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali nonché di proporre, di intesa tra di loro, bacini di utenza comprendenti territori confinanti. E se nel suddetto disegno di legge il potere delle Regioni nella materia considerata è prevalentemente di mera proposta, invece nel progetto di iniziativa parlamentare n. 1159 del 1988, attualmente all'esame dell'VIII Commissione del Senato, esse occupano un ruolo nel sistema pianificatorio delle frequenze radiotelevisive. Cioè, nel procedimento di formazione del piano nazionale, sia di ripartizione sia di assegnazione, hanno legittimazione a proporre modifiche e far pervenire le proprie osservazioni; ma, nel passaggio alla fase attuativa del piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche, assumono un ruolo nettamente attivo, in quanto determinano con legge regionale le modalità per il rilascio delle concessioni all'installazione e all'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora in ambito locale. Il disegno ordinatore dei due progetti legislativi ora ricordati è orientato, pur se in maniera diversificata, per tracciare un ambito di competenza regionale, in ciò che riguarda i valori locali e le esigenze delle collettività che si radicano e si esprimono nel perimetro di ogni regione.

In una razionale prospettiva il sistema dell'informazione va articolato in due dimensioni fondamentali, l'una attinente al livello nazionale, l'altra connessa alla promozione e allo sviluppo dei flussi informativi di base: sicché centro e regione diventano i due pilastri dell'ordinamento, individuando in questi due poli l'elemento riequilibrativo di tutto l'assetto.

Anche in ordinamenti avanzati nella disciplina dei mass media, come ad esempio la Germania federale, il sistema è bilanciato fra centro ed aree locali, fra *Bund* e *Länder*. In un recente studio di Herbert

Bethghe, concernente la radiodiffusione privata in Germania, viene posto in risalto come la disciplina delle emittenti radiofoniche sia attribuita ai *Länder*, ad eccezione della componente che riguarda gli aspetti generali delle telecomunicazioni che sono di competenza del *Bund*.

La ripartizione delineata dalla legislazione tedesca ha per noi un valore meramente indicativo, dovendo tener conto che il *Land* tedesco non equivale alla regione italiana (giacché il *Land* ha i poteri che si addicono a uno stato membro di una struttura confederale, mentre la regione italiana ha un nucleo di potestà ben più limitato in rapporto alla sua dimensione costituzionale di grado minore).

Tuttavia è stato già osservato che, negli anni più recenti, le diversità strutturali fra le due entità si vanno progressivamente riducendo sull'effettivo piano funzionale, poiché i circuiti moderni del governo delle economie e delle attività e dei rapporti sociali richiedono sempre più intensamente linee di raccordo, punti di contatto o intrecci od osmosi di competenze fra centro e periferia.

E siccome i processi di sviluppo sociale, e le spinte evolutive dei sistemi non sono mai a circuito chiuso, è giusto ritenere che anche per il settore della stampa e per quello radiotelevisivo sia necessario configurare il ruolo delle regioni pur se riaccordato alle regole di quadro, alla legislazione dei principi che sono di pertinenza della normativa statale.

4. In base alle precedenti considerazioni emerge come le Regioni debbano configurarsi quali strutture che integrano il novero delle sedi istituzionali preposte al governo del sistema dell'informazione. Anzi il nucleo tematico della «informazione» può concorrere a definire nuovi aspetti del regionalismo nel quadro generale delle riforme istituzionali. Riteniamo che, definendo una presenza ed una politica moderna anche su questo terreno, si contribuisca ad individuare la fisionomia della Regione in una linea di sviluppo e di costruzione del futuro.

Come emerge dalle esperienze di molti altri paesi, ai fenomeni di internazionalizzazione del sistema comunicativo corrisponde (non come giustapposizione, ma come integrazione) la crescita di una domanda e di potenzialità di risorse radicate localmente e diversificate per singoli segmenti d'interesse, che inducono a mettere a punto iniziative e modalità per affermare il ruolo attivo della regione nel moderno sistema comunicativo.

Le legittime istanze regionalistiche debbono non solo trovare sostegno nella legislazione nostra interna, ma trovare rispondenza anche nelle proposte, nelle direttive, nella normativa comunitaria. La recente direttiva comunitaria in materia radiotelevisiva contiene orientamenti validi non solo per lo specifico settore considerato, ma anche per ogni altro segmento mediale.

Tra i punti salienti si rinvia la sollecitazione rivolta ai Governi per armonizzare e uniformare gli ordinamenti giuridico-amministrativi inerenti ai settori dell'informazione.

Orbene nell'ambito degli Stati europei è nettamente prevalente la forma di assetto incentrato sulla articolazione regionale o comunque localistica dei comparti della comunicazione sociale.

E l'appuntamento del 1992 renderà ancora più pressante questa esigenza, ancora più ineludibile l'impegno di omogeneità o almeno di similarità fra i Paesi aderenti alla Comunità.

Alla luce di tali considerazioni non possiamo non formulare un auspicio: che trovi adeguata realizzazione il ruolo partecipativo delle Regioni, poiché ciò è un contributo decisivo a valorizzare la potenzialità delle istituzioni ed a consolidare il diritto dei cittadini a un'informazione completa nella pluralità armonica dei livelli locali, nazionali e internazionali.

Come enti politici rappresentativi di grandi collettività territoriali, le Regioni hanno pieno titolo ad entrare nel campo dell'informazione: in un terreno su cui nel mondo moderno si gioca la grande partita della democrazia.

Capitolo VIII

Il giornale nella scuola

La tematica del giornale nella scuola trova riscontro legislativo nelle disposizioni contemplate dall'art. 15 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

La trattazione dell'argomento vuole corrispondere all'esigenza di tracciare un quadro sempre più completo dello stato di attuazione della anzidetta legge, ad integrazione di quanto già si è fatto, in proposito, nelle precedenti relazioni.

Non può sfuggire ad alcuno l'importanza del disposto legislativo di cui ci si occupa, attesa l'ampia valenza culturale della informazione a mezzo della stampa e le notevoli possibilità ricettive che la scuola offre attraverso le sue componenti e per le sue peculiari connotazioni educative.

Per comprendere meglio il processo di lento accostamento alla comunità sociale che ha caratterizzato lo sviluppo della scuola negli ultimi quarant'anni, è bene soffermarsi, sia pure per poco, con il ricordo, sui primi timidi tentativi posti in essere, nell'ambito della scuola, per avviare una cauta politica di incoraggiamento nei confronti della stampa e per sviluppare e consolidare il rapporto con quest'ultima.

Si inizia con la diffusione nelle scuole secondarie di giornali redatti in tutto o in parte dagli studenti. Disposizioni volte a favorire la libertà e la spontaneità di queste iniziative vengono impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione con la circolare del 27 marzo 1954, prot. n. 1817/13, a firma del Ministro pro-tempore, il liberale On. le Gaetano Martino.

Si riconosce in detta circolare che i giornali di scuola o di classe in quanto possono costituire «attività che si sviluppi nella scuola a fianco del consueto lavoro scolastico, quasi come espansione ed ulteriore svolgimento di questo nelle forme e nelle direzioni più consone alle inclinazioni e agli interessi spirituali dei giovani», meritano favore ed incoraggiamento.

Più avanti, sempre nella medesima circolare, si afferma che «i giornali giovanili devono essere strumento ed espressione di una libera ricerca rilevatrice dei caratteri e dei limiti dello spirito e della cultura dei loro redattori».

L'invito in tal senso auspicato dalla cauta iniziativa ministeriale ha trovato larga adesione da parte degli studenti e pronta collaborazione e sostegno da parte dei capi di istituto e dei docenti, come è dimostrato dalla molteplicità di giornali scolastici sorti in quasi tutte le scuole di istruzione secondaria di primo ma, soprattutto, di secondo grado.

Si è però trattato di iniziative sorte all'interno della scuola, ad opera degli alunni e dei docenti, che hanno esaurito la loro carica di vitalità e di interesse nel circoscritto ambito scolastico, anche se non sono mancate in seguito amplificazioni ed, in qualche caso, degenerazioni che hanno avuto la loro incidenza nella contestazione studentesca del '68, che vide la scuola al centro delle tensioni che, nel frattempo, si erano sviluppate nel Paese.

Il riferimento ai giornali scolastici, potrebbe apparire non pertinente al tema da trattare, ed, invece, lo è perchè sta a dimostrare lo sforzo di avvicinamento della scuola, che è, al tempo stesso, ansia di rinnovamento, a quel processo di democrazia e di pluralismo scolastico, a nuove tecnologie educative e a nuovi processi formativi che dovevano poi sfociare nella legge 30 luglio 1973, n. 477, approvata dal Parlamento quand'era Ministro della P.I. l'On.le Oscar Luigi Scalfaro, democristiano e nella decretazione delegata del 1974, con la istituzione degli organi collegiali della scuola (D.P.R. 31.5.1974, n. 416 intervenuto, con altri decreti delegati, quand'era Ministro della P.I., l'On.le Franco Maria Malfatti, democristiano). Sarebbe poi ingeneroso non ricordare anche i vari interventi progressi, operati, con circolari e provvedimenti, dal Ministro della P.I., l'On.le Riccardo Misasi, democristiano, per disciplinare le assemblee studentesche e rendere più incisiva, in attesa di successive misure legislative, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alla vita della scuola.

In questo contesto storico-legislativo, la scuola ha assunto «il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile».

In coerenza con questo nuovo principio, la scuola non attende più solo all'attività tradizionale della trasmissione della cultura, ma assume in proprio l'onere di contribuire alla elaborazione di essa e di incentivare la partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

In quest'ottica di radicale trasformazione della funzione della scuola, si è sviluppata e consolidata tutta la legislazione scolastica successiva alla ricordata legge n. 477/1973.

Per rientrare nel nostro tema, si può, senza ombra di dubbio, affermare che i prodrumi delle disposizioni dell'art. 15 della citata legge n. 416/1981, sono da ricercare nei precedenti ora descritti. Le disposizioni in questione hanno stabilito, in concreto, che «in ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore, sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonchè un locale per la loro lettura», ed hanno previsto, in conseguenza, l'obbligo, per il Ministro della Pubblica Istruzione, di emanare, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, finalizzate ad assicurare, in ogni caso criteri di imparzialità.

È del tutto chiaro che la norma di cui sopra - ed in special modo il riferimento all'imparzialità - trae ispirazione dal precetto costituzionale, insito nell'art. 21 della Costituzione, che assicura il pluralismo dell'informazione, oltre che dall'art. 19 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».

Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni dell'art. 15, risulta che il Ministro della Pubblica Istruzione vi ha adempiuto con proprio decreto in data 10 febbraio 1982.

Nel suddetto provvedimento, all'art. 1, accennato all'esigenza che negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore siano posti a disposizione degli studenti giornali quotidiani e periodici a carattere culturale e scientifico, si stabilisce che *la consultazione di tali mezzi di informazione deve avvenire in ore diverse da quelle delle lezioni*; secondo un orario che, ad inizio di anno scolastico, sarà stabilito, con deliberazione del Consiglio di istituto, su proposta della Giunta esecutiva.

È, inoltre, precisato, sempre nell'art. 1 — secondo comma — che per la lettura e la consultazione dei predetti quotidiani e periodici dovrà essere adibito, ove disponibile, un apposito locale dell'edificio scolastico oppure la sala della biblioteca scolastica o la sala delle riunioni dei docenti o un'aula scolastica.

L'orario per la lettura e la consultazione da parte degli studenti dovrà essere articolato in modo da consentire l'utilizzazione dei predetti locali anche per le altre attività alle quali essi sono adibiti.

Il richiamo ai criteri di imparzialità cui accenna la legge, trova riscontro nell'art. 2 del decreto ministeriale laddove, a proposito della scelta delle testate, si afferma che il Collegio dei docenti, il Consiglio di istituto e il Consiglio di classe, ciascuno per la parte di sua competenza, dovranno ispirarsi, appunto, a criteri di imparzialità.

Ciò — dice il provvedimento ministeriale — al fine di «assicurare nella scuola l'equilibrata presenza di più fonti di informazione, ispirate a tendenze ed esperienze culturali diverse, indispensabile per un costruttivo confronto d'opinione e per stimolare l'acquisizione dell'attitudine all'analisi critica dell'informazione».

Il decreto si conclude con la disposizione che la scelta delle testate dei periodici dovrà essere ispirata anche al criterio di assicurare la presenza di testate appartenenti a vari settori di ricerca culturale e di documentazione, di indiscusso livello scientifico, utili ad allargare la prospettiva della esperienza e del lavoro scolastico.

Par di ricordare qui, a maggiore riprova della ideale interconnessione esistente tra la prima esperienza dei giornali scolastici di cui si è detto all'inizio di questa trattazione ed i quotidiani ed i periodici indicati dalla legge 416, le affermazioni della citata circolare ministeriale del 27 marzo 1954 a proposito dello sviluppo nella scuola di attività — quella, appunto, dei giornali scolastici — *a fianco del consueto lavoro scolastico, intesa come espansione ed ulteriore svolgimento di quest'ultimo*. Sin qui nulla da osservare; le disposizioni applicative cui la legge accenna sono state impartite. Anzi, per la completezza del quadro legislativo generale, con riferimento alla possibilità prevista dal citato decreto ministeriale 10.2.1982, di poter provvedere all'acquisto dei giornali quotidiani e periodici anche con i fondi messi a disposizione dalle Regioni, oltre a quelli dei singoli istituti, dev'essere ricordato le numerose iniziative assunte al riguardo dalle Regioni.

Superate iniziali perplessità circa l'estensione delle potestà regionali nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 49 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 grazie all'intervento chiarificatore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le iniziative legislative regionali relative alla somministrazione di abbonamenti ad organi di stampa a favore degli alunni di scuole sono state ritenute compatibili nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica che è, come è noto, materia inclusa nell'art. 117 della Costituzione tra quelle di competenza regionale.

Tutto ciò, rimanendo beninteso inalterata la competenza statale in tema di ordinamenti scolastici.

I provvedimenti regionali non possono, infatti, incidere, in alcun modo, sulla autonomia della scuola, spettando esclusivamente ai relativi organi di quest'ultima, determinare sulle testate da scegliere e sui modi di utilizzo dei sussidi-stampa erogati dalle Regioni.

In coerenza con quanto sopra, si sono sviluppate idonee iniziative legislative da parte della Regione Piemonte (leggi regionali 22.8.1979, n. 48 e 3.9.1981, n. 33); della Regione Puglia (legge regionale 25.11.1983, n. 16); della Regione Campania (legge regionale 23.7.1981, n. 47); della Regione Umbria (legge regionale 23.4.1980, n. 33); della Regione Sicilia (legge regionale 21.8.1981, n. 138) e della Regione Lazio (legge regionale 26.5.1980, n. 41).

Non si esclude che anche altre Regioni possano avervi provveduto, essendo incompleta la documentazione sin qui raccolta.

Quel che piace sottolineare, nei confronti delle suddette iniziative, a parte la sensibile entità delle risorse finanziarie poste a disposizione da ciascuna Regione, è l'unanime riconoscimento che lo sviluppo dell'informazione costituisce una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura, contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare.

Lo sviluppo dell'informazione favorisce la crescita spirituale e culturale dei giovani, insieme alla più ampia e democratica partecipazione dei cittadini alla evoluzione socio-economica della società e delle comunità nazionale e regionale.

Ma quali sono stati i risultati concreti scaturiti dall'applicazione della suesposta normativa nelle scuole? Quali le reazioni degli organi collegiali? Quale interesse essa ha suscitato negli alunni? Le finalità che la legge si proponeva di conseguire, sono state raggiunte e come?; quali sono le prospettive di sviluppo?

Prima di rispondere a questi interrogativi, sembra utile svolgere qualche notazione critica sulle modalità indicate nel decreto ministeriale circa il tempo previsto per la consultazione (fuori dell'orario delle lezioni) perchè fortemente condizionante, ad avviso di chi scrive, l'attuazione e la utilità della stessa consultazione, e fornire anche qualche suggerimento costruttivo.

Orbene, pur con tutta la comprensione possibile per le esigenze della scuola che rendono di difficile attuazione qualunque iniziativa volta ad accrescere il numero delle discipline di insegnamento ed il carico orario delle lezioni, non si può fare a meno di considerare che l'aver disposto che la consultazione dei quotidiani e dei periodici avvenga da parte degli studenti in ore diverse da quelle delle lezioni, costituisca determinazione negativa, preclusiva al perseguimento delle finalità poste dall'art. 15 della legge n. 416.

Ciò, in quanto non risulta che le scolaresche si trattengano a scuola oltre l'arco delle ore di lezione, previste dal calendario scolastico, specie quando le aule sono impegnate per i doppi turni o per altre attività didattiche e parascolastiche.

Il riferimento ai doppi turni, è tutt'altro che pleonastico, se si considera che sono tuttora in corso di approvazione da parte del Parlamento disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica, tendenti, tra l'altro, proprio all'eliminazione dei doppi turni.

Ed allora, il problema della consultazione nella scuola dei giornali e dei periodici è ancora tutto da risolvere e le soluzioni sono tutte da riconsiderare?

Ci soccorre, a questo riguardo, una lettera dell'ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 12 marzo 1981, prot. n. 1667, avente per oggetto: Assistenza scolastica - Abbonamenti a

quotidiani a favore delle scuole - Leggi regionali, diretta al Ministero della Pubblica Istruzione e ai Commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario; in essa si afferma che «da parte del Governo è stato considerato che la distribuzione di stampa quotidiana o periodica nelle scuole costituisce una iniziativa utile non tanto per gli aspetti meramente conoscitivi dei problemi di attualità, quanto perchè dalla conoscenza della stampa stessa possono scaturire elementi di formazione civica e generale, stimolanti, nel futuro cittadino, da un lato, l'esigenza di una costante informazione attualistica e, dall'altro, lo sviluppo di una capacità di approfondimento e di critica in merito alle notizie riportate dalla stampa e agli orientamenti della medesima».

Ed allora, quali sono le iniziative da assumere per adeguare la scuola alle suesposte esigenze?

In proposito, piace ricordare qui quanto emerge dagli atti della Conferenza Nazionale promossa dall'Ufficio Scuola della D.C. in Firenze dal 30 ottobre al 3 novembre 1974, pubblicati nel volume «La Scuola e la Società negli anni 70», per le Edizioni Cinque Lune.

In quella occasione, l'apposito gruppo di studio preposto alla trattazione delle nuove tecnologie educative e dei processi formativi, ebbe a rilevare che «il dato più caratteristico dell'epoca in cui viviamo è la velocità. Questo dato — la velocità — applicato alle strumentazioni comunicative moderne — i mass media — fondati sulla tecnologia elettrica ed elettronica, sta generando una vera e propria rivoluzione in tutti i nostri rapporti intersoggettivi». Avviene così che «la scuola difficilmente riesce a tenere il passo con gli eventi esterni, mentre essa dovrebbe in qualche misura precederli, predisporli, quanto meno interpretarli, interagire con tutto quanto accade e non farsi solo testimone, a posteriori, dell'accaduto».

Si osserva ancora che «gli stessi programmi delle scuole medie superiori che accennano genericamente alle guerre mondiali, alla resistenza, alla lotta di liberazione e alla costituzione della Repubblica Italiana, mentre il telegiornale della sera trasmette le immagini di Kissinger che fa la spola tra le diverse capitali del mondo per fronteggiare il problema del Medio-Oriente; oppure a Gabriele D'Annunzio, mentre anche il settimanale della mamma riporta le liriche di Gatto, non debbono meravigliare».

Queste osservazioni, ancora oggi, appaiono attuali e calzanti, non essendo intervenute sostanziali modificazioni nei programmi di insegnamento e esse restano tali, non soltanto con riguardo alla televisione, ma, soprattutto, con riguardo alla stampa e ai quotidiani in particolare.

A Kissinger si è sostituito Shultz, alla spola per i problemi del Medio Oriente si è aggiunta quella degli incontri di Shultz con Shevardnadze per la limitazione delle armi nucleari e degli arsenali militari strategici.

È incontestabile ed è inconfutabile che i giovani apprendono tali notizie non dalla scuola, ma dalla stampa e dalla televisione, unitamente ai grandi processi di trasformazione che sono in atto nel mondo, come la «perestroika» e la «glasnost» in Russia, trasformazioni che soltanto ieri erano impensabili.

Ciò, grazie alla velocità di propagazione dei mass-media, di cui prima si è detto.

Quando la scuola, i libri di testo e l'insegnamento della storia saranno in grado di registrare questi avvenimenti, sarà troppo tardi per gli alunni di oggi e al tempo stesso poco attuale per gli alunni di domani, per i quali, nella migliore delle ipotesi, quei fatti costituiranno storia passata.

Ed allora, convenendo con quanto affermato dal citato gruppo di studio, è necessario che le tecnologie educative sappiano esplorare con coraggio e lungimiranza nuove strategie capaci di stimolare l'apprendimento.

La progettazione degli interventi formativi e la programmazione didattica diventano allora i punti nodali della innovazione e diventano esse stesse la sostanza delle nuove tecnologie educative. Ora, non si ipotizza qui l'inserimento di una nuova disciplina di insegnamento, ma è chiaro che per l'applicazione dell'art. 15 della legge n. 416 e per il conseguimento pieno delle finalità che vi sono sottese, occorrerebbe predisporre qualcosa di diverso e di meno aleatorio della consultazione dei quotidiani e dei periodici fuori dalle ore di lezione.

Pertanto, potrebbe essere adeguato, in attesa della modifica dei programmi di insegnamento che sinora è stata condizionata negativamente dalla mancata riforma della scuola secondaria di secondo grado — oggetto di estenuanti per quanto inconcludenti disquisizioni parlamentari — prevedere la consultazione, *guidata dal docente*, dei quotidiani e dei periodici culturali e scientifici nell'ora riservata all'insegnamento della educazione civica, oppure — e forse meglio — a seconda degli argomenti, nel contesto delle altre discipline di insegnamento — con salvaguardia in ogni caso della libertà dell'insegnamento e del docente, secondo lo spirito dei decreti delegati del 1974 e con assoluta imparzialità.

Occorre, cioè, fare in modo che la consultazione della stampa entri nel contesto vero e proprio del lavoro scolastico, in ogni singola disciplina.

Così operando, saranno ampliati gli orizzonti culturali e l'approfondimento specifico dei giovani, le cui dimensioni devono potersi estendere sull'argomento oggetto della loro attenzione, dalle nozioni già note, acquisite dai libri di testo e dagli altri sussidi didattici, alle nozioni e alle informazioni più recenti, frutto della evoluzione incessante dei tempi, che solo la stampa ed i mass-media in genere sono in grado di indicare.

È di tutta evidenza — ma va ugualmente sottolineato — che la consultazione dei giornali e periodici guidata e commentata dai docenti richiede l'assoluto rispetto delle disposizioni sulla libertà di insegnamento previste dall'art. 1 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417. Com'è noto, tale libertà è garantita ai docenti, ma deve essere esercitata oltre che nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, soprattutto, nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni; l'esercizio di essa deve essere inteso a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Tornando alla questione principale, si ritiene che la consultazione dei quotidiani e dei periodici possa manifestarsi di indubbia utilità soprattutto nei piccoli centri, dove la realtà è piuttosto circoscritta, in quanto in questi casi è capace di mettere gli alunni in una situazione di confronto con una realtà meglio organizzata e più ampia, la cui conoscenza può essere fonte di arricchimento della propria cultura, su avvenimenti di politica, di economia, di letteratura, di cronaca e di sport.

In questa ottica, così come del resto emerge anche dalle prime indicazioni pervenute dalla scuola in risposta, sia pure parziale, agli interrogativi che prima si sono posti, i quotidiani ed i periodici possono affiancare i libri di testo, soprattutto nell'insegnamento

dell'educazione civica, della storia e della geografia, consentendo ai docenti di poter affrontare con i propri alunni argomenti di grande attualità e fatti di cronaca di vasta risonanza politica, sociale e scientifica.

Può anche darsi che ciò avvenga di già nelle scuole in cui più efficace si appalesa l'azione direttiva e didattica del Capo d'istituto, dei docenti e degli organi collegiali, ma meglio sarebbe consentire, con idonee disposizioni agli organi di governo della scuola, di programmare interventi generalizzati più ampi e significativi. In tal senso, seguendo i suggerimenti di alcuni Provveditori agli studi, andrebbero sviluppati ed intensificati anche i contatti con gli organi regionali al fine di ottenere più consistenti mezzi finanziari da utilizzare allo scopo.

Vien pure fatta presente — e la proposta è tutt'altro che priva di interesse — l'opportunità di costituire, ove possibile, emeroteche di plesso allo scopo di ampliare l'utenza della informazione e consentire altresì agli alunni di continuare a casa la lettura della stampa fornita dalla scuola, allargando in tal modo i loro orizzonti culturali e portando le informazioni necessarie in luoghi in cui il giornale, forse, non è mai entrato. Un'altra proposta degna di attenzione, di cui si è fatto portavoce qualche Provveditore, concerne l'inserimento tra i destinatari della consultazione delle classi terminali delle scuole elementari, i cui nuovi programmi prevedono, tra le diverse discipline, la conoscenza della vita sociale e l'educazione all'immagine.

Per ciò che si riferisce poi alla disponibilità delle varie componenti scolastiche all'ingresso nella scuola dei giornali quotidiani e dei periodici, dalle prime notizie pervenute emergono elementi discordanti, a seconda delle sedi scolastiche, sullo sviluppo dell'iniziativa.

Vien fatto constatare, al riguardo, come in alcune provincie non sia mancata la fattiva collaborazione offerta dalla pluralità degli operatori scolastici, né l'entusiasmo degli allievi, né l'interessamento partecipe dei competenti organi collegiali, mentre, in altre, tutto ciò è mancato, con la conclusione che poco o nulla si è fatto per la diffusione, il commento e la lettura critica dei giornali.

È chiaro che se l'iniziativa potesse ulteriormente svilupparsi, in maniera meno astratta, lungo le linee direttrici prima indicate, inserendosi con maggiore incisività nel contesto delle varie discipline di insegnamento, potrebbe rivelarsi più efficace ed, in tal caso, il dettato della legge troverebbe una più concreta e puntuale applicazione.

Capitolo IX

Le sinergie nel nuovo contratto giornalistico

I. La piena realizzazione dei due obiettivi di fondo della legge per l'editoria, la *trasparenza* ed il *pluralismo*, richiede un impegno continuo non solamente da parte delle Pubbliche istituzioni appositamente preposte, ma anche degli operatori tutti presenti nel settore, e, in modo particolare, degli editori e dei giornalisti, in quanto protagonisti in primo piano del processo produttivo dell'informazione.

Entrambi sono, infatti, compartecipi in modo inscindibile del servizio della comunicazione sociale, di cui la collettività tutta è fruitrice, nell'ambito di un rapporto di leale cooperazione a tutela della fiducia tra la stampa ed i lettori, come espressamente sancisce l'art. 2 della legge n. 69 del 1963.

Su queste basi va valutata con estremo interesse la soluzione della lunga vertenza del rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei giornalisti, che ha sciolto il nodo problematico dello svolgimento di attività editoriale in modo coordinato tra più testate, talora di diversa proprietà, tramite l'elaborazione comune di parti del giornale o la comune fruizione di servizi redazionali o di informazione.

Tali attività sono comunemente indicate come «*sinergie*» sulla base del termine greco che indica appunto la «cooperazione», di uso frequente in campo farmacologico per indicare la proprietà di alcune sostanze di potenziare la loro azione sul medesimo organismo se somministrate contemporaneamente.

Nel settore editoriale come ho già avuto modo di osservare nel corso della relazione al 31 maggio 1983, deve ritenersi che, proprio al fine di non eludere la piena realizzazione degli obiettivi della trasparenza e del pluralismo, le sinergie debbano ricevere base legittimante a seconda degli obiettivi concretamente perseguiti. Esse debbono perciò ritenersi possibili allorquando si propongano la finalità di un miglioramento di costi, ovvero in funzione della sopravvivenza di imprese medie o piccole rispetto alla concorrenza delle macroimprese.

È chiaro quindi, che tali operazioni possano incontrare limiti ogni qual volta siano in concreto, in grado di incidere sulla fondamentale autonomia del giornalista, determinando addirittura una omologazione informativa, o configurando una sorta di

concentrazione surrettiva, volta ad eludere il precedente normativo, che nella legislazione per l'editoria si esprime e che fa divieto di superare determinati limiti rapportati alla tiratura (nazionale o interregionale) ovvero al numero di testate entro la medesima regione.

2. La soluzione adottata nell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 30 giugno 1988 prevede, perciò, un orientamento di ogni iniziativa sinergica al rispetto di obiettivi di interesse generale (*lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell'informazione, l'ampliamento della diffusione dei giornali e delle aree di mercato, la facilitazione nella nascita di nuove iniziative*) nell'ambito dell'economia delle gestioni.

Viene, quindi, tracciato un apposito procedimento che preventivamente tenda alla valutazione della conformità di ogni operazione rispetto agli obiettivi generali fissati nella normativa contrattuale, con la partecipazione dei giornalisti interessati, oltre che delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

Ciò costituisce una equilibrata forma di composizione di situazioni potenzialmente conflittuali, che dà modo di pervenire ad una *autoregolamentazione* del fenomeno, salvaguardando l'autonomia delle imprese ed i valori di fondo della normativa per l'editoria attraverso la partecipazione dei giornalisti ed il confronto tra le ipotesi organizzative.

Va sottolineato, inoltre, che l'inquadramento della problematica nell'ambito della contrattazione collettiva consente, peraltro, di raccordare la garanzia delle libertà sindacali con la salvaguardia dei valori di ordine collettivo e sociale, i quali vengono in discussione e verso i quali primariamente occorre rivolgersi per rinvenire adeguate linee compositive nel caso concreto.

ECONOMIE DI GRUPPO ED INTERAZIENDALI (C.D. SINERGIE)

L'utilizzazione plurima del materiale giornalistico (sinergie) realizzata anche con l'impiego di sistemi informatici e telematici da parte di testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) appartenenti o comunque collegate a gruppi editoriali o consorzi di testate, deve favorire, nell'ambito dell'economicità delle gestioni, lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell'informazione e l'ampliamento della diffusione dei giornali e delle aree di mercato facilitando anche la nascita di nuove iniziative. Il programma di integrazione o di supporto del materiale giornalistico redazionale delle singole testate, impostato dai gruppi o aziende sulla base del piano editoriale, deve essere attuato, nel rispetto della piena autonomia dei direttori ai sensi dell'art. 6 e del ruolo attivo delle redazioni interessate, promuovendo la equilibrata valorizzazione delle risorse professionali.

In tal senso l'utilizzo del materiale messo a disposizione della redazione con il programma di integrazione o di supporto è stabilito dal direttore nell'esercizio dei propri poteri. La redazione si avvarrà degli strumenti tecnico-professionali ritenuti necessari ed idonei per eventuali interventi.

Inserti separati o altre testate non prodotti dalla redazione possono essere diffusi in aggiunta alle normali edizioni dei quotidiani o dei periodici.

I singoli piani relativi ai programmi di integrazione e di supporto — con i necessari riferimenti alla salvaguardia dell'occupazione nelle forme e con gli strumenti previsti dal contratto — formeranno oggetto di confronto in sede aziendale e devono essere consegnati, con il necessario anticipo rispetto ai tempi di realizzazione, al c.d.r. e alle organizzazioni sindacali territoriali e trasmessi alla Fieg e alla Fnsi che procederanno preventivamente alla verifica della loro rispondenza alle norme contrattuali.

Nei modi che saranno definiti in sede aziendale i giornalisti delle singole testate quotidiane o periodiche saranno posti nelle condizioni di conoscere l'utilizzazione finale della loro opera.

Agenzie

Le agenzie di informazioni quotidiane costituite all'interno di gruppi editoriali devono operare con la caratteristica di testate autonome ed applicare ai giornalisti dipendenti la maggiorazione di agenzia prevista dell'ultimo comma dell'art.10.

3. Alla stessa stregua deve essere considerato l'art. 9 della ipotesi di accordo, che accoglie, nelle sue linee fondamentali, la tendenza già manifestata nel protocollo di intesa tra organizzazioni di giornalisti e di operatori pubblicitari firmato in data 14 aprile 1988 (cfr. la precedente relazione al 31 maggio 1988, cap. VI, p. 73).

Va detto che l'ipotesi, sul punto, si pone come previsione tale da rafforzare ulteriormente la garanzia della trasparenza dell'informazione e della correttezza dello svolgimento del processo informativo in rapporto alle attività pubblicitarie.

Il principio della netta distinzione tra testo giornalistico e messaggio pubblicitario, che l'ipotesi di accordo conferma e rafforza, riveste perciò importanza centrale nella salvaguardia della «qualità» dell'informazione erogata, la quale, come ha di recente osservato il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Giuseppe Morello, deve essere mantenuta libera da interferenze e condizionamenti ed al di fuori da logiche imprenditoriali ed economiche.

RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici.

Gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario.

I testi elaborati da giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato.

4. L'occasione del rinnovo del contratto collettivo giornalistico è stata, quindi, proficua per la predisposizione di regole tese a favorire insieme la professionalità e l'autonomia proprie del ruolo del giornalista e lo sviluppo del settore editoriale nell'insieme. E ciò corrisponde all'interesse del Paese, all'interesse di una democrazia moderna, che vede nella libertà e nell'indipendenza dell'informazione l'asse portante della convivenza democratica.

Non si può non convenire, allora, con quanto osservato dal Presidente del Senato Giovanni Spadolini il quale, intervenendo nel corso di un convegno sul tema del ruolo del giornalista pubblicista, organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, sollecitava le parti ad una composizione della vertenza ricordando come: *«È un rinnovo contrattuale che riguarda una categoria — quella dei giornalisti — che a partire soprattutto dagli anni '70, ha privilegiato le esigenze di professionalità e di rinnovamento del mondo dell'informazione: esigenze senza le quali il prodotto giornalistico non avrebbe potuto conquistare nuove ed importanti quote di mercato, sperimentare nuove coraggiose testate dovute al 'genio' dei giornalisti stessi. Penso al consistente aumento delle vendite ed all'ancor più consistente aumento dei lettori come a conferme autorevoli della funzione che il giornale assolve in una società moderna e in rapido cambiamento. Proprio in questo quadro va visto oggi il rinnovo del contratto nazionale: secondo l'obiettivo di riconoscere alla categoria quei meriti e quelle qualità destinati a rafforzarsi anche per l'introduzione delle nuove tecnologie che chiameranno i giornalisti a misurarsi con problemi nuovi nell'esercizio del proprio lavoro».*

PAGINA BIANCA